



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

VERBALE N° 195

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 30 luglio 2013

L'anno duemilatredecim addì trenta del mese di luglio alle ore in Palermo, nella sede del Rettorato presso la Sala "M. Carapezza" di Palazzo Chiaromonte - Steri (Piazza Marina n° 61), si è riunito il Senato Accademico convocato dal Rettore con avviso prot. n. 54285 del 24 luglio 2013.

Sono presenti:

Prof. Roberto Lagalla Rettore

Dott. Dario Altieri

Prof. Marcella Aprile

Prof. Laura Auteri

Prof. Ettore Barone

Dott. Alessandro Bruno

Dott. Baldassare Canino

Prof. Marco Carapezza

Dott. Cinzia Cerroni

Sig. Alessandra Cianciolo

Prof. M. Concetta Di Natale

Prof. Luigi Dusonchet

Prof. Ada Maria Florena

Sig. Gaetano Maurizio Ippolito

Dott. Manfredi Leone

Dott. Giorgio Maniaci

Prof. Fabio Mazzola

Prof. Francesco Moschella

Prof. Michela Morello

Prof. Enrico Napoli

Dott. Fulvio Ornato

Dott. Francesco Pace

Prof. Gaspare Parrinello

Sig. Mario Piazzese

Sig. Pasquale Pillitteri

Sig. Carlotta Provenza

Sig. Mirko Romano



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Prof. Giovanni Spinelli

Prof. Attilio Sulli

Prof. Giuseppe Verde

Dott. Giuseppa Lenzo Delegato del Direttore Generale

Assenti giustificati: il Pro Rettore Vicario, Prof. Vito Ferro e il Direttore Generale, Dott. Antonio Valenti

Assume le funzioni di Presidente il Rettore, Prof. Roberto Lagalla.

Assume le funzioni di Segretario, la Dott. Giuseppa Lenzo

Sono altresì presenti, nella qualità di collaboratori del Direttore Generale, i Dott. Sergio Casella, Angelo Neri e Simona Viola

Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla discussione del seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni
- 2) Risposte e interrogazioni
- 3) Approvazione verbale del 25 giugno e del 2 luglio 2013
- 4) Richiesta di attivazione del Corso di Master di secondo livello in “Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera” con minore numero di immatricolati, per l’A.A. 2012/2013.
- 5) Proposta di istituzione, per l’A.A. 2013/2014, dei seguenti Master di II livello finanziati dal PON (programma operativo nazionale).
 - 1) “Esperto in Management delle operation nelle strutture sanitarie”
 - 2) “Esperto nella progettazione, sviluppo e gestione di infrastrutture ICT avanzate per la sanità digitale”
- 6) Richiesta di adesione dell’Università degli Studi di Palermo al CINID – Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia
- 7) Proposta di istituzione delle strutture di raccordo
- 8) Regolamento Generale d’Ateneo
- 9) Regolamento del Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo
- 10) Mobilità Erasmus A.A. 2011/2012 – Richiesta dello studente Andrea La Mantia di rettifica parziale del verbale del CCL in Scienze Politiche del 19 dicembre 2012, relativamente alla convalida di una disciplina sostenuta presso l’Università della Coruña
- 11) Varie ed eventuali
- 12) Maurizio Leone – Riduzione del carico didattico per nomina a Direttore di Dipartimento
- 13) Modifiche all’art. 2 del “regolamento per l’attivazione di borse di studio post lauream”

Il Presidente pone in approvazione l’inserimento dell’ordine del giorno suppletivo dei punti n. 12 e n. 13.

Il Senato approva.

3) **Approvazione verbale del 25 giugno e del 2 luglio 2013**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- 4) **Richiesta di attivazione del Corso di Master di secondo livello in “Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera” con minore numero di immatricolati, per l’A.A. 2012/2013.**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l'art.3 comma 8 del D.M. n.509 del 3 novembre 1999 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

VISTO il D.M. 270/2004 e in particolare l'art.3 comma 9;

VISTO il Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Palermo in atto vigente;

VISTO il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello;

VISTA la delibera del 1 giugno 2012 con la quale il Senato Accademico ha deliberato il rinnovo del Master di II livello in “Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera” per l’A.A.2012/2013;

VISTA la delibera del 26 giugno 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'approvazione del piano finanziario del progetto del Master di II livello in “Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera”

VISTO il Decreto n. 1756 -2013 prot. 43534 del 12/06/2013, con il quale è stato bandito il concorso per l'ammissione al Master in esame e, in particolare l'art.1 ultimo comma che testualmente recita: “il numero minimo degli iscritti per l'attivazione è di 15 studenti”;

VISTA la nota prot.n. 2349 del 17/07/2013 con cui la Prof.ssa Mari D'Agostino Coordinatore del Master chiede l'attivazione del Corso di Master di II livello in “Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera” con minore numero di immatricolati per l’A.A.2012/2013;

VISTO il verbale del 17 luglio 2013 con cui il Consiglio Scientifico, del Master II livello in “Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera”, approva la rimodulazione del piano finanziario determinato dal numero inferiore di immatricolazioni rispetto a quanto già previsto e approvato;

CONSIDERATO tuttavia il Corso ha ricevuto iscrizioni da parte di studenti stranieri acquisendo dunque, una dimensione internazionale che è tra gli obiettivi primari dell'Ateneo;

SI PROPONE

- 1) autorizzare la Prof.ssa Mari D'Agostino, Coordinatore del Master di II livello in “Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera” ad attivare il Corso con il numero di undici studenti, in deroga all'art.9 lettere h) del vigente Regolamento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- 2) modificare il Decreto Rettorale n. 3796 prot. n. 71372 del 28/09/2012 relativo all'approvazione del Master, nella parte relativa al numero minimo previsto per l'attivazione del Corso e, precisamente, l'art.4 - 1° comma;
- 3) subordinare l'autorizzazione alla rimodulazione del piano finanziario del Master di II livello in "Teoria, progettazione e didattica dell'italiano come lingua seconda e straniera" in funzione del reale numero degli studenti iscritti e senza alcun onere per l'Ateneo.

Il Responsabile del procedimento
(f.to Sig.ra Liliana Mortelliti)

Il Dirigente
(f.to Dott.ssa. Maria Averna)

Il Senato Accademico

vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentito il parere della Commissione competente;
All'unanimità

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto e approvato seduta stante.

1) Comunicazioni

Il Rettore informa i presenti di aver inoltrato gli esiti della V.Q.R. ai docenti e di voler avviare dei tavoli di discussione al fine di esaminare i risultati e valutare l'impatto sul fondo di finanziamento d'Ateneo.

Occorre procedere con attenzione e approfondire la tematica, anche in una Conferenza d'Ateneo, che sarà programmata in autunno.

Il Ministrero, a breve, dovrebbe esitare la programmazione del personale e conseguentemente dovrà rivedersi il sistema di attribuzione di budget del personale.

Fa presente, inoltre, che l'ò tematica delle missioni dovrebbe essere affrontata nel decreto 69/2013 c.d "Decreto del fare".

Il Rettore invita i componenti che avessero comunicazioni a prendere la parola:

- Interviene il Dott. Altieri, il quale rappresenta problemi per i pagamenti per gli specializzandi della Facoltà di Medicina e Chirurgia e fa presente che, in mancanza di soluzioni, ad ottobre saranno organizzate forme di protesta.

2) Risposte e interrogazioni

Il Rettore invita i componenti che avessero comunicazioni a prendere la parola:

Interviene il Dott. Bruno che formula l'interrogazione di seguito indicata:

"Con riferimento all'art. 13 comma 3 del bando del XXV° ciclo di dottorato "Nel corso dei tre anni di frequenza del dottorato dovrà essere effettuato un periodo di studio e ricerca all'estero, pari almeno a tre mesi. I termini e le modalità saranno regolamentati con successivo provvedimento degli organi accademici"

Con riferimento al decreto Rettoriale n. 2993 protocollato in data 18/07/2012 in cui si decreta il "Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Palermo" (in vigore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

a partire dal XXVI ciclo).

Con riferimento al decreto Rettoriale n. 1825 del 19/06/2013 sul Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli studi di Palermo (in vigore a partire dal XXIX ciclo).

Si pone all'attenzione del Senato Accademico la necessità di deliberare per regolamentare i termini e le modalità del periodo di studio e ricerca all'estero, riguardanti gli studenti di dottorato del XXV ciclo con e senza borsa di studio.

La regolamentazione è necessaria per colmare il vuoto normativo relativo i termini e le modalità del periodo di studio all'estero per gli studenti di dottorato del XXV° ciclo”.

Prende la parola il Sig. Ippolito che formula la seguente interrogazione:

“Vogliamo rappresentare al Magnifico Rettore, al Direttore Generale e a tutto il Senato dell'importanza che riveste il Manifesto degli Studi, per ogni singolo Corso di Laurea, nella esplicitazione del Piano di Studi e degli obiettivi Formativi e per ultimo sugli sbocchi occupazionali che un Corso può dare ai giovani che scelgono un percorso formativo rispetto ad un altro.

In un momento di grande difficoltà economiche, per tutto il Paese e soprattutto in Sicilia, dove insiste una disoccupazione giovanile che supera il 40%, dobbiamo essere bravi a “vendere” il Nostro prodotto, utilizzando quel tanto di buono che c'è nella nostro Ateneo, fornendo gli strumenti più utili per la formazione dei Professionisti e Dirigenti del Futuro .

È compito di tutti noi, ognuno per la sua parte, fare in modo che l'offerta formativa sia al più alto livello possibile, anche in assenza di risorse adeguate, per offrire a tutto il bacino di utenza a cui ci rivolgiamo, una occasione di crescita scientifica e culturale alta, mettendo a disposizione le professionalità la cultura e l'esperienza a servizio di tutti gli studenti che si rivolgono al Nostro Ateneo.

La attenta e precisa stesura del Manifesto per ogni singolo Corso di Laurea è il primo passo necessario all'accreditamento del Corso di Laurea, e diventa il documento di presentazione indispensabile affinché un aspirante studente conosca il percorso formativo e alla fine di detto percorso, quali possono essere gli sbocchi occupazionali.

Il Manifesto diventa così anche il documento di attrattiva per gli Studenti e per tale motivo le cose espresse in detto documento non solo devono essere il più precisi possibili, ma devono essere veritiere e non trarre in inganno gli aspiranti studenti mettendo a rischio il proprio futuro.

Nello specifico il Manifesto degli studi del Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) nella parte degli sbocchi occupazionali esprime quanto segue: “La figura del laureato in Scienze delle attività motorie e sportive è largamente richiesta dal sistema produttivo e nell'ambito dei servizi alla persona. I laureati della classe L-22 svolgeranno attività professionali nel campo dell'educazione motoria e sportiva nelle strutture pubbliche e private, nelle organizzazioni sportive e dell'associazionismo ricreativo e sociale, nel campo del turismo sportivo e delle attività economiche correlate allo sport. Il laureato in Scienze delle attività motorie e sportive potrà svolgere attività professionale -in società, -nei centri pubblici e privati per la fisioterapia e la rieducazione motoria (disabili, incidentati, bisognosi d'attività di recupero) e per l'attività motoria adattata”.

Premesso che l'attività di prevenzione e cura della persona in situazione patologica viene svolta dai professionisti Sanitari (medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti.....) formati nei Corsi di Laurea delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e abilitati alla professione a seguito di esami abilitanti certificati dal Ministero della Salute;

Considerato che il D.M. 178/98 del MIUR che istituisce il Corso di laurea in Scienze Motorie recita “ il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio di attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia, e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'art.6 comma 3 del decreto legislativo 30dicembre 1992 n. 502e successive modifiche ed integrazioni”;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Considerato inoltre che diverse diversi studi professionali sono stati chiusi ed i responsabili denunciati per abuso della professione;

considerato infine che nelle strutture pubbliche sono previste figure abilitate alle professioni sanitarie,

Si chiede che venga immediatamente corretto il Manifesto nella parte incriminata onde evitare che si possa incentivare l'abusivismo professionale danneggiando gli aspiranti studenti fornendo informazioni false mettendo in pericolo la salute delle persone.

I Senatori Accademici

Ippolito – Parrinello - Altieri - Cianciolo – Ornato – Piazzese – Pillitteri - Provenza – Romano”

Prende la parola la Prof. Florena, che richiede la possibilità di scorporare i cfu previsti per la prova finale, in modo che si possano attribuire dei cfu per la redazione degli elaborati anche redatti all'estero, e riservare una quota di cfu per la prova finale.

Con riguardo all'interrogazione del Dott. Bruno, il Rettore dopo aver ricordato che gli sforzi dell'Ateneo per assicurare la copertura delle predette borse, fa presente che è necessario per gli studenti di dottorato aprire il confronto con l'estero, fa presente che le domande presentate dovrebbero essere accolte.

Prende la parola la Sig. Cianciolo, che formula la seguente interrogazione:

“Su richiesta degli studenti FC vecchio ordinamento (509) della Facoltà di Economia, pongo all'attenzione dei componenti del Senato Accademico la problematica relativa a tali studenti che chiedono di poter aderire al nuovo regolamento della prova finale di laurea così come consentito ai FC vecchio ordinamento delle altre Facoltà dell'ateneo.

Ciò consentirebbe da una parte di velocizzare la conclusione del percorso di formazione dei suddetti FC e dall'altra di facilitare il compito delle commissioni di laurea che potrebbero utilizzare un solo metodo di valutazione”.

Interviene la Sig. Provenza che formula la seguente interrogazione:

Su proposta degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza in seno al Consiglio di Facoltà del 23 luglio, è emersa la necessità di una calendarizzazione dei turni giornalieri degli esami di laurea. Tale calendarizzazione si chiede che venga resa nota ai candidati almeno 48 ore prima dello svolgimento dell'esame stesso.

Il caso della Facoltà di Giurisprudenza è emblematico. Ad ogni sessione di laurea, cui giornalmente sono coinvolti più di 30 laureandi, la turnazione dei candidati è comunicata soltanto pochi minuti prima dallo svolgimento degli esami di laurea. Questo comporta che centinaia di parenti e amici si riversano nei locali della Facoltà e, i più sfortunati di questi, sono costretti a stazionarvi per ore ed ore.

Per ovviare al problema basterebbe comunicare 48 ore prima dall'esame di laurea quanti e quali candidati sono coinvolti nei vari turni ed indicare i relativi orari di inizio e di fine.

In merito all'introduzione del Calendario didattico unico d'Ateneo, si rileva come non siano contemplati gli esami di profitto riservati agli studenti fuori corso.

Il regolamento didattica d'ateneo nell'articolo 4. Comma c cita “Il Calendario Didattico di Facoltà deve prevedere lo svolgimento di ulteriori appelli riservati ai fuori corso eventualmente anche nei periodi di lezione “.

Nel consiglio di Facoltà di Giurisprudenza della seduta del 23 luglio è stato chiesto da alcuni rappresentanti degli studenti l'inserimento di due appelli per i fuori corso nei mesi di dicembre e marzo. Tale modifica del calendario didattico, anche se il regolamento didattico d'ateneo ne dà le competenze, viene chiesta all'unanimità dal suddetto Consiglio al Senato Accademico.

Quindi chiedo che il Senato Accademico dia mandato a tutte le facoltà di deliberare l'inserimento di due appelli di esami di profitto per gli studenti fuori corsi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Chiedo che a tale interrogazione sia data risposta per iscritto dal Prorettore Vicario Prof. Vito Ferro delegato dal Rettore alla didattica.

Alle ore 10,00 fa ingresso il Dott. Pace.

5) **Proposta di istituzione, per l'A.A. 2013/2014, dei seguenti Master di II livello finanziati dal PON (programma operativo nazionale).**

1) **“Esperto in Management delle operation nelle strutture sanitarie”**

2) **“Esperto nella progettazione, sviluppo e gestione di infrastrutture ICT avanzate per la sanità digitale”**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO l'art.3 comma 8 del D.M. n.509 del 3 novembre 1999 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

VISTO il D.M. 270/2004 e in particolare l'art.3 comma 9;

VISTO il Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Palermo in atto vigente;

VISTO il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello in atto vigente;

VISTO l'art.13 comma 4 del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari di primo e secondo livello in atto vigente;

VISTO l'avviso pubblicato dal MIUR con Decreto Direttoriale 84/RIC del 2/03/2012 sui temi “Smart Cities and Communities and social innovation per la presentazione - Obiettivo Operativo - Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo della società dell'informazione - per la definizione e attivazione di interventi in grado di promuovere la ricerca relativa alle applicazioni ICT;

VISTO il Decreto dell'8 ottobre 2012 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca, ammette al finanziamento complessivo di **€ 455.000,00** per la Sezione Formazione i seguenti Master che fanno parte del Progetto Esecutivo Custer Osdh - Smart FSE - Staywell:

1) Esperto in Management delle operation nelle strutture sanitarie”

2) “Esperto nella progettazione, sviluppo e gestione di infrastrutture ICT avanzate per la sanità digitale”;

VISTI i Decreti n.111 e 112 con cui il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica nella seduta del 3/05/2013, esprime parere favorevole alla proposta di nuova istituzione per l'A.A. 2013/2014 dei seguenti Corsi di Master Universitari di II livello:

3) Esperto in Management delle operation nelle strutture sanitarie”;

4) “Esperto nella progettazione, sviluppo e gestione di infrastrutture ICT avanzate per la sanità digitale”.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

VISTA la delibera del 06/05/2013 con cui la Facoltà di Ingegneria, ha proposto l'istituzione dei Master in oggetto per l'A.A.2013/2014;

VISTA la delibera del 9 luglio 2013 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'istituzione dei Master di II livello in "Esperto in Management delle operation nelle strutture sanitarie" e "Esperto nella progettazione, sviluppo e gestione di infrastrutture ICT avanzate per la sanità digitale";

SI PROPONE

L'istituzione per l'A.A. 2013/2014 dei seguenti Corsi di Master Universitari di II livello finanziati dal PON - Sezione Formazione per **€ 455.000,00**:

- 1) Esperto in Management delle operation nelle strutture sanitarie";
- 2) "Esperto nella progettazione, sviluppo e gestione di infrastrutture ICT avanzate per la sanità digitale"

così come proposti e senza oneri per l'Ateneo.

Il Responsabile del procedimento
(F.to Sig.ra Liliana Mortelliti)

Il Dirigente
(f.to Dott.ssa. Maria Averna)

Il Senato Accademico

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione competente;
all'unanimità,

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto e approvato seduta stante.

- 6) **Richiesta di adesione dell'Università degli Studi di Palermo al CINID – Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con nota del 28 maggio 2013 trasmessa via mail in pari data dal Dott. Leonardo Valerio Noto, perviene dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale e dei Materiali (DICAM) l'estratto del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 6 marzo 2013, nella quale è stata deliberata la proposta di adesione al Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia denominato CINID.

Nella suddetta nota si evidenziano i motivi di interesse alla partecipazione, rilevando che l'affiliazione al Consorzio di che trattasi, oltre a perseguire le finalità di internazionalizzazione dell'Ateneo, consentirebbe di attrarre eventuali finanziamenti derivanti da progetti dell'Unione Europea nonché la nascita di un gruppo di ricerca nazionale e internazionale ad altissima competenza nel campo delle scienze idrologiche.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Dall'istruttoria posta in essere dal Servizio SSP08 è risultato che il CINID è un ente con natura di consorzio dal 09.02.2009, sussumibile alla fattispecie dei consorzi interuniversitari regolamentati dall'art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980 n° 382 e successive modificazioni.

Nel merito si rappresenta, in breve, che il Consorzio in parola ha sede legale presso l'Università degli Studi della Basilicata, Via Nazario Sauro 85 Potenza e che ad oggi annovera l'adesione di 10 università consorziate (Università degli Studi della Basilicata, Cagliari, Catania, della Calabria, Firenze, Napoli Federico II, Padova, Salerno, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino) con proprie unità di ricerca locali, impegnate in progetti comuni di ricerca e di raccordo, tra attività pratiche e ricerche teoriche, nello specifico settore dell'Idrologia.

Lo scopo sociale del Consorzio prevede la promozione di attività di ricerca e attività scientifiche sperimentali e teoriche nel settore dell'Idrologia, nei campi delle acque superficiali e sotterranee, dell'idrometeorologia da svilupparsi mediante programmi scientifici nazionali ed internazionali.

Il CINID non ha scopo di lucro ed agisce in collaborazione con centri ed enti, sia pubblici che privati, nazionali ed esteri che agiscono nel territorio a supporto dei processi di sviluppo socio-economico.

Il Consiglio di Dipartimento del DICA nella seduta del 06 marzo 2012, facendo propria la delibera del 04 maggio 2009 dell'ex Dipartimento DIIAA- Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali, ha espresso parere pienamente favorevole sull'affiliazione dell'Università degli Studi di Palermo al Consorzio in parola.

L'ente *de quo*, a mente dell'art. 37 c.c. risulta dotato di un fondo comune costituito dai contributi degli associati e si significa che gli oneri relativi alla quota associativa una tantum sono a carico del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale e dei Materiali dell'Ateneo di Palermo, come disposto dal decreto n° 35/2013 del Direttore del suddetto Dipartimento Prof. Francesco Di Quarto.

Pertanto si propone che il Senato Accademico

DELIBERI

di esprimere parere favorevole all'adesione dell'Università degli Studi di Palermo presso il Consorzio CINID.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. Antonino Pollara

Il Dirigente
F.to Dott. Sergio Casella

Il Senato Accademico

VISTI l'Atto Costitutivo e lo Statuto del Consorzio CINID;

VISTA la nota del 23 dicembre 2011 del Presidente del CINID Prof. Mauro Fiorentino;

VISTA la nota del 26 marzo 2013 del Dott. Leonardo Valerio Noto, Ricercatore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Aerospaziale (Area Ingegneria Idraulica e Ambientale).

VISTO l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali del 4 maggio 2009

VISTO l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Aerospaziale del 6 marzo 2012;

VISTO il Decreto Direttoriale n° 35 del 11/06/2013;

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;

Sentita la relazione del Coordinatore della Commissione competente;

all'unanimità

DELIBERA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto e approvato seduta stante

7) **Proposta di istituzione delle strutture di raccordo**

Il prof. Mazzola illustra il documento che la Commissione Programmazione e Risorse Umane ha approvato e che di seguito si riporta:

LINEE GUIDA ALLA COSTITUZIONE DELLE STRUTTURE DI RACCORDO

Art. 1

Costituzione della Struttura di raccordo

1. In attuazione degli artt. 27, comma 4, e 33, comma 3, lett. c) dello Statuto, ciascun Dipartimento può concorrere alla costituzione di una o due Strutture di raccordo, in funzione dei corsi di studio di cui all' art. 35 comma 1 lettere a) e d) e dei relativi carichi didattici, nonché dell'erogazione di servizi comuni agli studenti. *(vedi note a fine testo)*

2. Nella delibera di costituzione ciascun Dipartimento indica i corsi di studio, di cui il medesimo è Dipartimento di riferimento, che intende affidare al coordinamento e alla razionalizzazione della Struttura, oppure indica i corsi di studio ai quali assicurare un numero consistente di docenti di riferimento e/o con carico didattico istituzionale, o ancora indica la presenza, nei propri corsi di studio, di discipline i cui docenti siano incardinati in dipartimenti componenti altra Struttura di raccordo, a cui partecipare senza conferire corsi di studio o assicurare un numero consistente di docenti di riferimento e/o con carico didattico istituzionale.

Art. 2

Condizioni della costituzione della Struttura di raccordo

1. Ciascun Dipartimento concorre alla costituzione della Struttura di raccordo sulla base di un programma di gestione dei corsi di studio in atto e di un progetto formativo più ampio.

2. Ciascun dipartimento partecipa al Consiglio della Struttura di raccordo con il Direttore di Dipartimento e una rappresentanza di docenti non superiore complessivamente al dieci per cento dei componenti docenti del Consiglio di Dipartimento, secondo la ripartizione delineata dall'art. 33, comma 3, lett. c) dello Statuto.

3. Nel caso di costituzione o di adesioni duali, il Direttore di Dipartimento partecipa ad entrambi i Consigli di Struttura. Il Consiglio di Dipartimento, sempre entro il limite complessivo del 10% di cui sopra, delibera la distribuzione della rappresentanza di docenti in seno ai due Consigli di Struttura, in misura proporzionale all'apporto didattico del Dipartimento ai corsi di studio coordinati da ciascuna Struttura. Nel caso in cui il Dipartimento partecipi alla Struttura di raccordo senza conferire corsi di studio e senza assicurare un numero consistente di docenti di riferimento e/o con carico didattico istituzionale, la partecipazione al Consiglio di Struttura è limitata al Direttore e a una aliquota pari al 10% della rappresentanza complessiva, troncata all'intero inferiore e, in ogni caso, non inferiore a una unità.

Art.3

Delibera di costituzione della Struttura di raccordo

1. L'iter di istituzione della Struttura di raccordo, deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, si conclude con delibera conforme dei Consigli dei Dipartimenti interessati, assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Nella delibera sono indicati il progetto formativo e il programma di gestione dei corsi di studio e dei servizi agli studenti, i Corsi di Studio affidati al coordinamento e alla razionalizzazione della Struttura di Raccordo, oppure il numero di docenti di riferimento e/o con carico didattico istituzionale assicurati dal Dipartimento, complessivamente non inferiore a cinque, con la specifica menzione dei corsi di studio nei quali risultano impegnati, o ancora le discipline dei propri corsi di studio i cui docenti sono incardinati in altri dipartimenti della Struttura di raccordo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. In prima applicazione, il termine per assumere la delibera di cui al comma 1 è fissato al 10 settembre 2013. In assenza di detta delibera, provvede d'ufficio il Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Elezione dei componenti docenti del Consiglio di Struttura di Raccordo

1. I Dipartimenti che partecipano alla costituzione di due Strutture di Raccordo preliminarmente definiscono la ripartizione della loro rappresentanza complessiva tra i Consigli delle due Strutture sulla base dei criteri definiti al precedente art. 2 comma 3. Il 10% è calcolato troncando all'intero inferiore. Per ciascuna delle due Strutture di Raccordo risulta definito il rapporto R tra il numero di rappresentanti destinato alla Struttura e il numero totale di rappresentanti. R è arrotondato per difetto (troncato) alla seconda cifra decimale.

2. L'elezione dei rappresentanti dei Coordinatori di Corso di Studio nel Consiglio di ciascuna Struttura di raccordo precede quella dei rappresentanti dei docenti componenti delle Giunte e l'elettorato passivo è costituito, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettere a) e d) dello Statuto, dai Coordinatori dei Corsi di Studio che il Dipartimento ha affidato alla Struttura per ogni azione di sua competenza. L'elettorato attivo è formato dai docenti dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Struttura e il collegio è unico. Ogni elettore esprime una preferenza, ma con voto pesato. Nel caso di Dipartimenti che partecipano alla Struttura in modo esclusivo, il peso è 1. Nel caso di Dipartimenti che partecipano alla costituzione anche di una seconda Struttura, il peso è R, come definito al comma precedente. Sono eletti i Coordinatori che conseguono il maggior numero di voti, entro il limite del 50% della rappresentanza complessiva spettante al Dipartimento dichiarato di riferimento per il Corso di Studio di cui essi sono Coordinatori. Il 50% è calcolato arrotondando (troncando) all'intero inferiore.

3. L'elezione dei rappresentanti dei docenti componenti le Giunte dei Dipartimenti nel Consiglio di Struttura di raccordo avviene in collegi coincidenti con i Dipartimenti che concorrono a costituire la Struttura. In ciascun Dipartimento, l'elettorato passivo è formato dai docenti componenti della Giunta di Dipartimento, ciascuno dei quali può partecipare a una sola Struttura. L'elettorato attivo è formato da tutti i docenti del Dipartimento, i quali esprimono una preferenza. Sono eletti i docenti che conseguono il maggior numero di voti entro il limite della rappresentanza complessiva spettante al Dipartimento della cui Giunta sono componenti, inclusi i Coordinatori già eletti.

4. Il rappresentante dei Coordinatori dimissionario dal Consiglio di Struttura viene sostituito dal primo non eletto dei Coordinatori dei Corsi di Studio di cui è di riferimento il Dipartimento in cui è incardinato il Corso di Studi del Coordinatore dimissionario; in mancanza, viene sostituito dal primo non eletto dei componenti della Giunta del Dipartimento; in ulteriore mancanza, non viene sostituito.

In caso di cessazione del Consiglio di Corso di Studi per accorpamento o per disattivazione del Corso, il Coordinatore decade dal Consiglio di Struttura e viene sostituito dal primo non eletto dei Coordinatori dei Corsi di Studio di cui è di riferimento il Dipartimento in cui è incardinato il Corso di Studio del Coordinatore decaduto; in mancanza, viene sostituito dal primo non eletto dei componenti della Giunta del Dipartimento; in ulteriore mancanza, non viene sostituito.

Il rappresentante dei Coordinatori dimissionario dalla carica di Coordinatore viene sostituito, per la durata residua del mandato dei componenti docenti del Consiglio di Struttura, dal primo non eletto dei Coordinatori dei Corsi di Studio di cui è di riferimento il Dipartimento in cui è incardinato il Corso di Studio del Coordinatore dimissionario o, in mancanza, dal nuovo Coordinatore del medesimo Corso di Studio.

Il componente della Giunta che si dimette dal Consiglio di Struttura viene sostituito dal primo non eletto dei docenti nel Dipartimento di appartenenza; in mancanza, non viene sostituito.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Rappresentante dei docenti nel Consiglio di Struttura che si dimette da componente della Giunta del Dipartimento di appartenenza decade dal Consiglio di Struttura e viene sostituito dal primo non eletto dei docenti del medesimo Dipartimento; in mancanza, non viene sostituito.

Il Consiglio della Struttura di raccordo opera validamente anche con rappresentanze ridotte o mancanti fino alla conclusione del mandato.

5. Il mandato dei componenti docenti del Consiglio di Struttura di raccordo è triennale.

=====
Art. 27 – Dipartimento

.....

4. I Dipartimenti concorrono alla costituzione delle Strutture di raccordo in funzione dei corsi di studio di cui all'art. 35 comma 1 lettere a) e d) e dei relativi carichi didattici nonché della erogazione di servizi comuni agli studenti. I Dipartimenti propongono l'istituzione dei corsi di studio e svolgono l'attività didattica di loro competenza per ciascun anno accademico, in attuazione della programmazione dell'offerta formativa effettuata dalla/e Strutturale di raccordo.

Art. 33 - Consiglio di struttura (versione in fase di pubblicazione sulla GURI)

.....

3. Il Consiglio della Struttura di raccordo è composto da:

a) il Presidente;

b) i Direttori di Dipartimento che vi partecipano;

c) una rappresentanza di docenti, pari al 10% dei componenti docenti del Consiglio del Dipartimento che concorre a costituire la/e Struttura/e di raccordo. Una parte fino alla metà è formata dai Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio di cui all'art. 36, comma 2, (escluse le scuole di specializzazione di area medica) sui quali la Struttura di raccordo esercita l'attività di cui all'art. 32, comma 3, dello Statuto e, ove previsto, secondo le previsioni del Regolamento elettorale, dal Coordinatore della Scuola di Dottorato di ricerca e da tre Direttori di Dipartimenti assistenziali. I Coordinatori dei Consigli di Corsi di studio e le figure equiparate sono eletti in un collegio unico dai docenti dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Struttura di raccordo. I corsi di specializzazione di area medica sono rappresentati da due Direttori eletti tra i Direttori delle scuole di specializzazione. La restante parte viene individuata tra la componente docente delle Giunte di Dipartimento mediante elezione che si svolge all'interno dei Dipartimenti e che rispecchia la proporzione tra i Consigli dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Struttura di raccordo;

d) una rappresentanza degli studenti afferenti alla Struttura di raccordo, in ragione delle peculiari competenze dell'organo, pari al 20 % del numero dei componenti del Consiglio, eletti in relazione ai diversi livelli dei corsi di studio e alla loro tipologia. Il mandato dura 2 anni.

Art. 35 - Offerta formativa

1. L'offerta formativa di Ateneo si articola in:

a. Corsi di Laurea e Laurea Magistrale;

b. Corsi di Dottorato di Ricerca;

c. Corsi di Master universitari di I e II livello;

d. Corsi di Specializzazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PROPOSTA DI ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE DI RACCORDO

A seguito delle deliberazioni assunte dai dipartimenti, degli incontri separati tenuti dai Proff. L. Dusonchet, F. Mazzola e A. Valenza, all'uopo incaricati dal Rettore nell'ambito dei Coordinatori delle Commissioni del CdA, del SA e di quella per l'adeguamento statutario, con i direttori dei dipartimenti proponenti le diverse Strutture di raccordo, nonché dell'esame delle proposte da parte della Commissione per l'attuazione della Statuto, è emersa la **proposta di istituire nell'Ateneo di Palermo cinque Strutture di Raccordo** aventi le seguenti denominazioni:

- **Scuola delle Scienze Sociali**
- **Scuola Politecnica**
- **Scuola delle Scienze Mediche** (*)
- **Scuola delle Scienze Umane** (**)
- **Scuola delle Scienze Pure e Applicate**

(*) Il Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi ha proposto la denominazione di **Facoltà di Medicina e Chirurgia**

(**) Il Dipartimento di Beni culturali – Studi culturali ha proposto la denominazione di **Scuola delle Scienze Umane e Sociali**

con le configurazioni di seguito riportate:

Scuola delle Scienze Sociali	
Dipartimenti	Tipologia di Afferenza
	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 20/6/13)
Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport	L-22 Scienze delle attività motorie e sportive
	LM-47 Management dello Sport e delle Attività Motorie
	LM-68 Scienze e Tecniche delle Attività Sportive
	LMG/01 Giurisprudenza
	Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 18/6/13)
Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche	L-15 Scienze del turismo
	L-37 Sviluppo economico e cooperazione internazionale
	Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 8/7/13)
Studi Europei Integrazioni Internazionali Diritti,Econ,Manag, Storia,Lingue e Culture (DEMS)	L-16 Scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e consulenza del lavoro
	LM-63 Scienze delle amministrazioni ed organizzazioni complesse
	LM-63 Sviluppo sostenibile delle organizzazioni pubbliche e private



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Psicologia	Conferimento del Corso di Studio (comunicazione del Direttore, in attesa di delibera)	
	LM-51	Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
Scienze Umanistiche	(comunicazione del Direttore, in attesa di delibera)	
	Afferenza come affinità culturale (il direttore + 1 docente nella quota degli componenti la giunta)	
Beni Culturali - Studi Culturali	(comunicazione del Direttore, in attesa di delibera)	
	Afferenza come affinità culturale (il direttore + 1 docente nella quota degli componenti la giunta)	

Scuola Politecnica		
Dipartimenti	Tipologia di Afferenza	
Architettura	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 27/06/13)	
	L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
	L-4	Disegno Industriale
	LM-4	Architettura (Sede Agrigento)
	LM-4	Architettura (Sede Palermo)
	LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
	LM-4	Ingegneria edile-architettura
Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale e dei Materiali	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 21/05/13)	
	Interclasse L-7 & L-23	Ingegneria Civile ed Edile
	L-7	Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio
	LM-20	Ingegneria Aerospaziale
	LM-23	Ingegneria Civile
	LM-24	Ingegneria dei Sistemi Edilizi
Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 16/06/13)	
	L-9	Ingegneria Chimica
	L-9	Ingegneria Gestionale
	L-8	Ingegneria Gestionale e Informatica
	L-8	Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni
	L-9	Ingegneria Meccanica
	LM-31	Ingegneria Gestionale
	LM-32	Ingegneria Informatica
	LM-33	Ingegneria Meccanica
	LM-22	Ingegneria Chimica
Energia, ingegneria dell'Informazione e modelli Matematici	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 20/06/13)	
	L-9	Ingegneria dell'Energia
	L-9	Ingegneria Elettrica (Caltanissetta)
	L-8	Ingegneria Elettronica
	LM-25	Ingegneria dell'Automazione
	LM-27	Ingegneria delle Telecomunicazioni
	LM-28	Ingegneria Elettrica
	LM-29	Ingegneria Elettronica
LM-30	Ingegneria Energetica e Nucleare	
Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche	Conferimento di sei Corsi di Studio (delibera 18/06/13)	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

	L-18	Economia e Amministrazione Aziendale
	L-33	Economia e Finanza
	L-41	Statistica per l'Analisi dei Dati
	LM-56	Scienze Economiche e Finanziarie
	LM-77	Scienze Economico-Aziendali
	LM-82	Scienze Statistiche
Scienze Agrarie e Forestali	Conferimento di due Corsi di Studio (delibera 24/6/13)	
	LM-69	Scienze delle produzioni e delle tecnologie agrarie
	LM-69	Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare
Matematica e Informatica	Il Dipartimento afferisce alla Scuola Politecnica con oltre 5 docenti di riferimento e/o con carico didattico istituzionale (delibera 18/6/13)	
Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare	(comunicazione del Direttore, in attesa di delibera) Afferenza come affinità culturale (il direttore + 1 docente nella quota degli componenti la giunta)	
Fisica e Chimica	(comunicazione del Direttore) Il Dipartimento si riserva di deliberare, una volta note le modalità di partecipazione di un dipartimento ad una seconda struttura, l'afferenza a questa Scuola, in alternativa a quella delle Scienze Mediche, tenuto conto che nel dipartimento sono presenti docenti di riferimento e/o con carico didattico aggiuntivo in Corsi di Studio di ambedue le scuole.	

Scuola delle Scienze Mediche (*)

(*) Il Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi ha deliberato (19/6/13) proposto per la Struttura di raccordo la denominazione di **Facoltà di Medicina e Chirurgia**

Dipartimenti	Tipologia di Afferenza	
	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 9/5/13)	
Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche	L/SNT2	Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)
	L/SNT2	Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica)
	LM-9	Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare
	LM-41	Medicina e chirurgia (Sede Caltanissetta)
	LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Biomedico di Medicina Interna e Specialistica	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 23 maggio 2013)	
	L/SNT1	Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)
Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi	Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 19 giugno 2013)	
	L/SNT2	Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)
	L/SNT3	Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante all'esercizio della professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico)
	L/SNT3	Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)
	LM-41	Medicina e chirurgia (sede Palermo)
Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile	Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 28 06 2013)	
	L/SNT4	Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche	Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 28 05 2013)	
	LM-46	Odontoiatria e protesi dentari
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche	(delibera del 19/6/13)	
	Il Dipartimento manifesta l'interesse a partecipare alla Scuola delle Scienze Mediche, avendo un numero non precisato di docenti di riferimento e/o con carico didattico istituzionale presso i corsi di studio incardinati in tale Scuola ed essendovi docenti dei dipartimenti dell'area medica impegnati nei corsi di studio afferenti al dipartimento.	
Fisica e Chimica	(comunicazione del Direttore)	
	Il Dipartimento si riserva di deliberare, una volta note le modalità di partecipazione di un dipartimento ad una seconda struttura, l'afferenza a questa Scuola, in alternativa a quella Politecnica, tenuto conto che nel dipartimento sono presenti docenti di riferimento e/o con carico didattico aggiuntivo in Corsi di Studio di ambedue la scuole.	

Scuola delle Scienze Umane^(**)		
^(**) Il Dipartimento di Beni culturali – Studi culturali ha proposto la denominazione di Scuola delle Scienze Umane e Sociali		
Dipartimenti	Tipologia di Afferenza	
Scienze Umanistiche	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 19/6/13)	
	L-10	Lettere
	Interclasse: L-11 & L-12	Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica - Italiano come lingua seconda
	L-5	Studi Storici e Filosofici
	LM-14	Filologia moderna e italianistica
	LM-37	Lingue e letterature moderne dell'Occidente e dell'Oriente
	LM-38	Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali
	LM-45	Musicologia
	LM-78	Scienze filosofiche
	LM-65	Teatro, cinema e spettacolo multimediale
Beni Culturali - Studi Culturali	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 8 maggio 2013)	
	L-1	Beni Culturali
	L-39	Scienze del Servizio Sociale
	L-20	Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni
	L-20	Scienze della comunicazione per le culture e le arti
	L-39	Servizio Sociale
	LM-2	Archeologia
	LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
	LM-81	Cooperazione e sviluppo
	LM-87	Servizio sociale e politiche sociali
	LM-89	Storia dell'arte
	LM-84	Studi storici, antropologici e geografici
LM-92	Teorie della comunicazione	
Psicologia	Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 22 05 2013)	
	L-19	Educazione di comunità
	L-19	Scienze dell'educazione
	L-24	Scienze e tecniche psicologiche
	LM-51	Psicologia clinica
	LM-51	Psicologia clinica dell'arco di vita
LM-57	Scienze della formazione continua	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

	LM-85	Scienze pedagogiche
Studi Europei Integrazioni Internazionali Diritti,Econ,Manag, Storia,Lingue e Culture (DEMS)	Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 8/7/13)	
	L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
	LM-52	Relazioni Internazionali per la cooperazione e lo sviluppo
Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport	Afferisce con docenti di supporto in vari corsi di studio (delibere 7/5/13 20/6/13)	
Architettura	Afferenza come affinità culturale, per la presenza, nei propri corsi di studio, di discipline i cui docenti sono incardinati in dipartimenti componenti la Scuola delle Scienze Umane (il direttore + 1 docente nella quota degli componenti la giunta) (delibera 20/6/13)	

Scuola delle Scienze Pure e Applicate

Dipartimenti	Tipologia di Afferenza	
	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 8/5/13)	
Fisica e Chimica	L-30	Scienze Fisiche
	LM-17	Fisica
	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali
	Conferimento di sette Corsi di Studio (delibera 24/6/13)	
Scienze Agrarie e Forestali	L-25	Agroingegneria
	L-25	Viticultura ed Enologia
	L-25	Scienze Forestali ed Ambientali
	L-25	Scienze e Tecnologie Agrarie
	LM-69	Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare
	LM-73	Scienze Forestali ed Ambientali
	LM-75	Riqualificazione ambientale e Ingegneria naturalistica
	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 18/6/13)	
Matematica e Informatica	L31	Informatica
	L-35	Matematica
	LM-40	Matematica
	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 08/05/2013)	
Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare	L-32	Scienze della Natura e dell'Ambiente
	L-34	Scienze Geologiche
	LM-6	Ecologia Marina
	LM-75	Scienze ambientali
	LM-60	Scienze della Natura
	LM-74	Scienze e Tecnologie Geologiche
Scienze e Tecnologie Biologiche	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 19/6/2013)	
	L-2	Biotechnologie



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Chimiche e Farmaceutiche	L-27	Chimica
	L-13	Scienze Biologiche
	LM-6	Biodiversità ed Evoluzione
	LM-6	Biologia cellulare e molecolare
	LM-6	Biologia della salute
	LM-6	Biologia ed Ecologia Vegetale
	LM-8	Bioteecnologie per l'Industria e per la Ricerca Scientifica
	LM-54	Chimica
	LM-13	Chimica e tecnologia farmaceutiche
	LM-13	Farmacia
DICAM	Afferenza come affinità culturale (il direttore + 1 docente nella quota degli componenti la giunta) (delibera 21/5/13)	
DICGIM	Afferenza come affinità culturale (il direttore + 1 docente nella quota degli componenti la giunta) (delibera 18/6/13)	
BIONEC	Il Dipartimento ha espresso la possibilità di partecipare alla Scuola delle Scienze Pure e Applicate, in quanto sono presenti tre docenti che insegnano a Farmacia (delibera 9/5/13)	

Segue un ampio dibattito, a cui prendono parte, tra gli altri:

- La Prof. Di Natale, dopo aver informato i presenti che il Dipartimento “Beni culturali e Studi culturali” modificherà la propria denominazione, fa presente che sarebbe auspicabile, anche alla luce dei colloqui intercorsi con i direttori degli altri Dipartimenti interessati, che sarebbe auspicabile l'introduzione della denominazione “Sociale” da aggiungere alla dizione “Scienze umane” per la relativa Scuola.
- La Prof. Aprile propone che l'identificazione dei nomi delle strutture sia effettuata in base ai Corsi svolti e sulla base anche dell'immagine data all'esterno. Fa presente, pertanto, che è necessario rivisitare l'offerta formativa e renderla più coerente con la nuova realtà.
- La Prof. Morello manifesta perplessità sulla doppia intitolazione “Sociale” per due Scuole.
- Il Prof. Spinelli propone di inserire il riferimento alle “biotecnologie” nella Scuola di Scienze pure ed applicate, in quanto si tratta di un riferimento che attribuisce maggiore attenzione ad un settore così innovativo.
- La Prof. Auteri condivide la proposta della Prof. Di Natale.
- La Dott. Cerroni non condivide la proposta di modifica della Scuola di “Scienze Pure ed Applicate” in “Biotecnologie e Scienze pure” in quanto determinerebbe maggiori problemi di identificazione per gli studenti.
- il Prof. Barone è favorevole alle modifiche di denominazioni delle Scuole, propone di modificare gli art. 3, IV delle linee guida in modo da invitare i Dipartimenti, che hanno optato per l'afferenza doppia, a deliberare sulla rappresentanza numerica con cui gli stessi intendono trovare rappresentanza nella seconda Scuola.
- Propone, altresì, di modificare l'art. 4, comma II con la dizione “ precede quella degli altri rappresentanti” in luogo di “ precede quella dei rappresentanti dei docenti componenti delle Giunte”
- Il Dott. Pace insiste sul fatto che la dizione “Sociale “ sia riservata ad una Scuola e non a due e precisamente alla “Scuola delle Scienze Umane”.

A conclusione del dibattito viene proposta la modifica all'art. 3 delle linee guida come di seguito riportato:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art.3

Delibera di costituzione della Struttura di raccordo

1. L'iter di **costituzione** della Struttura di raccordo, deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, si conclude con **delibera conforme di approvazione della presente proposta da parte dei Consigli dei Dipartimenti interessati**, assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Nella delibera sono indicati il progetto formativo e il programma di gestione dei corsi di studio e dei servizi agli studenti, i Corsi di Studio affidati al coordinamento e alla razionalizzazione della Struttura di Raccordo, oppure il numero di docenti di riferimento e/o con carico didattico istituzionale assicurati dal Dipartimento, complessivamente non inferiore a cinque, con la specifica menzione dei corsi di studio nei quali risultano impegnati, o ancora le discipline dei propri corsi di studio i cui docenti sono incardinati in altri dipartimenti della Struttura di raccordo.

2. In prima applicazione, il termine per assumere la delibera di cui al comma 1 è fissato al **10 settembre 2013**. In assenza di detta delibera, provvede d'ufficio il Consiglio di Amministrazione. **Entro lo stesso termine, con la medesima delibera, i Dipartimenti determinano, in caso di afferenze duali, la rispettiva rappresentanza proporzionale nei Consigli di Struttura.**

In merito alla seconda parte del documento riguardante la proposta di istituzione delle strutture di raccordo, il Rettore propone, innanzitutto, che si modifichi il testo in "proposta di **costituzione** delle strutture di raccordo", dal momento che l'istituzione sarà definita dal Consiglio di Amministrazione a seguito delle predette deliberazioni dipartimentali.

Il Rettore propone inoltre che il Senato esprima parere favorevole alla costituzione di cinque Strutture di Raccordo e che la decisione sulle denominazioni delle stesse venga differita alla fase di formale istituzione.

In ogni caso e preliminarmente, il Rettore osserva che, così come emerso nel corso del predetto dibattito, per le denominazioni di Scuola Politecnica e Scuola di Medicina e Chirurgia vi sia una condivisione unanime mentre la stessa non risulta per le denominazioni delle altre tre scuole.

In particolare:

- per la "Scuola delle Scienze Umane" si propone, in alternativa, quella di "Scuola delle Scienze Umane e Sociali";
- per la "Scuola delle Scienze Pure e Applicate" si propongono, in alternativa, "Scuola di Scienze" ovvero "Scuola di Biotecnologie e di Scienze Pure e Applicate".
- nella denominazione "Scuola delle Scienze Sociali" non si ravvedono le identità culturali delle aree afferenti.

IL SENATO ACCADEMICO

Visto lo Statuto;

Vista la proposta della Commissione Programmazione e Risorse Umane;

A seguito di ampio dibattito;

Udito il Rettore;

All'unanimità

DELIBERA

- Di approvare le linee guida alla costituzione delle strutture di raccordo nella formulazione di seguito riportata:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

LINEE GUIDA ALLA COSTITUZIONE DELLE STRUTTURE DI RACCORDO

Art. 1

Costituzione della Struttura di raccordo

1. In attuazione degli artt. 27, comma 4, e 33, comma 3, lett. c) dello Statuto, ciascun Dipartimento può concorrere alla costituzione di una o due Strutture di raccordo, in funzione dei corsi di studio di cui all' art. 35 comma 1 lettere a) e d) e dei relativi carichi didattici, nonché dell'erogazione di servizi comuni agli studenti. *(vedi note a fine testo)*
2. Nella delibera di costituzione ciascun Dipartimento indica i corsi di studio, di cui il medesimo è Dipartimento di riferimento, che intende affidare al coordinamento e alla razionalizzazione della Struttura, oppure indica i corsi di studio ai quali assicurare un numero consistente di docenti di riferimento e/o con carico didattico istituzionale, o ancora indica la presenza, nei propri corsi di studio, di discipline i cui docenti siano incardinati in dipartimenti componenti altra Struttura di raccordo, a cui partecipare senza conferire corsi di studio o assicurare un numero consistente di docenti di riferimento e/o con carico didattico istituzionale.

Art. 2

Condizioni della costituzione della Struttura di raccordo

1. Ciascun Dipartimento concorre alla costituzione della Struttura di raccordo sulla base di un programma di gestione dei corsi di studio in atto e di un progetto formativo più ampio.
2. Ciascun dipartimento partecipa al Consiglio della Struttura di raccordo con il Direttore di Dipartimento e una rappresentanza di docenti non superiore complessivamente al dieci per cento dei componenti docenti del Consiglio di Dipartimento, secondo la ripartizione delineata dall'art. 33, comma 3, lett. c) dello Statuto.
3. Nel caso di costituzione o di adesioni duali, il Direttore di Dipartimento partecipa ad entrambi i Consigli di Struttura. Il Consiglio di Dipartimento, sempre entro il limite complessivo del 10% di cui sopra, delibera la distribuzione della rappresentanza di docenti in seno ai due Consigli di Struttura, in misura proporzionale all'apporto didattico del Dipartimento ai corsi di studio coordinati da ciascuna Struttura. Nel caso in cui il Dipartimento partecipi alla Struttura di raccordo senza conferire corsi di studio e senza assicurare un numero consistente di docenti di riferimento e/o con carico didattico istituzionale, la partecipazione al Consiglio di Struttura è limitata al Direttore e a una aliquota pari al 10% della rappresentanza complessiva, troncata all'intero inferiore e, in ogni caso, non inferiore a una unità.

Art.3

Delibera di costituzione della Struttura di raccordo

1. L'iter di costituzione della Struttura di raccordo, deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, si conclude con **delibera conforme di approvazione della presente proposta da parte dei Consigli dei Dipartimenti interessati**, assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Nella delibera sono indicati il progetto formativo e il programma di gestione dei corsi di studio e dei servizi agli studenti, i Corsi di Studio affidati al coordinamento e alla razionalizzazione della Struttura di Raccordo, oppure il numero di docenti di riferimento e/o con carico didattico istituzionale assicurati dal Dipartimento, complessivamente non inferiore a cinque, con la specifica menzione dei corsi di studio nei quali risultano impegnati, o ancora le discipline dei propri corsi di studio i cui docenti sono incardinati in altri dipartimenti della Struttura di raccordo.
2. In prima applicazione, il termine per assumere la delibera di cui al comma 1 è fissato al **10 settembre 2013**. In assenza di detta delibera, provvede d'ufficio il Consiglio di Amministrazione. **Entro lo stesso termine, con la medesima delibera, i Dipartimenti determinano, in caso di afferenze duali, la rispettiva rappresentanza proporzionale nei Consigli di Struttura.**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 4

Elezione dei componenti docenti del Consiglio di Struttura di Raccordo

1. I Dipartimenti che partecipano alla costituzione di due Strutture di Raccordo preliminarmente definiscono la ripartizione della loro rappresentanza complessiva tra i Consigli delle due Strutture sulla base dei criteri definiti al precedente art. 2 comma 3. Il 10% è calcolato troncando all'intero inferiore. Per ciascuna delle due Strutture di Raccordo risulta definito il rapporto R tra il numero di rappresentanti destinato alla Struttura e il numero totale di rappresentanti. R è arrotondato per difetto (troncato) alla seconda cifra decimale.

2. L'elezione dei rappresentanti dei Coordinatori di Corso di Studio nel Consiglio di ciascuna Struttura di raccordo precede quella dei rappresentanti dei docenti componenti delle Giunte e l'elettorato passivo è costituito, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettere a) e d) dello Statuto, dai Coordinatori dei Corsi di Studio che il Dipartimento ha affidato alla Struttura per ogni azione di sua competenza. L'elettorato attivo è formato dai docenti dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Struttura e il collegio è unico. Ogni elettore esprime una preferenza, ma con voto pesato. Nel caso di Dipartimenti che partecipano alla Struttura in modo esclusivo, il peso è 1. Nel caso di Dipartimenti che partecipano alla costituzione anche di una seconda Struttura, il peso è R, come definito al comma precedente. Sono eletti i Coordinatori che conseguono il maggior numero di voti, entro il limite del 50% della rappresentanza complessiva spettante al Dipartimento dichiarato di riferimento per il Corso di Studio di cui essi sono Coordinatori. Il 50% è calcolato arrotondando (troncando) all'intero inferiore.

3. L'elezione dei rappresentanti dei docenti componenti le Giunte dei Dipartimenti nel Consiglio di Struttura di raccordo avviene in collegi coincidenti con i Dipartimenti che concorrono a costituire la Struttura. In ciascun Dipartimento, l'elettorato passivo è formato dai docenti componenti della Giunta di Dipartimento, ciascuno dei quali può partecipare a una sola Struttura. L'elettorato attivo è formato da tutti i docenti del Dipartimento, i quali esprimono una preferenza. Sono eletti i docenti che conseguono il maggior numero di voti entro il limite della rappresentanza complessiva spettante al Dipartimento della cui Giunta sono componenti, inclusi i Coordinatori già eletti.

4. Il rappresentante dei Coordinatori dimissionario dal Consiglio di Struttura viene sostituito dal primo non eletto dei Coordinatori dei Corsi di Studio di cui è di riferimento il Dipartimento in cui è incardinato il Corso di Studi del Coordinatore dimissionario; in mancanza, viene sostituito dal primo non eletto dei componenti della Giunta del Dipartimento; in ulteriore mancanza, non viene sostituito.

In caso di cessazione del Consiglio di Corso di Studi per accorpamento o per disattivazione del Corso, il Coordinatore decade dal Consiglio di Struttura e viene sostituito dal primo non eletto dei Coordinatori dei Corsi di Studio di cui è di riferimento il Dipartimento in cui è incardinato il Corso di Studio del Coordinatore decaduto; in mancanza, viene sostituito dal primo non eletto dei componenti della Giunta del Dipartimento; in ulteriore mancanza, non viene sostituito.

Il rappresentante dei Coordinatori dimissionario dalla carica di Coordinatore viene sostituito, per la durata residua del mandato dei componenti docenti del Consiglio di Struttura, dal primo non eletto dei Coordinatori dei Corsi di Studio di cui è di riferimento il Dipartimento in cui è incardinato il Corso di Studio del Coordinatore dimissionario o, in mancanza, dal nuovo Coordinatore del medesimo Corso di Studio.

Il componente della Giunta che si dimette dal Consiglio di Struttura viene sostituito dal primo non eletto dei docenti nel Dipartimento di appartenenza; in mancanza, non viene sostituito.

Il Rappresentante dei docenti nel Consiglio di Struttura che si dimette da componente della Giunta del Dipartimento di appartenenza decade dal Consiglio di Struttura e viene sostituito



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

dal primo non eletto dei docenti del medesimo Dipartimento; in mancanza, non viene sostituito.

Il Consiglio della Struttura di raccordo opera validamente anche con rappresentanze ridotte o mancanti fino alla conclusione del mandato.

5. Il mandato dei componenti docenti del Consiglio di Struttura di raccordo è triennale.

=====
Art. 27 – Dipartimento

.....

4. I Dipartimenti concorrono alla costituzione delle Strutture di raccordo in funzione dei corsi di studio di cui all'art. 35 comma 1 lettere a) e d) e dei relativi carichi didattici nonché della erogazione di servizi comuni agli studenti. I Dipartimenti propongono l'istituzione dei corsi di studio e svolgono l'attività didattica di loro competenza per ciascun anno accademico, in attuazione della programmazione dell'offerta formativa effettuata dalla/e Strutturale di raccordo.

Art. 33 - Consiglio di struttura (versione in fase di pubblicazione sulla GURI)

.....

3. Il Consiglio della Struttura di raccordo è composto da:

a) il Presidente;

b) i Direttori di Dipartimento che vi partecipano;

c) una rappresentanza di docenti, pari al 10% dei componenti docenti del Consiglio del Dipartimento che concorre a costituire la/e Struttura/e di raccordo. Una parte fino alla metà è formata dai Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio di cui all'art. 36, comma 2, (escluse le scuole di specializzazione di area medica) sui quali la Struttura di raccordo esercita l'attività di cui all'art. 32, comma 3, dello Statuto e, ove previsto, secondo le previsioni del Regolamento elettorale, dal Coordinatore della Scuola di Dottorato di ricerca e da tre Direttori di Dipartimenti assistenziali. I Coordinatori dei Consigli di Corsi di studio e le figure equiparate sono eletti in un collegio unico dai docenti dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Struttura di raccordo. I corsi di specializzazione di area medica sono rappresentati da due Direttori eletti tra i Direttori delle scuole di specializzazione. La restante parte viene individuata tra la componente docente delle Giunte di Dipartimento mediante elezione che si svolge all'interno dei Dipartimenti e che rispecchia la proporzione tra i Consigli dei Dipartimenti che concorrono a costituire la Struttura di raccordo;

d) una rappresentanza degli studenti afferenti alla Struttura di raccordo, in ragione delle peculiari competenze dell'organo, pari al 20 % del numero dei componenti del Consiglio, eletti in relazione ai diversi livelli dei corsi di studio e alla loro tipologia. Il mandato dura 2 anni.

Art. 35 - Offerta formativa

1. L'offerta formativa di Ateneo si articola in:

a. Corsi di Laurea e Laurea Magistrale;

b. Corsi di Dottorato di Ricerca;

c. Corsi di Master universitari di I e II livello;

d. Corsi di Specializzazione.

- Di esprimere parere favorevole alla costituzione di cinque strutture di raccordo con le configurazioni di seguito riportate:

Scuola delle Scienze Sociali	
Dipartimenti	Tipologia di Afferenza



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 20/6/13)	
	L-22	Scienze delle attività motorie e sportive
	LM-47	Management dello Sport e delle Attività Motorie
	LM-68	Scienze e Tecniche delle Attività Sportive
	LMG/01	Giurisprudenza
Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche	Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 18/6/13)	
	L-15	Scienze del turismo
	L-37	Sviluppo economico e cooperazione internazionale
Studi Europei Integrazioni Internazionali Diritti, Econ, Manag, Storia, Lingue e Culture (DEMS)	Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 8/7/13)	
	L-16	Scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e consulenza del lavoro
	LM-63	Scienze delle amministrazioni ed organizzazioni complesse
	LM-63	Sviluppo sostenibile delle organizzazioni pubbliche e private
Psicologia	Conferimento del Corso di Studio (comunicazione del Direttore, in attesa di delibera)	
	LM-51	Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
Scienze Umanistiche	(comunicazione del Direttore, in attesa di delibera)	
	Afferenza come affinità culturale (il direttore + 1 docente nella quota degli componenti la giunta)	
Beni Culturali - Studi Culturali	(comunicazione del Direttore, in attesa di delibera)	
	Afferenza come affinità culturale (il direttore + 1 docente nella quota degli componenti la giunta)	

Scuola Politecnica		
	Tipologia di Afferenza	
Dipartimenti	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 27/06/13)	
	L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
	L-4	Disegno Industriale
	LM-4	Architettura (Sede Agrigento)
	LM-4	Architettura (Sede Palermo)
	LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
	LM-4	Ingegneria edile-architettura
	Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale e dei Materiali	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 21/05/13)
Interclasse L-7 & L-23		Ingegneria Civile ed Edile
L-7		Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio
LM-20		Ingegneria Aerospaziale
LM-23		Ingegneria Civile
LM-24		Ingegneria dei Sistemi Edilizi
LM-35		Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica,	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 16/06/13)	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Meccanica	L-9	Ingegneria Chimica
	L-9	Ingegneria Gestionale
	L-8	Ingegneria Gestionale e Informatica
	L-8	Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni
	L-9	Ingegneria Meccanica
	LM-31	Ingegneria Gestionale
	LM-32	Ingegneria Informatica
	LM-33	Ingegneria Meccanica
LM-22	Ingegneria Chimica	
Energia, ingegneria dell'Informazione e modelli Matematici	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 20/06/13)	
	L-9	Ingegneria dell'Energia
	L-9	Ingegneria Elettrica (Caltanissetta)
	L-8	Ingegneria Elettronica
	LM-25	Ingegneria dell'Automazione
	LM-27	Ingegneria delle Telecomunicazioni
	LM-28	Ingegneria Elettrica
	LM-29	Ingegneria Elettronica
LM-30	Ingegneria Energetica e Nucleare	
Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche	Conferimento di sei Corsi di Studio (delibera 18/06/13)	
	L-18	Economia e Amministrazione Aziendale
	L-33	Economia e Finanza
	L-41	Statistica per l'Analisi dei Dati
	LM-56	Scienze Economiche e Finanziarie
	LM-77	Scienze Economico-Aziendali
	LM-82	Scienze Statistiche
Scienze Agrarie e Forestali	Conferimento di due Corsi di Studio (delibera 24/6/13)	
	LM-69	Scienze delle produzioni e delle tecnologie agrarie
	LM-69	Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare
Matematica e Informatica	Il Dipartimento afferisce alla Scuola Politecnica con oltre 5 docenti di riferimento e/o con carico didattico istituzionale (delibera 18/6/13)	
Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare	(comunicazione del Direttore, in attesa di delibera) Afferenza come affinità culturale (il direttore + 1 docente nella quota degli componenti la giunta)	
Fisica e Chimica	(comunicazione del Direttore) Il Dipartimento si riserva di deliberare, una volta note le modalità di partecipazione di un dipartimento ad una seconda struttura, l'afferenza a questa Scuola, in alternativa a quella delle Scienze Mediche, tenuto conto che nel dipartimento sono presenti docenti di riferimento e/o con carico didattico aggiuntivo in Corsi di Studio di ambedue le scuole.	

Scuola delle Scienze Mediche ^(*)

^(*) Il Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi ha deliberato (19/6/13) proposto per la Struttura di raccordo la denominazione di **Facoltà di Medicina e Chirurgia**

Dipartimenti	Tipologia di Afferenza
---------------------	------------------------



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 9/5/13)	
	L/SNT2	Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)
	L/SNT2	Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica)
	LM-9	Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare
	LM-41	Medicina e chirurgia (Sede Caltanissetta)
	LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Biomedico di Medicina Interna e Specialistica	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 23 maggio 2013)	
	L/SNT1	Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)
Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi	Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 19 giugno 2013)	
	L/SNT2	Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)
	L/SNT3	Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante all'esercizio della professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico)
	L/SNT3	Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)
	LM-41	Medicina e chirurgia (sede Palermo)
Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile	Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 28 06 2013)	
	L/SNT4	Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)
Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche	Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 28 05 2013)	
	LM-46	Odontoiatria e protesi dentari
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche	(delibera del 19/6/13)	
	Il Dipartimento manifesta l'interesse a partecipare alla Scuola delle Scienze Mediche, avendo un numero non precisato di docenti di riferimento e/o con carico didattico istituzionale presso i corsi di studio incardinati in tale Scuola ed essendovi docenti dei dipartimenti dell'area medica impegnati nei corsi di studio afferenti al dipartimento.	
Fisica e Chimica	(comunicazione del Direttore)	
	Il Dipartimento si riserva di deliberare, una volta note le modalità di partecipazione di un dipartimento ad una seconda struttura, l'afferenza a questa Scuola, in alternativa a quella Politecnica, tenuto conto che nel dipartimento sono presenti docenti di riferimento e/o con carico didattico aggiuntivo in Corsi di Studio di ambedue la scuole.	

Scuola delle Scienze Umane^(*)

(*) Il Dipartimento di Beni culturali – Studi culturali ha proposto la denominazione di **Scuola delle Scienze Umane e Sociali**

Dipartimenti	Tipologia di Afferenza
---------------------	------------------------



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 19/6/13)	
Scienze Umanistiche	L-10	Lettere
	Interclasse: L-11 & L-12	Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica - Italiano come lingua seconda
	L-5	Studi Storici e Filosofici
	LM-14	Filologia moderna e italianistica
	LM-37	Lingue e letterature moderne dell'Occidente e dell'Oriente
	LM-38	Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali
	LM-45	Musicologia
	LM-78	Scienze filosofiche
	LM-65	Teatro, cinema e spettacolo multimediale
	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 8 maggio 2013)	
Beni Culturali - Studi Culturali	L-1	Beni Culturali
	L-39	Scienze del Servizio Sociale
	L-20	Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni
	L-20	Scienze della comunicazione per le culture e le arti
	L-39	Servizio Sociale
	LM-2	Archeologia
	LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
	LM-81	Cooperazione e sviluppo
	LM-87	Servizio sociale e politiche sociali
	LM-89	Storia dell'arte
	LM-84	Studi storici, antropologici e geografici
	LM-92	Teorie della comunicazione
	Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 22 05 2013)	
Psicologia	L-19	Educazione di comunità
	L-19	Scienze dell'educazione
	L-24	Scienze e tecniche psicologiche
	LM-51	Psicologia clinica
	LM-51	Psicologia clinica dell'arco di vita
	LM-57	Scienze della formazione continua
	LM-85	Scienze della formazione primaria
	LM-85	Scienze pedagogiche
Studi Europei Integrazioni Internazionali Diritti,Econ,Manag, Storia,Lingue e Culture (DEMS)	Conferimento dei Corsi di Studio (delibera 8/7/13)	
	L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali
	LM-52	Relazioni Internazionali per la cooperazione e lo sviluppo
Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport	Afferisce con docenti di supporto in vari corsi di studio (delibere 7/5/13 20/6/13)	
Architettura	Afferenza come affinità culturale, per la presenza, nei propri corsi di studio, di discipline i cui docenti sono incardinati in dipartimenti componenti la Scuola delle Scienze Umane (il direttore + 1 docente nella quota degli componenti la giunta) (delibera 20/6/13)	

Scuola delle Scienze Pure e Applicate

	Tipologia di Afferenza
Dipartimenti	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 8/5/13)
Fisica e Chimica	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

	LM-17	Fisica
	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali
	Conferimento di sette Corsi di Studio (delibera 24/6/13)	
Scienze Agrarie e Forestali	L-25	Agroingegneria
	L-25	Viticultura ed Enologia
	L-25	Scienze Forestali ed Ambientali
	L-25	Scienze e Tecnologie Agrarie
	LM-69	Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare
	LM-73	Scienze Forestali ed Ambientali
	LM-75	Riqualficazione ambientale e Ingegneria naturalistica
	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 18/6/13)	
Matematica e Informatica	L31	Informatica
	L-35	Matematica
	LM-40	Matematica
	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 08/05/2013)	
Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare	L-32	Scienze della Natura e dell'Ambiente
	L-34	Scienze Geologiche
	LM-6	Ecologia Marina
	LM-75	Scienze ambientali
	LM-60	Scienze della Natura
	LM-74	Scienze e Tecnologie Geologiche
	Conferimento di tutti i Corsi di Studio (delibera 19/6/2013)	
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche	L-2	Biotechnologie
	L-27	Chimica
	L-13	Scienze Biologiche
	LM-6	Biodiversità ed Evoluzione
	LM-6	Biologia cellulare e molecolare
	LM-6	Biologia della salute
	LM-6	Biologia ed Ecologia Vegetale
	LM-8	Biotechnologie per l'Industria e per la Ricerca Scientifica
	LM-54	Chimica
	LM-13	Chimica e tecnologia farmaceutiche
	LM-13	Farmacia
DICAM	Afferenza come affinità culturale (il direttore + 1 docente nella quota degli componenti la giunta) (delibera 21/5/13)	
DICGIM	Afferenza come affinità culturale (il direttore + 1 docente nella quota degli componenti la giunta) (delibera 18/6/13)	
BIONEC	Il Dipartimento ha espresso la possibilità di partecipare alla Scuola delle Scienze Pure e Applicate, in quanto sono presenti tre docenti che insegnano a Farmacia (delibera 9/5/13)	

- di rinviare il proprio parere sulle denominazioni delle Scuole alla definizione della formale fase di istituzione che sarà formulata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in data successiva al 10/09/2013 e comunque non oltre il 30/09/2013.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Letto ed approvato seduta stante

8) Regolamento Generale d'Ateneo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con la delibera n. 13 del 18/04/2013 il Senato Accademico nell'approvare in via preliminare il testo del Regolamento Generale di Ateneo ha altresì invitato al Direttore Generale ad effettuare una revisione formale del testo, per semplificare talune procedure amministrative nonché di prevedere l'applicazione della normativa comunitaria per la gestione dei Fondi di provenienza dell'UE.

Il Consiglio di Amministrazione, successivamente, con delibera n. 5 del 17 giugno 2013, ha approvato alcune modifiche al suddetto testo che di seguito vengono riportate ed evidenziate nel testo.

Si propone, pertanto, che il Senato Accademico, prenda atto delle successive modifiche esitate dal Consiglio e

DELIBERI

di approvare il Regolamento Generale di Ateneo nella seguente formulazione:

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO
<p style="text-align:center">TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align:center">Art.1 Finalità</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione dello Statuto e le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Università degli Studi di Palermo, di seguito detta Università.2. Le norme del presente Regolamento si applicano in tutti i casi in cui non sia prevista una disciplina specifica. Nello specifico, nel quadro dello sviluppo dei programmi d'insegnamento e di ricerca europei e internazionali, l'Università esercita la propria autonomia programmatica e gestionale nell'utilizzazione dei contributi finanziari dell'Unione Europea e di altre istituzioni internazionali, nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale, anche in deroga alle norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.3. Il Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168, entrerà in vigore quindici giorni dopo l'emanazione del relativo decreto da parte del Rettore. <p style="text-align:center">Art. 2 Informazione, comunicazione, diritto di accesso e sicurezza dei dati</p> <ol style="list-style-type: none">1. In attuazione dei principi di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa e in applicazione dell'art. 6 dello Statuto, l'Università promuove sia la comunicazione esterna, rivolta ai cittadini, alla collettività e agli altri enti, sia la comunicazione interna rivolta agli studenti, al personale tecnico amministrativo e bibliotecario, docente e ai collaboratori di ricerca dell'Ateneo.2. L'Università provvede alla pubblicazione degli atti regolamentari e delle deliberazioni degli organi di governo sul proprio sito WEB e cura l'informazione attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet di notizie in merito alle proprie attività, in ottemperanza alle



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

previsioni normative in materia di trasparenza.

3. L'Università riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi in proprio possesso con le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa disciplinante la materia. L'Università organizza, inoltre, le informazioni ed i dati in suo possesso mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne la diffusione nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti d'Ateneo in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.

TITOLO II

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 3 Principi generali

1. L'Università adotta, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, tutte le iniziative idonee a rendere effettivo il diritto allo studio in ottemperanza ai principi di uguaglianza e di libero accesso all'istruzione superiore sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione.
2. L'Università degli Studi di Palermo contribuisce a garantire agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti degli studi e di rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale che di fatto impediscono la piena realizzazione del diritto allo studio.
3. **Per gli studenti che, in attesa dell'accoglimento della domanda di cambiamento di sesso da parte del tribunale e di conseguenza della rettifica dello stesso da parte dell'ufficio anagrafe, richiedono l'aggiornamento dei loro dati, è previsto, previa presentazione di apposita certificazione e consegna del precedente libretto, il rilascio da parte della competente segreteria studenti di un nuovo libretto universitario, recante il nome scelto dallo studente, per uso esclusivamente interno che, sotto la personale responsabilità dello stesso, non potrà essere utilizzato al di fuori dell'ambito universitario.**

Art. 4 Ambiti di intervento

1. L'Università in conformità alla normativa vigente:
 - a) concede l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi;
 - b) organizza i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi;
 - c) promuove le attività di servizio, di orientamento e di tutorato delle associazioni, delle cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
 - d) agevola la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche, laboratori e sale studio;
 - e) promuove corsi per studenti part time, disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento;
 - f) promuove, sostiene e pubblica attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni avvalendosi, altresì, delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attività di servizio svolte da quest'ultime;
 - g) cura l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione, con particolare attenzione ai programmi dell'Unione europea e internazionali e pubblica gli interventi in materia di diritto agli studi universitari;
 - h) promuove la mobilità degli studenti ed i programmi di interscambio che possono



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

avere validità ai fini dei corsi di studio, con altre università e con istituzioni assimilate sia italiane sia estere, anche nell'ambito di programmi europei e internazionali, in conformità delle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;

- i) sostiene le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative;
- j) promuove la formazione post-laurea e permanente;
- k) assicura forme di assistenza agli studenti con disabilità iscritti all' Ateneo, a norma della L. 17/1999.

Art. 5 Esonero dal pagamento delle tasse universitarie

1. L'Università prevede l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi e/o tasse universitarie a favore di studenti che possiedono specifici requisiti di reddito e merito ma che non hanno le risorse finanziarie indispensabili alla prosecuzione degli studi.
2. Per lo studente che si iscriva dopo un periodo di interruzione degli studi è previsto il pagamento, per gli anni accademici in cui non sia risultato iscritto, di un diritto omnicomprensivo in misura fissa, oltre alle tasse ed ai contributi previsti per l'anno accademico in corso, al fine di incentivare il conseguimento del titolo di studio.
3. Gli organi di governo potranno prevedere ulteriori benefici, in conformità alle disposizioni vigenti, a favore di studenti che si trovino in particolari condizioni, ritenute meritevoli di tutela.

Art. 6 Contributi

1. L'Università può prevedere, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio, interventi finanziari a favore degli studenti diretti a:
 - a) assistere i nuclei familiari meno abbienti nelle spese di mantenimento della prole impegnata negli studi universitari;
 - b) attenuare la disuguaglianza economica tra studenti in sede, da una parte e studenti pendolari e fuori sede dall'altra .
 - c) incentivare gli studenti pendolari e fuori sede alla frequenza delle lezioni
2. Le modalità di erogazione e l'entità dei contributi sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 7 Agevolazioni alla frequenza ai corsi

1. Per promuovere l'iscrizione e l'accesso alle istituzioni universitarie di studenti part time l'Università demanda ai Regolamenti didattici di ogni Corso di studio la possibilità di prevedere specifiche forme di attribuzione di crediti formativi universitari a studenti che non possano frequentare per qualsiasi ragione nonché apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti impediti alla frequenza.
2. La frequenza è comunque obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti didattici.

Art. 8 Mobilità studentesca e riconoscimento periodi di studio compiuti all'estero

1. Nel rispetto della normativa vigente, l'Università aderisce a programmi di mobilità studentesca, nell'ottica della promozione dell'interscambio culturale tra studenti appartenenti ad atenei italiani e stranieri.
2. Con appositi Regolamenti sono disciplinate le modalità di svolgimento dei suddetti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

programmi, nel rispetto dei principi enunciati nel Regolamento didattico di Ateneo

Art. 9 Orientamento e tutorato

1. L'Università organizza attività di orientamento e tutorato secondo le modalità dettate dai relativi regolamenti cui si fa espresso rinvio, al fine di assicurare assistenza e sostegno agli studenti, prevenendo la dispersione ed il ritardo nel compimento degli studi.

Art. 10 Attività a tempo parziale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, l'Università, con propri regolamenti, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica, può disciplinare forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.
2. Un apposito Regolamento disciplina le modalità di espletamento dell'attività e di selezione degli studenti, in conformità alla normativa vigente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ELETTORALI GENERALI

Art. 11 Norme generali e comuni

1. In tutte le elezioni, laddove non sia diversamente disciplinato, nel caso in cui vi sia parità di voti conseguiti dai candidati, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Nelle elezioni delle componenti studentesche, in caso di parità di voti la prevalenza è accordata sulla base della data di iscrizione al corso di studio e, in subordine, della maggiore età.
2. Le funzioni di Decano, per ogni organo di riferimento, sono assunte dal professore di prima fascia che ha maggiore anzianità di nomina in ruolo. Qualora il Decano sia candidato oppure impedito per altra causa, le funzioni vengono assunte dal professore di prima fascia che segue in ordine di anzianità.
3. Nessun candidato può far parte delle Commissioni elettorali e dei seggi.
4. Fermo restando quanto disposto dai relativi regolamenti di Ateneo, la mancata designazione o elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento, salvo che il numero dei membri non designati o non eletti sia superiore alla metà dei componenti dell'organo medesimo.
5. Sono eleggibili gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio dell'Ateneo, ad esclusione degli iscritti ai Master di I e II livello. Il mandato è di durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Art. 12 Indizione e svolgimento delle elezioni

1. Ferme restando le disposizioni in materia di elezioni previste dallo Statuto e dai singoli Regolamenti elettorali, le elezioni degli organi e delle rappresentanze vengono indette almeno trenta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento.
2. La presentazione delle candidature deve avvenire nei tempi e nelle modalità previste dal



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Regolamento elettorale. Lo svolgimento delle elezioni deve precedere di almeno trenta giorni la scadenza del mandato, salvo che non sia previsto diversamente dal bando.

Art. 13 Sostituzione

1. Nei casi di decadenza dell'eletto, conseguente alla sopravvenuta carenza dei requisiti di eleggibilità o a qualsiasi altra causa, si procede alla sostituzione secondo le modalità indicate nel relativo regolamento elettorale **nei relativi regolamenti**.
2. Ove non vi sia alcuna disposizione in materia si provvede alla nomina del primo candidato non eletto. Se l'elezione è avvenuta col sistema delle liste si provvede alla nomina del primo dei non eletti appartenente alla stessa lista.
3. Laddove non vi siano altri candidati, ovvero altri candidati appartenenti alla stessa lista, si procede ad indire nuove elezioni.
4. Nella prima adunanza successiva, l'organo collegiale prende atto della sostituzione e della nuova composizione.
5. I soggetti subentrati svolgono le funzioni per il periodo di mandato che ancora residua, nel caso di componenti elettivi di organi collegiali.

Art. 14 Proroga del mandato, decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Nel caso di scadenza prima del rinnovo dell'organo, il mandato è prorogato solo per motivi eccezionali.
2. Nel caso di dimissioni o di decadenza dalla carica elettiva, la sostituzione avviene a norma dell'art. 13 del presente Regolamento.
3. Nel caso di decadenza degli organi delle strutture didattiche e di ricerca, il Rettore può compiere personalmente o tramite delegato gli atti urgenti di competenza dell'organo.
4. La presente disposizione si applica sia agli organi collegiali sia agli organi monocratici dell'Ateneo.

TITOLO IV **ORGANI DI ATENEO**

CAPO I NORME GENERALI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 15 Deleghe

1. La delega di poteri relativi ad un organo è formalizzata in uno specifico provvedimento amministrativo, adottato nelle forme ordinarie.
2. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento può comunque compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate.

Art. 16 Provvedimenti d'urgenza e ratifiche

1. In caso di urgenza il Rettore, il Direttore di Dipartimento, il Coordinatore del Corso di Studi ed il Presidente della Struttura di raccordo possono emanare gli atti di competenza dell'organo collegiale che presiedono.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. I provvedimenti adottati nell'esercizio di tale potere straordinario devono essere immediatamente trasmessi all'organo competente per la ratifica, che deve avvenire nella prima adunanza dell'organo collegiale successiva all'emanazione dei predetti provvedimenti.

Art. 17 Organi Ausiliari del Rettore

1. Il Rettore può avvalersi della collaborazione di docenti dell'Ateneo, delegando loro funzioni che non gli siano esclusivamente riservate e dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 18 Convocazione della seduta e ordine del giorno

1. La convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno sono effettuate dal Presidente dell'organo collegiale.
2. La convocazione dell'organo può essere richiesta, indicando gli argomenti da trattare, anche da un terzo dei componenti con diritto di voto, o da altra superiore frazione stabilita nei regolamenti di organizzazione di ciascun organo.
3. Con le stesse procedure di cui al comma precedente può essere richiesto, prima della convocazione della seduta, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.
4. Gli argomenti da trattare nel corso di ogni singola adunanza devono essere indicati in modo chiaro nell'avviso di convocazione e trattati secondo l'ordine progressivo ivi indicato, salvo che non sia stabilito diversamente dalla maggioranza assoluta dei presenti.
5. La convocazione in via ordinaria va effettuata mediante avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo della riunione, gli argomenti all'ordine del giorno e va spedita all'interessato almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, presso il recapito indicato all'atto dell'insediamento.
6. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche con altri mezzi utili di comunicazione e portata a conoscenza degli interessati entro e non oltre il termine fissato in ciascuno dei relativi regolamenti interni e, comunque, con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore precedenti alla seduta.
7. Ai sensi della vigente normativa, sono ritenute valide le comunicazioni effettuate tramite fax o altro mezzo telematico ed informatico.
8. Prima del termine di una seduta viene indicato, ove possibile, un calendario di massima per le sedute successive. Per il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico la programmazione è annuale.
9. **Il Presidente può, all'apertura della seduta, per comprovati motivi di urgenza, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei componenti dell'organo collegiale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, procedere all'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti non previsti da trattare. in via d'urgenza.**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 19 Validità delle sedute

1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali, salvo che non sia diversamente stabilito, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
2. Gli assenti giustificati e coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ultimo comma del presente articolo non concorrono alla determinazione del numero legale, purché non superino un terzo dei componenti dell'organo.
3. Ferma l'ipotesi di decadenza dalla carica di cui all'art. 10, comma 6, dello Statuto, sono ritenuti motivi validi a giustificare l'assenza alle sedute le condizioni di salute, la partecipazione a commissioni giudicatrici a livello nazionale, la partecipazione a concorsi ed esami quali candidati, le gravi ragioni familiari, i congedi previsti dalla legge vigente, nonché gli altri motivi ritenuti validi dal Regolamento interno dell'organo collegiale.
4. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nella convocazione senza che la seduta sia stata validamente costituita, la stessa è aggiornata.
5. In alcun caso la seduta di organo collegiale è valida qualora non sia presente il Presidente o chi ne fa veci.
6. Nel corso delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico possono essere sentiti, solo per specifici argomenti, su invito del Presidente ed in qualità di esperti, soggetti interni o esterni.

Art. 20 Partecipazione alle attività degli Organi di Governo

1. I componenti degli Organi di Governo hanno diritto / dovere di assentarsi dal servizio per partecipare alle attività inerenti alla carica, sino al termine della loro effettiva durata.

Art. 21 Modalità di votazione e di decisione.

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale, salvi i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di regolamento non prevedano una diversa forma di votazione.
2. Le votazioni riguardanti persone ~~avvergono~~ **possono avvenire** a scrutinio segreto su richiesta di un componente del collegio, **la presidenza motiva l'eventuale condizione di inammissibilità della richiesta, fatto salvo quanto specificatamente previsto dal regolamento interno dell'organo collegiale.**
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia prescritto un quorum. Gli astenuti valgono come voto contrario.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni sono rese pubbliche ai sensi ed agli effetti della normativa vigente anche attraverso strumenti informatici e sono pubblicate sul sito WEB.

Art. 22 Verbalizzazione delle sedute

1. Il segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione.
2. I verbali sono approvati di norma all'inizio della seduta successiva.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. In sede di approvazione i componenti hanno facoltà di prendere parola esclusivamente per chiedere la correzione di eventuali imprecisioni con esclusione degli argomenti di merito sulle proposte già approvate e respinte.
4. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente alla seconda seduta e comunque non oltre novanta giorni da quest'ultima.
5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico **ed i pareri del Senato Accademico** sono numerati progressivamente, sono immediatamente esecutive e sono trasmessi tempestivamente.

Art. 23 Sedute congiunte del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico

1. Per la discussione di problematiche di interesse comune e nei casi espressamente previsti, possono tenersi sedute congiunte del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
2. La seduta è presieduta dal Rettore che ne dispone la convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno. In caso di impedimento o assenza del Rettore la seduta è presieduta dal Prorettore vicario.
3. Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario, con ausilio di propri collaboratori.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti di ciascun organo.

Art. 24 Commissioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico

1. Per l'efficace ed efficiente funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico possono essere istituite al loro interno Commissioni istruttorie permanenti.
2. L'istituzione e le modalità di funzionamento vengono disciplinate dai rispettivi regolamenti interni.

CAPO III

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VALUTAZIONE

Art. 25 Norme relative al funzionamento del Nucleo di Valutazione

1. Sei dei componenti devono essere scelti tra esperti dei settori culturali di cui all'articolo 22 comma 4 dello Statuto di Ateneo (uno per settore) sono così individuati:
 1. Scienze matematiche, scienze fisiche, scienze chimiche;
 2. Scienze biologiche, scienze della terra, scienze agrarie;
 3. Scienze mediche e biomediche;
 4. Architettura, ingegneria civile, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione;
 5. Scienze dell'antichità, filologico letterarie, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
 6. Scienze giuridiche, scienze economiche, scienze politiche e sociali.
2. Il Nucleo opera in piena autonomia e con modalità organizzative proprie e, tramite il suo Presidente relaziona, annualmente, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, in seduta congiunta, sui risultati della propria attività di verifica e valutazione. La relazione viene esposta dal Rettore in occasione della cerimonia di apertura dell'Anno Accademico.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. Per l'espletamento dell'attività del Nucleo di valutazione, i suoi componenti hanno accesso a tutti i documenti in possesso dell'Amministrazione centrale e delle strutture periferiche didattiche e di ricerca dell'Ateneo, previa richiesta ai responsabili delle strutture interessate.
4. Qualora fosse necessario sostituire un componente del Nucleo, il Senato Accademico provvede alla nomina. In questo caso la durata del mandato corrisponde a quella residua del componente del Nucleo sostituito.
5. Nell'ambito delle somme appositamente stanziare in bilancio, il Consiglio di Amministrazione fissa l'entità dei compensi da corrispondere ai componenti del Nucleo di Valutazione fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per l'espletamento dei compiti assegnati e/o in occasione delle riunioni del Nucleo.

Art. 26 Norme relative al funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Rettore.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti opera in piena autonomia e con modalità organizzative proprie.
3. Per l'espletamento dell'attività il Collegio o i suoi componenti hanno accesso a tutti i documenti in possesso dell'Amministrazione centrale e delle strutture periferiche didattiche e di ricerca dell'Ateneo, previa richiesta ai responsabili delle strutture interessate.
4. Qualora fosse necessario sostituire un componente del Collegio, il Rettore provvede alla nomina. In questo caso la durata del mandato corrisponde a quella residua del componente sostituito.
5. Nell'ambito delle somme appositamente stanziare in bilancio, il Consiglio di Amministrazione fissa l'entità dei compensi da corrispondere ai componenti del Collegio fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per l'espletamento dei compiti assegnati e/o in occasione delle riunioni.

STRUTTURE DI RACCORDO

Art. 27 Istituzione e disattivazione delle Strutture di Raccordo

1. L'istituzione di una Struttura di Raccordo avviene, ai sensi dell'art. 32, comma 7, dello Statuto, con decreto del Rettore ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, su iniziativa di almeno due dipartimenti.
2. Nella proposta di istituzione devono essere indicati il progetto didattico, le risorse culturali e didattiche e i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, laurea Magistrale a Ciclo Unico, di Dottorato di ricerca, i Corsi di Specializzazione e i Master afferenti.
3. La Struttura di Raccordo viene disattivata se il numero dei dipartimenti proponenti è inferiore a due.

Art. 28 Regolamento delle Strutture di Raccordo

1. Il Consiglio della Struttura di Raccordo elabora ed approva il Regolamento della Struttura di Raccordo che deve contenere le norme di convocazione e di funzionamento del Consiglio e



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

le modalità di convocazione dello stesso.

2. Per quanto non diversamente previsto valgono le disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento degli organi collegiali previste dalle norme dello Statuto dell'Università di Palermo e del presente Regolamento.

DIPARTIMENTI

Art. 29 Istituzione dei Dipartimenti

1. Ogni proposta di nuova istituzione di un Dipartimento, formulata sulla base di un dettagliato progetto scientifico e formativo, deve contenere l'indicazione delle risorse culturali disponibili, l'indicazione dei SSD di riferimento e dei corsi di laurea incardinati o da incardinare, una previsione realistica del fabbisogno di spazi, di personale ~~e di attrezzature~~ ~~e deve essere sottoscritta da almeno quaranta docenti proponenti, di cui almeno trenta di ruolo a tempo indeterminato~~ **ed accertandone la sostenibilità con riguardo alla sussistenza dei requisiti di legge per almeno un triennio.**
2. **Un Dipartimento che alla data del 31 ottobre non soddisfa i requisiti di legge viene disattivato a far data dal 1 gennaio dell'anno seguente salvo riacquisizione dei requisiti medesimi.**
2. ~~L'istituzione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, assunto il parere del Senato Accademico, assicurando la disponibilità di risorse, locali e personale, anche in considerazione delle eventuali variazioni di assetto dei Dipartimenti esistenti.~~

Art. 30 Organizzazione

1. Il Regolamento del Dipartimento, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, disciplina, in funzione del progetto scientifico e formativo, l'organizzazione e l'eventuale articolazione in sezioni del Dipartimento, nel rispetto di quanto riportato al successivo comma 2, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento dei relativi organi.
2. I Dipartimenti possono articolarsi in Sezioni, costituite in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento.
Le Sezioni sono istituite su proposta motivata di almeno ~~dieci~~ **quindici** componenti (docenti di ruolo o ricercatori a tempo determinato), con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Successivamente alla sua istituzione, alla Sezione possono afferire ulteriori docenti, previo parere favorevole dei componenti della stessa.
Ciascun docente può afferire ad una sola sezione.
Assegnisti, borsisti e dottorandi seguono la scelta di afferenza alle Sezioni dei rispettivi referenti delle tematiche e tutor.
Le Sezioni devono essere riconfermate ogni tre anni e vengono disattivate se il numero di componenti di ruolo scende al di sotto di ~~dieci~~ **dodici**.
I Regolamenti dei Dipartimenti disciplinano le modalità di funzionamento delle Sezioni e possono prevedere la figura del Referente della Sezione. Alle Sezioni possono essere affidati compiti istruttori o esecutivi, responsabilità di locali, laboratori, attrezzature e servizi, adempimenti relativi allo svolgimento di progetti di ricerca.
Il Dipartimento resta comunque l'unico riferimento per qualsiasi relazione con altre strutture universitarie o con enti esterni.
3. Le modalità di elezione e la durata delle cariche delle rappresentanze in seno al Consiglio



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

di Dipartimento e le limitazioni delle diverse componenti alla partecipazione al Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dallo Statuto e dagli appositi regolamenti di Ateneo.

Art. 31 Gestione

1. I Dipartimenti godono di autonomia gestionale e amministrativa, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal bilancio unico di Ateneo e nel rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Responsabile amministrativo, sulla base delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, attua e coordina le attività amministrativo-contabili, assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore del Dipartimento, dei conseguenti atti ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 32 Afferenze

1. Ogni professore e ricercatore in servizio deve afferire ad un Dipartimento.
2. I professori e i ricercatori, all'atto della presa di servizio, afferiscono al Dipartimento che ha attivato la procedura di selezione o chiamata.
3. La mobilità interdipartimentale dei professori e ricercatori è disciplinata dall'apposito regolamento di Ateneo in materia.

Art. 33 Archivio degli atti

1. Il Direttore del Dipartimento e il Responsabile amministrativo sono responsabili della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali del Dipartimento e dei documenti contabili.
2. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento devono contenere i termini essenziali delle discussioni, le delibere e i risultati delle votazioni. L'originale del verbale viene conservato nell'archivio del Dipartimento e reso disponibile ai componenti il Consiglio in area riservata dei siti web dei dipartimenti.
3. I pareri e le delibere adottate dal Consiglio di Dipartimento in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono comunicati, a cura del Direttore di Dipartimento, all'organo o struttura competente allegando estratto il verbale. Qualora si presenti la necessità di abbreviare i tempi, gli stralci relativi possono essere approvati seduta stante dal Consiglio di Dipartimento, indipendentemente dall'approvazione delle altre parti del verbale.

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI

Art. 34 Istituzione dei Centri Interdipartimentali

1. I Centri Interdipartimentali di ricerca sono costituiti, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, su proposta di docenti e/o ricercatori a tempo determinato interessati, afferenti a dipartimenti diversi.
2. La proposta deve indicare gli ambiti di attività e gli obiettivi, contenuti in un programma di durata almeno triennale e non superiore ad anni sei.
3. I Centri interdipartimentali non possono essere sede di riferimento di corsi di studi né sede di dottorati di ricerca. Possono essere sede di master di I e di II livello. Possono richiedere l'attivazione di assegni di ricerca di tipo B (art. 22 comma 4 lettera b della L240/2010) e stipulare contratti di collaborazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

4. La proposta di istituzione deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti di afferenza dei proponenti. La delibera di approvazione deve indicare le risorse messe a disposizione anche in forma non esclusiva.
5. I Centri interdipartimentali sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
6. La gestione amministrativa e contabile dei Centri interdipartimentali è affidata alla struttura amministrativa di uno dei Dipartimenti che contribuiscono alla loro costituzione.

Art. 35 Durata del Centro Interdipartimentale

1. Il Centro Interdipartimentale viene istituito per un periodo strettamente limitato alla durata del programma di attività, indicato nella proposta di attivazione.
2. È possibile avanzare la proposta motivata di rinnovo. In quest'ultimo caso si applica la procedura di approvazione e istituzione di cui al precedente articolo.

CENTRI E CONSORZI INTERUNIVERSITARI

Art. 36 Adesione e partecipazione

1. L'Ateneo può perseguire le finalità e svolgere le azioni di cui all'art. 9, comma 1, dello Statuto d'Ateneo, nei limiti della vigente legislazione e delle proprie norme statutarie regolamentari, mediante la costituzione, la partecipazione e l'adesione a Centri e Consorzi interuniversitari.
2. L'Ateneo può essere sede dei Centri e Consorzi interuniversitari, le cui modalità di partecipazione e di funzionamento sono definite negli atti istitutivi.
3. La costituzione, la partecipazione e l'adesione ai Centri e ai Consorzi di cui al comma 1, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, dopo l'istruttoria a cura dell'Ufficio competente *ratione materiae*.
4. Le proposte relative alla costituzione, partecipazione e adesione ai Centri e ai Consorzi di cui al comma 1, vengono prodotte nelle forme indicate dall'art. 56, comma 3.
5. Per le modalità, i criteri e le procedure per lo svolgimento di quanto previsto dai precedenti commi si rinvia all'art. 9 dello Statuto d' Ateneo ed all'art. 56 del presente regolamento.

TITOLO-V

ORGANIZZAZIONE STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA

CAPO I ORGANIZZAZIONE

Art. 37 Attività di gestione e organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione dell'Ateneo si basa sulla distinzione tra le funzioni di indirizzo e di governo attribuite al Rettore, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico e le funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa attribuite al Direttore Generale e ai Dirigenti, ad esclusione della gestione della ricerca e dell'insegnamento in conformità al comma 2 dell'art. 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Il Direttore Generale ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
3. **Il Direttore Generale per migliorare l'efficacia organizzativa dell'Ateneo può individuare, per quei processi ritenuti strategici, il responsabile del processo, attribuendo specifici compiti e responsabilità.**

Art. 38 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale esercita le competenze a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Direttore Generale presenta **annualmente** al Consiglio di Amministrazione, **nel primo trimestre dell'anno**, una relazione sull'attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi **dell'anno precedente**.

CAPO II DIRIGENTI

Art. 39 Funzioni

1. Ai responsabili di funzioni dirigenziali, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le seguenti attribuzioni:
 - a. ~~provvedono~~ **provvedere** alla gestione delle attività amministrative di competenza, dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati dal Direttore Generale, adottando gli atti amministrativi conseguenti e presentando al Direttore Generale una relazione annuale sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;
 - b. ~~organizzano~~ **organizzare** le risorse umane e strumentali loro assegnate;
 - c. ~~verificano~~ **verificare** periodicamente i carichi di lavoro e la produttività,
 - d. ~~individuano~~ **individuare** i responsabili del procedimento;
 - e. ~~sono responsabili~~ **assumere la responsabilità** della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali dell'Area di pertinenza
 - f. ~~esercitano~~ **esercitare** ogni altra attribuzione ad essi demandata dalle disposizioni di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. I Dirigenti sono valutati annualmente, anche ai fini dell'accertamento delle responsabilità loro proprie, con le modalità previste dall'apposito regolamento.

Art. 40 Accesso alla qualifica di dirigente

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento d'Ateneo, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 41 Conferimento incarichi dirigenziali.

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore Generale con apposito e motivato provvedimento, cui accede un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Le modalità di conferimento sono disciplinate da apposito Regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CAPO III PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO

Art. 42 Reclutamento del personale tecnico amministrativo e bibliotecario

~~1. Le assunzioni del personale tecnico amministrativo e bibliotecario devono avvenire nel rispetto dei principi affermati dall'art. 97 della Costituzione e dagli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e in base al programmazione del fabbisogno del personale, effettuata in conformità alla normativa in vigore~~

1. Il personale tecnico amministrativo e bibliotecario è assunto in base alla pianificazione strategica di Ateneo, alla correlata programmazione del fabbisogno del personale e in conformità alla vigente normativa.

2. Le modalità di assunzione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario sono disciplinate, in conformità ~~della~~ **della** ~~con~~ la legislazione vigente, del Regolamento che disciplina i procedimenti di selezione per assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico amministrativo e bibliotecario.

3. L'Amministrazione, in relazione alle professionalità da reclutare e alle attitudini da accertare, determina la tipologia di procedimento concorsuale da utilizzare e i titoli di studio richiesti per l'accesso alle categorie individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Art. 43 Formazione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario

1. La formazione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario riveste importanza strategica e concorre a sostenere gli indirizzi evolutivi e di sviluppo dell'organizzazione dell'Università.

2. La programmazione dell'attività formativa deve contemperare l'innalzamento qualitativo dei servizi prestati dall'Amministrazione con le esigenze di crescita professionale del personale.

3. La formazione deve concorrere, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale di comparto vigente, alla progressione economica orizzontale.

4. Le modalità di organizzazione dell'attività formativa per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario e l'individuazione delle tipologie di attività formative che possono condurre all'acquisizione di Crediti Formativi Professionali, conformemente a quanto stabilito dal vigente contratto collettivo di lavoro del comparto Università sono disciplinate dal Regolamento per l'attività formativa del personale tecnico amministrativo e bibliotecario e dal Regolamento per i crediti formativi professionali del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.

Art. 44 Mobilità del personale tecnico amministrativo e bibliotecario

1. Le procedure di mobilità del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, interna, compartimentale ed intercompartimentale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in merito, sono disciplinate con apposito Regolamento i cui principi fondamentali sono ispirati al contemperamento dell'interesse **dell'Ateneo e** dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CAPO IV PATRIMONIO E STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 45 Modalità per l'istituzione delle strutture di servizio di Ateneo

1. Le strutture di servizio dell'Università si articolano in strutture centrali e periferiche.
2. Fatte salve le disposizioni di legge, su proposta del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione può costituire, **ai sensi dell'art.45 dello Statuto**, nuove strutture di servizio, **a supporto delle attività istituzionali di Didattica e di Ricerca denominate centri di servizio**, in casi in cui si dimostri, con specifica motivazione, che le attività e finalità previste non possono essere attuate dalle strutture già esistenti.
3. **I Centri possono essere dotati di autonomia gestionale, nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche necessarie alla costituzione e alla conduzione ordinaria e straordinaria del Centro sono determinate dal Consiglio di Amministrazione al momento della costituzione del Centro.**
4. **Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della costituzione del Centro, ne individua gli organi di gestione sulla base della proposta pervenuta.**

Art. 46 Centri di Ricerca e di Servizio

- ~~1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, può istituire, ai sensi dell'art. 45 Statuto, Centri di Ricerca e/o di Servizio di Ateneo, di seguito denominati "Centri", al fine di consentire la piena valorizzazione delle risorse scientifiche e tecnologiche dell'Ateneo.~~
- ~~2. I Centri sono dotati di autonomia gestionale, nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche necessarie alla costituzione e alla conduzione ordinaria e straordinaria del Centro sono garantite dai Dipartimenti, che ne propongono la costituzione e che concorrono alla sua gestione, e dal Coordinamento dei Centri di Ateneo.~~
- ~~3. Sono organi del Centro:~~
 - ~~a) il Direttore;~~
 - ~~b) il Consiglio.~~
- ~~4. I componenti del Consiglio sono designati dai Consigli dei Dipartimenti che partecipano al Centro, tra i Professori e Ricercatori interessati allo stesso agli obiettivi per i quali esso è stato costituito. Il Direttore di norma viene eletto dai componenti del Consiglio del Centro. Il Direttore e Consiglio durano in carica tre anni e il mandato è rinnovabile.~~
- ~~5. Ogni anno, il Consiglio del Centro presenta al Consiglio di Amministrazione e al Coordinamento dei Centri di Ateneo:~~
 - ~~a) una relazione di consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente;~~
 - ~~b) un programma di previsione delle attività che prevede di realizzare nell'anno successivo;~~
 - ~~e) un programma di sviluppo triennale.~~
- ~~6. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato di Coordinamento dei Centri di Ateneo, può decidere la soppressione del Centro, il suo mantenimento o il suo potenziamento. Può altresì intervenire, sempre su indicazione del Comitato di Coordinamento dei Centri di Ateneo, fornendo indirizzi strategici precisi cui il Centro deve adeguarsi.~~

Art. 47 Comitato di Coordinamento dei Centri di Ricerca/Servizio

- ~~1. Il Comitato di Coordinamento dei Centri d'Ateneo è investito della valorizzazione, della~~



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

~~promozione e del coordinamento dei Centri di Ricerca d'Ateneo e delle attrezzature scientifiche da questi gestite. Il Comitato è composto da un numero professori o ricercatori compreso tra un minimo di cinque e un massimo di dieci. Il componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e i Dipartimenti proponenti i Centri costituiti e in carica tre anni. Il mandato non è rinnovabile.~~

2. ~~Il Comitato sovrintende all'operato dei Centri e in particolare mira:~~
 - a) ~~al raccordo tra le attività dei Centri al fine di evitare sovrapposizione di attività, spreco di risorse, conflitti di attribuzioni;~~
 - b) ~~alla promozione delle attività scientifiche e/o di servizio dei singoli Centri;~~
 - c) ~~all'ottimale fruizione delle risorse offerte dai Centri da parte dell'Ateneo e/o di soggetti esterni, anche mediante la definizione di regole di utilizzo delle attrezzature e di godimento dei servizi prodotti d'intesa con i singoli Centri.~~

Art. 48 46 Criteri di gestione del patrimonio immobiliare

1. Il Consiglio di Amministrazione ~~prevede~~ **formula indirizzi**, relativamente al patrimonio immobiliare dell'Ateneo ai seguenti compiti:
 - o censimento e catalogazione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo;
 - o diffusione agli organismi accademici dell'Ateneo di dati sulla consistenza, destinazione e stato d'uso del patrimonio immobiliare dell'Ateneo;
 - o vigilanza sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo, con particolare riferimento alla verifica periodica dello stato di conservazione e di manutenzione;
 - o formulazione del piano annuale di interventi, in armonia con il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale di cui al successivo comma 5.
1. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, programma le modalità di gestione delle risorse immobiliari necessarie allo sviluppo dell'attività istituzionale dell'Ateneo, anche su proposta del Senato Accademico.
2. Tale programmazione è informata a criteri e priorità di imputazione delle risorse finanziarie e di messa a disposizione delle risorse immobiliari alle strutture dell'Ateneo secondo parametri non discrezionali e comunque finalizzati all'equa e funzionale ripartizione tra le strutture, al pieno utilizzo delle risorse immobiliari esistenti ed al completamento definitivo di quelle non ancora completate.
3. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposite deliberazioni contenenti i parametri indicatori e i criteri generali di priorità.
4. Il Senato Accademico ~~propone il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, contenente l'ordine di priorità generale di intervento e quello di ciascun settore di intervento~~ **formula proposte ed esprime pareri sul piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale e sull'ordine di priorità degli interventi in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca** con riferimento a:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) restauro e riqualificazione del patrimonio immobiliare;
 - d) ristrutturazioni;
 - e) ampliamenti e nuove costruzioni;
 - f) acquisizione ed alienazione di beni.
6. Il piano **di sviluppo edilizio e infrastrutturale**, approvato dal Consiglio di Amministrazione, costituisce il quadro di riferimento per la formulazione di istanze volte alla concessione di finanziamenti pubblici e privati per gli interventi sul patrimonio



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

immobiliare dell'Ateneo.

7. L'Università realizza tutti gli interventi relativi al patrimonio immobiliare dell'Ateneo, sia con fondi propri sia con finanziamenti esterni, nel rigoroso rispetto del contenuto e delle priorità sia generali sia di settore degli interventi del piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, salvo i casi in cui gli interventi siano imposti da eventi imprevedibili e calamitosi nonché da nuove disposizioni legislative.
8. ~~Alla scadenza del piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, il Senato Accademico, con motivata deliberazione, può proporre le modifiche delle progresse previsioni e priorità, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. esso viene il piano vigente può anche essere aggiornato, con analoga procedura e deliberazione del Consiglio di Amministrazione, solo in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto che ne rendano opportuna e/o non differibile l'effettuazione, in accordo ai criteri fissati dal comma precedente.~~
9. **Prima della sua scadenza il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale può essere aggiornato in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto che ne rendano opportuno e/o non differibile l'adeguamento.**

ART. 49 47 Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo

- 1 L'Ateneo riconosce il valore strategico del Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo (SBA) per il conseguimento dei propri fini istituzionali e la promozione della cultura e della ricerca scientifica all'interno e all'esterno dell'Ateneo, fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.
- 2 Il Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo è costituito, da un insieme coordinato di strutture di servizio, attraverso il quale, l'Università assicura l'acquisizione, la conservazione, la gestione e la fruizione del patrimonio librario e documentale ed il più ampio accesso alle risorse informative *on-line*. Allo SBA afferiscono le biblioteche di Struttura di raccordo e di Dipartimento, l'archivio storico di Ateneo, i centri di documentazione e le altre biblioteche di Ateneo.
- 3 Lo SBA si compone di un Comitato di Coordinamento, del servizio speciale del Sistema Bibliotecario ed Archivistico di Ateneo e correlati Settori bibliotecari centrali, delle biblioteche di Dipartimento, di quelle delle Strutture di raccordo e delle altre biblioteche di Ateneo, le cui funzioni sono definite dal Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
- 4 Il medesimo Regolamento contiene le norme relative alle tipologie delle biblioteche e dei servizi da esse resi agli utenti istituzionali e fissa, inoltre, le prestazioni di base che ogni biblioteca deve fornire.

Art. 50 48 Sistema Museale e Orto Botanico

1. L'Ateneo promuove la conservazione, l'arricchimento, la valorizzazione e la fruizione del proprio patrimonio culturale e scientifico, tramite l'istituzione del Sistema Museale e Orto Botanico (SiMuA), il cui obiettivo è l'integrazione e il coordinamento delle attività dei musei universitari, nel rispetto dell'autonomia scientifica e organizzativa delle singole strutture.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Il SiMuA si articola in:

- a) Musei tematici, Orto Botanico ed *Herbarium Mediterraneum*;
- b) collezioni di interesse scientifico e/o didattico custodite presso i Dipartimenti o le Facoltà dell'Ateneo;
- c) siti di particolare interesse archeologico, naturalistico, storico dell'Ateneo.

Le attività del SiMuA sono coordinate dal Rettore tramite un suo delegato.

Le attività e le competenze del SiMuA sono disciplinate da un apposito regolamento.

Art. 51 49 Sistema Informativo di Ateneo

1. Il Sistema Informativo di Ateneo (SIA) svolge attività sistemiche e applicative in ambito ICT (Information & Communication Technology) a supporto dell'attività didattica, di ricerca e amministrativa dell'Ateneo

2. Il SIA è articolato in Settori:

Il SIA svolge anche attività di supporto progettuale, sistemistico e gestionale per conto dell'AOU ed è in grado di poter estendere l'offerta ICT anche ad enti e/o aziende esterni.

3. Il SIA è gestito da un Comitato di indirizzo presieduto dal delegato del Rettore.

A supporto delle attività del SIA viene costituito un comitato di indirizzo presieduto da un delegato del Rettore.

4. Le attività e le competenze del SIA, le competenze e le funzioni del comitato di indirizzo, sono disciplinate da un apposito regolamento.

Art. 52 50 Centro Linguistico di Ateneo

1. Il Centro Linguistico di Ateneo (**CLA**) opera quale centro per i servizi linguistici rivolti ai corsi di studio dell'Ateneo, ai singoli studenti, alle strutture interne dell'Ateneo, alle istituzioni universitarie e di ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché ad altri Enti pubblici e soggetti privati.

2. A supporto delle attività del CLA viene costituito un Comitato Tecnico Scientifico, presieduto da un professore dell'Ateneo appartenente ad un SSD di ambito culturale coerente con le finalità del CLA, designato dal Rettore sentito il parere del Senato Accademico.

3. Le attività e le competenze del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) sono stabilite da un apposito Regolamento.

Art. 53 51 Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo

1. Il Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo (COT) assicura: l'informazione e la promozione sull'offerta didattica dell'Ateneo presso le agenzie educative presenti nel territorio; l'orientamento alla scelta del corso di laurea; l'accoglienza e il disbrigo della formalità di ingresso per gli studenti stranieri; il sostegno allo studio e il tutorato per tutti gli studenti iscritti; il supporto psicologico; il Job Placement e la facilitazione nell'interfaccia laureato-mondo del lavoro.

2. Il COT opera in stretta partnership con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio (ERSU).

3. A supporto delle attività del COT viene costituito un Comitato Direttivo, presieduto dal Delegato del Rettore al Coordinamento delle attività di orientamento e tutorato



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

4 Le attività e le competenze del COT, la composizione, e le funzioni del Comitato Direttivo, sono disciplinate da un apposito regolamento

Art. 54-52 Comitato per lo Sport Universitario

1. L'Ateneo istituisce, in conformità alla legge 28.06.1977 n.394, il Comitato per lo Sport Universitario (CSU) che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.
2. Rientrano nei programmi di sviluppo delle attività sportive:
 - a) la promozione e l'incremento della pratica sportiva per favorire la partecipazione del maggior numero di studenti;
 - b) la organizzazione di attività sportiva, di corsi e di perfezionamento nelle varie discipline sportive;
 - c) la partecipazione ad attività agonistiche in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale.
3. Il CSU definisce, inoltre, di intesa con gli Enti locali, le modalità di utilizzazione degli impianti sportivi di cui i predetti Enti hanno la disponibilità, predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

La composizione e le funzioni del CSU sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO VI RELAZIONI ESTERNE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 55 53 Rapporti e convenzioni con enti esterni

1. I rapporti e le convenzioni con enti esterni, nell'ambito dell'autonomia e delle finalità istituzionali dell'Ateneo, possono essere costituiti rapporti e convenzioni con enti esterni nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, nei limiti delle previsioni dell'art. 9 dello Statuto d'Ateneo, nonché nel rispetto del metodo contabile economico-patrimoniale e delle disposizioni relative al bilancio unico d'Ateneo ed al bilancio consolidato.
2. La stipulazione di un contratto, di una convenzione, di un accordo o di un protocollo, la costituzione, la partecipazione o l'adesione a Centri di Ricerca e Centri di Servizi interuniversitari e consorzi interuniversitari, a consorzi, società di capitali, fondazioni, associazioni e altri enti associativi non commerciali, di diritto pubblico e privato, e' sono subordinati alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) gli scopi da perseguire siano congrui alle finalità istituzionali dell'Università;
 - b) l'oggetto dei contratti e degli altri atti di cui al comma 1, sia tale da contribuire allo sviluppo e al potenziamento dell'Ateneo e al suo ruolo di promozione culturale, professionale, economica e sociale del territorio;
 - c) sia stata verificata l'esistenza nell'Ateneo di una o più strutture idonee e disponibili ad adempiere gli obblighi contrattuali;
 - d) i contratti e gli altri atti di cui al comma 1 siano approvati dagli organi collegiali delle strutture interessate;
 - e) l'esecuzione dei contratti e degli atti di cui al comma 1 e lo svolgimento delle attività degli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- enti previsti dal medesimo comma 1 consentano di promuovere l'utilizzazione e la valorizzazione delle capacità professionali degli addetti alla/e struttura/e.
3. Le proposte relative ai rapporti cui al comma 2 vanno indirizzate al Magnifico Rettore presso l'Ufficio competente *ratione materiae* unitamente ad una relazione, a cura della struttura e/o soggetto proponente, che evidenzia i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e) del precedente comma, nonché di adeguata documentazione di presentazione degli altri contraenti e degli atti da cui si evince la volontà di quest'ultimi a porre in essere il rapporto contrattuale o associativo.
 4. La proposta di stipula di un atto convenzionale, fatti salvi i rapporti di cui all'art. 28, comma 2 lettera e), dello Statuto d'Ateneo, dopo l'istruttoria a cura dell'Ufficio competente, *ratione materiae* viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, previo parere del Senato Accademico nelle materie relative alla didattica ed alla ricerca all'orientamento e ai servizi agli studenti.
 5. I contratti, le convenzioni, gli accordi e i protocolli possono essere stipulati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 1 lettera d) dello Statuto, anche dai Presidenti delle Strutture di raccordo, dai Direttori di Dipartimento, dal Direttore Generale, dai Dirigenti e da altri soggetti appositamente individuati, secondo quanto previsto dagli appositi Regolamenti di Ateneo.
 6. La partecipazione a società di capitali e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere dei Revisori dei Conti e del Senato Accademico ex art. 9, comma 7, dello Statuto.
 7. La partecipazione a società di capitali e' comunque subordinata, ai sensi dell'art. 9, comma 6 dello Statuto, alle seguenti condizioni:
 - a) partecipazione ad una quota di capitale nei limiti predeterminati da apposito regolamento;
 - b) stipulazione di patti parasociali che salvaguardino l'Università nei casi di variazione del capitale sociale o di ripiano di eventuali perdite.
 - c) che l'Ateneo possa esercitare il recesso libero e senza oneri;
 8. La costituzione di organismi in house nella forma di società a responsabilità limitata avviene in conformità dell'art. 9, comma 3, dello Statuto.
 9. Con appositi regolamenti verranno definite le modalità, i criteri e le procedure per lo svolgimento di quanto previsto dal presente articolo e dall'art. 9 dello Statuto d' Ateneo

CAPO II ACCORDI CON UNIVERSITÀ STRANIERE

Art. 56 54 Internazionalizzazione

1. L' Ateneo, al fine di accrescere il processo di internazionalizzazione dell'Ateneo, promuove ed incentiva attività e progetti di collaborazione internazionale con Università e Istituti di ricerca e di formazione stranieri che prevedano la mobilità di docenti e ricercatori.
2. Per il raggiungimento di tale finalità le azioni che intende promuovere sono:
 - a) l'incentivazione della realizzazione di corsi di studio internazionali;
 - b) l'incentivazione del rilascio di titoli di studio congiunti in collaborazione con Atenei stranieri;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- c) l'incentivazione della mobilità di docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, titolari di borsa di studio di durata almeno annuale e specializzandi, dottorandi italiani e stranieri in progetti congiunti di ricerca con Università straniere;
 - d) la facilitazione dell'accesso di docenti, ricercatori e studenti stranieri alle proprie strutture e della loro partecipazione ad ogni forma di selezione per il conferimento di titoli o altre opportunità di ricerca o di formazione;
 - e) l'incentivazione della partecipazione a programmi europei di istruzione, di formazione, di ricerca e/o cooperazione
 - f) il perseguimento del carattere internazionale dell'insegnamento e della propria offerta formativa, anche tramite l'adozione di lingue straniere della comunità scientifica di riferimento come lingua di insegnamento nei propri corsi di studio.
3. Le attività ed i progetti trovano sostegno finanziario in apposito capitolo di bilancio.
4. L'Ateneo adotta un Piano strategico per l'internazionalizzazione e istituisce la Commissione per le Relazioni Internazionali di Ateneo di cui al successivo art. 59, che svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito delle linee strategiche stabilite dagli organi accademici. Tale Commissione esercita, inoltre, le funzioni ad essa delegate da tali organi.

Art. 57 55 Il quadro delle azioni per l'internazionalizzazione

1. Le azioni previste nell'ambito delle attività di cui all'articolo **55 precedente** consistono in:
 - a) progettazione e realizzazione congiunte, su base di reciprocità, di corsi di studio di cui all'art. 3 del DM 3.11.1999 n. 509, e di quanto previsto nel regolamento "Scuola Internazionale di Studi Avanzati", previa istituzione di apposita convenzione firmata dai Rettori, in regola con i regolamenti didattici dell'Ateneo.
 - b) iniziative finalizzate alla realizzazione di progetti congiunti di ricerca o cooperazione previa stipula di apposita convenzione firmata dai Rettori, che prevedano la mobilità dei docenti, ricercatori, dottorandi ed assegnisti di ricerca italiani e stranieri.
 - c) contributo per la copertura di spese collegate alla partecipazione a programmi comunitari di ricerca.
 - d) mobilità di studiosi stranieri presso le strutture dell'Ateneo per la elaborazioni di progetti di cooperazione **o di docenti dell'Ateneo presso strutture estere per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca.**
2. Il bando annuale, predisposto dall'Area ricerca e sviluppo, indica il finanziamento complessivo destinato a ciascuna delle azioni previste, che sarà in regime di cofinanziamento per le azioni A e B e di contributo per le azioni C e D.
3. Su proposta della Commissione per le Relazioni Internazionali d'Ateneo, sulla base dei risultati raggiunti e in conformità agli indirizzi di programmazione del Senato Accademico, tali azioni possono essere modificate con decreto rettorale.

Art. 58 56 Commissione per le relazioni internazionali

1. La Commissione per le Relazioni Internazionali d'Ateneo, denominata CoRI, è istituita con delibera del Senato Accademico; presieduta dal Rettore o dal delegato alle Relazioni Internazionali, è composta da un rappresentante indicato da ciascun Dipartimento.
2. La Commissione dura in carica tre anni.
3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) promuove azioni finalizzate all'internazionalizzazione dell'Ateneo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- b) promuove e coordina i programmi europei di istruzione e formazione;
- c) coordina e svolge funzioni di indirizzo nell'ambito delle linee strategiche stabilite dagli organi accademici;
- d) stabilisce quali delle azioni previste di cui all'articolo 56 debbono essere inserite nel bando annuale, e delibera in merito.
- e) coordina e svolge funzioni di indirizzo nell'ambito della mobilità studentesca in entrata ed in uscita e in particolare:
 - propone, ove necessario, modifiche al regolamento per la disciplina delle procedure di attuazione della mobilità degli studenti e dei docenti (LLP/ERasmus);
 - svolge azione di indirizzo nell'ambito del riconoscimento e della conversione delle votazioni degli esami di profitto e trasferimento crediti ottenuti presso Università straniere;
 - svolge azione di indirizzo nell'ambito della applicazione del Diploma Supplement;
- f) propone e/o modifica la procedura di attivazione delle convenzioni internazionali e lo schema da seguire come modello.

Art. 59 57 Modalità di partecipazione

Le modalità di presentazione delle richieste, l'utilizzo dei fondi e la disciplina specifica di ogni azione (requisiti soggettivi, obiettivi, voci di spesa ammissibili, criteri di ammissibilità e priorità, limitazioni ed esclusioni, etc.) sono contenute nel bando annuale che **viene** opportunamente pubblicizzato.

CAPO III VISITING PROFESSOR –

Art. 60 58 Attività di collaborazioni scientifiche esterne

1. A personalità accademiche, a ricercatori ed a scienziati di chiara fama provenienti dall'estero che svolgono attività di collaborazione con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo di Palermo può essere conferito il titolo di "Visiting Professor".
2. Tale collaborazione scientifico-didattica si realizza mediante lo svolgimento di:
 - cicli di lezioni
 - attività seminariali
 - attività di ricerca nei laboratori dell'Ateneo
 - iniziative di cooperazione didattica e scientifica.
3. La qualifica di Visiting Professor non conferisce diritto a retribuzione e/o a rimborso spese, a meno che non lo prevedano apposite convenzioni o altre forme di collaborazione.
4. La proposta di attribuzione del titolo è disciplinata da apposito regolamento.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 59 Norme transitorie

- 1 Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento a far data dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

La commissione "Regolamenti e procedure di semplificazione" nelle sedute dei giorni 11 e 19 luglio ha proposto le seguenti modifiche:

Art. 2 Informazione, comunicazione, diritto di accesso e sicurezza dei dati

1. In attuazione dei principi di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa e in applicazione dell'art. 6 dello Statuto, l'Università promuove sia la comunicazione esterna, rivolta ai cittadini, alla collettività e agli altri enti, sia la comunicazione interna rivolta agli studenti, al personale tecnico amministrativo e bibliotecario, docente e ai collaboratori di ricerca dell'Ateneo.
2. L'Università provvede alla pubblicazione degli atti regolamentari e delle deliberazioni degli organi di governo sul proprio sito WEB e cura l'informazione attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet di notizie in merito alle proprie attività, in ottemperanza alle previsioni normative in materia di trasparenza.
3. L'Università riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi in proprio possesso con le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa ~~disciplinante la materia~~ **vigente**. L'Università organizza, inoltre, le informazioni ed i dati in suo possesso mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne la diffusione nei limiti ~~previsti~~ della normativa vigente e dai regolamenti d'Ateneo in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.

Art. 3 Principi generali

1. L'Università adotta, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, tutte le iniziative idonee a rendere effettivo il diritto allo studio in ottemperanza ai principi di uguaglianza e di libero accesso all'istruzione superiore sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione.
2. L'Università degli Studi di Palermo contribuisce a garantire agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti degli studi e di rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale che di fatto impediscono la piena realizzazione del diritto allo studio.
3. **Per gli studenti che, in attesa dell'accoglimento della domanda di cambiamento di sesso da parte del tribunale e di conseguenza della rettifica dello stesso da parte dell'ufficio anagrafe, richiedono l'aggiornamento dei loro dati, è previsto, previa presentazione di apposita certificazione e consegna del precedente libretto, il rilascio da parte della competente segreteria studenti di un nuovo libretto universitario, recante il nome scelto dallo studente, per uso esclusivamente interno che, sotto la personale responsabilità dello stesso, non potrà essere utilizzato al di fuori dell'ambito universitario.**

Art. 4 Ambiti di intervento

1. L'Università in conformità alla normativa vigente:
 - a) concede l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi;
 - b) organizza i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi;
 - c) promuove le attività di servizio, di orientamento e di tutorato delle associazioni, delle cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
 - d) agevola la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche, laboratori e sale studio;
 - e) promuove corsi per studenti part time, disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- f) promuove, sostiene e pubblicizza attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e **gli enti locali** avvalendosi, altresì, delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attività di servizio svolte da quest'ultime;
- g) cura l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione, con particolare attenzione ai programmi dell'Unione europea e internazionali e pubblicizza gli interventi in materia di diritto agli studi universitari;
- h) promuove la mobilità degli studenti ed i programmi di interscambio che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con altre università e con istituzioni assimilate sia italiane sia estere, anche nell'ambito di programmi europei e internazionali, in conformità delle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;
- i) sostiene le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative;
- j) promuove la formazione post-laurea e permanente;
- k) assicura forme di assistenza agli studenti con disabilità iscritti all' Ateneo, a norma della L. 17/1999.

Art. 5 Esonero dal pagamento delle tasse universitarie

1. L'Università prevede **forme di** l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi e/o tasse universitarie a favore di studenti che possiedono specifici requisiti di reddito e merito ma che non hanno le risorse finanziarie indispensabili alla prosecuzione degli studi.
2. Per lo studente che si iscriva dopo un periodo di interruzione degli studi è previsto il pagamento, per gli anni accademici in cui non sia risultato iscritto, di un diritto omnnicomprensivo in misura fissa, oltre alle tasse ed ai contributi previsti per l'anno accademico in corso, al fine di incentivare il conseguimento del titolo di studio.
3. Gli organi di governo potranno prevedere ulteriori benefici, in conformità alle disposizioni vigenti, a favore di studenti che si trovino in particolari condizioni, ~~ritenute meritevoli di tutela.~~

Art. 6 Contributi

1. L'Università può prevedere, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio, interventi finanziari a favore degli studenti diretti a:
 - a) ~~assistere~~ **sostenere** i nuclei familiari meno abbienti nelle spese ~~di mantenimento della prole impegnata negli~~ **relative agli** studi universitari;
 - b) attenuare la disuguaglianza economica tra studenti in sede, da una parte e studenti pendolari e fuori sede dall'altra.
 - c) incentivare gli studenti pendolari e fuori sede alla frequenza delle lezioni
2. Le modalità di erogazione e l'entità dei contributi sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 11 Norme generali e comuni

1. In tutte le elezioni, laddove non sia diversamente disciplinato, nel caso in cui vi sia parità di voti conseguiti dai candidati, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Nelle elezioni delle componenti studentesche, in caso di parità di voti la prevalenza è accordata sulla base della data di iscrizione al corso di studio e, in subordine, della maggiore età.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Le funzioni di Decano, per ogni organo di riferimento, sono assunte dal professore di prima fascia che ha maggiore anzianità di nomina in ruolo. Qualora il Decano sia candidato oppure impedito per altra causa, le funzioni vengono assunte dal professore di prima fascia che segue in ordine di anzianità.
3. Nessun candidato può far parte delle Commissioni elettorali e dei seggi.
4. ~~Fermo restando quanto disposto dai relativi regolamenti di Ateneo, la mancata designazione o elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valide insediamento, salvo che il numero dei membri non designati o non eletti sia superiore alla metà dei componenti dell'organo medesimo. (n.b. l'eliminazione di tale comma si rende necessaria al fine di prevenire eventuali illegittimità degli atti)~~
4. Sono eleggibili gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio dell'Ateneo, ad esclusione degli iscritti ai Master di I e II livello. Il mandato è di durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Art. 13 Sostituzione

1. Nei casi di decadenza dell'eletto, conseguente alla sopravvenuta carenza dei requisiti di eleggibilità o a qualsiasi altra causa, si procede alla sostituzione secondo le modalità indicate ~~nel relativo regolamento elettorale~~ **nei relativi regolamenti.**
2. Ove non vi sia alcuna disposizione in materia si provvede alla nomina del primo **dei** non eletti. Se l'elezione è avvenuta col sistema delle liste si provvede alla nomina del primo dei non eletti appartenente alla stessa lista.
3. Laddove non vi siano altri candidati, ovvero altri candidati appartenenti alla stessa lista, si procede ad indire nuove elezioni.
4. Nella prima adunanza successiva, l'organo collegiale prende atto della sostituzione e della nuova composizione.
5. I soggetti subentrati svolgono le funzioni per il periodo di mandato che ancora residua, nel caso di componenti elettivi di organi collegiali.
6. **Nel caso di dimissioni o di decadenza dalla carica elettiva, la sostituzione avviene a norma dell'art. 13 del presente articolo Regolamento.**

Art. 14 Proroga del mandato, decadenza dalla carica e sostituzioni

1. ~~Nel caso di scadenza prima del rinnovo dell'organo, il mandato è prorogato solo per motivi eccezionali. La proroga del mandato è disciplinata dalla Legge n. 444 del 15 luglio 1994 e s.m.i..~~
2. ~~Nel caso di dimissioni o di decadenza dalla carica elettiva, la sostituzione avviene a norma dell'art. 13 del presente Regolamento.~~
2. Nel caso di decadenza degli organi delle strutture didattiche e di ricerca, il Rettore ~~può compiere personalmente o tramite delegato gli atti urgenti~~ **assicura gli atti** di competenza dell'organo.
3. La presente disposizione si applica sia agli organi collegiali sia agli organi monocratici dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 18 Convocazione della seduta e ordine del giorno

1. La convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno sono effettuate dal Presidente dell'organo collegiale.
2. La convocazione dell'organo può essere richiesta, indicando gli argomenti da trattare, anche da un **terzo** dei componenti con diritto di voto, o ~~da altra superiore frazione~~ stabilita nei regolamenti di organizzazione di ciascun organo.
3. Con le stesse procedure di cui al comma precedente può essere richiesto, prima della convocazione della seduta, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.
4. Gli argomenti da trattare nel corso di ogni singola adunanza devono essere indicati in modo chiaro nell'avviso di convocazione e trattati secondo l'ordine progressivo ivi indicato, salvo che non sia stabilito diversamente dalla maggioranza assoluta dei presenti.
5. La convocazione in via ordinaria va effettuata mediante avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo della riunione, gli argomenti all'ordine del giorno e va spedita all'interessato almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, presso il recapito indicato all'atto dell'insediamento.
6. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche con altri mezzi ~~utili~~ di comunicazione e portata a conoscenza degli interessati entro e non oltre il termine fissato in ciascuno dei relativi regolamenti interni e, comunque, con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore precedenti alla seduta.
7. Ai sensi della vigente normativa, sono ritenute valide le comunicazioni effettuate tramite fax o altro mezzo telematico ed informatico.
8. Prima del termine di una seduta viene indicato, ove possibile, un calendario di massima per le sedute successive. Per il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico la programmazione è annuale.
9. **Il Presidente può, all'apertura della seduta, per comprovati motivi di urgenza, e propria iniziativa o su richiesta di uno dei componenti dell'organo collegiale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, procedere all'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti non previsti da trattare in via d'urgenza.**

Art. 19 Validità delle sedute

1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali, salvo che non sia diversamente stabilito, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
2. Gli assenti giustificati e coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ultimo comma del presente articolo non concorrono alla determinazione del numero legale, purché non superino un **terzo** dei componenti dell'organo.
3. Ferma l'ipotesi di decadenza dalla carica di cui all'art. 10, comma 6, dello Statuto, sono ritenuti motivi validi a giustificare l'assenza alle sedute, **oltre l'assolvimento degli obblighi istituzionali**, le condizioni di salute, la partecipazione a commissioni giudicatrici a livello nazionale, la partecipazione a concorsi ed esami quali candidati, le



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

gravi ragioni familiari, i congedi previsti dalla legge vigente, nonché **per** gli altri motivi ritenuti validi dal Regolamento interno dell'organo collegiale.

4. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nella convocazione senza che la seduta sia stata validamente costituita, la stessa è aggiornata.
5. In alcun caso la seduta di organo collegiale è valida qualora non sia presente il Presidente o chi ne fa veci.
6. Nel corso delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico possono essere sentiti, solo per specifici argomenti, su invito del Presidente ed in qualità di esperti, soggetti interni o esterni.

Art. 21 Modalità di votazione e di decisione.

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale, salvi i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di regolamento non prevedano una diversa forma di votazione.
2. Le votazioni riguardanti persone ~~avengono~~ **possono avvenire** a scrutinio segreto su richiesta di un componente del collegio, **la presidenza motiva l'eventuale condizione di inammissibilità della richiesta, fatto salvo quanto specificatamente previsto dal regolamento interno dell'organo collegiale.**
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia prescritto un quorum. Gli astenuti valgono come voto contrario.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni sono rese pubbliche ai sensi ed agli effetti della normativa vigente anche attraverso strumenti informatici e sono pubblicate sul sito WEB.

Art. 22 Verbalizzazione delle sedute

1. Il segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione.
2. I verbali sono approvati di norma all'inizio della seduta successiva.
3. In sede di approvazione i componenti hanno facoltà di prendere parola esclusivamente per chiedere la correzione di eventuali imprecisioni con esclusione degli argomenti di merito sulle proposte già approvate e respinte.
4. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente alla seconda seduta e comunque non oltre novanta giorni da quest'ultima.
5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico **ed i pareri del Senato Accademico** sono numerati progressivamente, sono immediatamente esecutivi e **sono trasmessi tempestivamente.**

Art. 25 Norme relative al funzionamento del Nucleo di Valutazione

1. **Il Nucleo di Valutazione è composto da nove componenti in prevalenza esterni all'Ateneo.**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Sei dei componenti devono essere scelti tra esperti dei settori culturali di cui all'articolo 22 comma 4 dello Statuto di Ateneo (uno per ~~settore~~ **area**) ~~sono~~ così individuate:
 - a) Scienze matematiche, scienze fisiche, scienze chimiche;
 - b) Scienze biologiche, scienze della terra, scienze agrarie;
 - c) Scienze mediche e biomediche;
 - d) Architettura, ingegneria civile, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione;
 - e) Scienze dell'antichità, filologico letterarie, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
 - f) Scienze giuridiche, scienze economiche, scienze politiche e sociali.
3. Il Nucleo opera in piena autonomia e con modalità organizzative proprie e, tramite il suo Presidente relazione, annualmente, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, in seduta congiunta, sui risultati della propria attività di verifica e valutazione. La relazione viene esposta dal Rettore in occasione della cerimonia di apertura dell'Anno Accademico.
4. Per l'espletamento dell'attività del Nucleo di valutazione, i suoi componenti hanno accesso a tutti i documenti in possesso dell'Amministrazione centrale e delle strutture periferiche didattiche e di ricerca dell'Ateneo, previa richiesta ai responsabili delle strutture interessate.
5. Qualora fosse necessario sostituire un componente del Nucleo, il Senato Accademico provvede alla nomina. In questo caso la durata del mandato corrisponde a quella residua del componente del Nucleo sostituito.
6. Nell'ambito delle somme appositamente stanziare in bilancio, il Consiglio di Amministrazione fissa l'entità dei compensi da corrispondere ai componenti del Nucleo di Valutazione fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per l'espletamento dei compiti assegnati e/o in occasione delle riunioni del Nucleo.

Art. 27 Istituzione e disattivazione delle Strutture di Raccordo

1. L'istituzione di una Struttura di Raccordo avviene, ai sensi dell'art. 32, comma 7, dello Statuto, con decreto del Rettore ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere ~~favorevole~~ del Senato Accademico, su iniziativa di almeno due dipartimenti.
2. Nella proposta di istituzione devono essere indicati il progetto didattico, le risorse culturali e didattiche e i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, laurea Magistrale a Ciclo Unico, di Dottorato di ricerca, i Corsi di Specializzazione e i Master afferenti.
- ~~3. La Struttura di Raccordo viene disattivata se il numero dei dipartimenti proponenti è inferiore a due.~~

Art. 29 Istituzione dei Dipartimenti

1. Ogni proposta di nuova istituzione di un Dipartimento, formulata sulla base di un dettagliato progetto scientifico e formativo, deve contenere l'indicazione delle risorse culturali disponibili, l'indicazione dei SSD di riferimento e dei corsi di laurea incardinati o da incardinare, una previsione realistica del fabbisogno di spazi, di personale ~~e di attrezzature e deve essere sottoscritta da almeno quaranta docenti proponenti, di cui almeno trenta di ruolo a tempo indeterminate~~ **ed accertandone la sostenibilità con riguardo alla sussistenza dei requisiti di legge per almeno un triennio.**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. **Un Dipartimento che alla data del 31 ottobre non soddisfa i requisiti di legge viene disattivato a far data dal 1 gennaio dell'anno seguente salvo riacquisizione dei requisiti medesimi.**
3. ~~L'istituzione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, assunto il parere del Senato Accademico, assicurando la disponibilità di risorse, locali e personale, anche in considerazione delle eventuali variazioni di assetto dei Dipartimenti esistenti.~~

Art. 30 Organizzazione

1. Il Regolamento del Dipartimento, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, disciplina, in funzione del progetto scientifico e formativo, l'organizzazione e l'eventuale articolazione in sezioni del Dipartimento, nel rispetto di quanto riportato al successivo comma 2, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento dei relativi organi.
2. I Dipartimenti possono articolarsi in Sezioni, costituite in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento.
Le Sezioni sono istituite su proposta motivata di almeno ~~dieci~~ **quindici dodici componenti** (docenti di ruolo o ricercatori a tempo determinato), con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Successivamente alla sua istituzione, alla Sezione possono afferire ulteriori docenti, previo parere favorevole dei componenti della stessa.
Ciascun docente può afferire ad una sola sezione.
Assegnisti, borsisti e dottorandi seguono la scelta di afferenza alle Sezioni dei rispettivi referenti delle tematiche e tutor.
Le Sezioni devono essere riconfermate ogni tre anni e vengono disattivate se il numero di componenti di ruolo scende al di sotto di ~~dieci~~ **dodici dieci**.
I Regolamenti dei Dipartimenti disciplinano le modalità di funzionamento delle Sezioni e possono prevedere la figura del Referente della Sezione. Alle Sezioni possono essere affidati compiti istruttori o esecutivi, responsabilità di locali, laboratori, attrezzature e servizi, adempimenti relativi allo svolgimento di progetti di ricerca.
Il Dipartimento resta comunque l'unico riferimento per qualsiasi relazione con altre strutture universitarie o con enti esterni.
3. Le modalità di elezione e la durata delle cariche delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento e le limitazioni delle diverse componenti alla partecipazione al Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dallo Statuto e dagli appositi regolamenti di Ateneo.

Art. 33 Archivio degli atti

1. Il Direttore del Dipartimento e il Responsabile amministrativo sono responsabili della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali del Dipartimento e dei documenti contabili.
2. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento devono contenere i termini essenziali delle discussioni, le delibere e i risultati delle votazioni. L'originale del verbale viene conservato nell'archivio del Dipartimento e reso disponibile ai componenti il Consiglio in area riservata dei siti web dei dipartimenti.
3. I pareri e le delibere adottate dal Consiglio di Dipartimento in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono comunicati, a cura del Direttore di Dipartimento, all'organo o struttura competente allegando l'estratto **del** verbale. Qualora si presenti la necessità di abbreviare i tempi, gli stralci relativi possono essere approvati seduta stante dal Consiglio di Dipartimento, indipendentemente dall'approvazione delle altre parti del verbale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 37 Attività di gestione e organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione dell'Ateneo si basa sulla distinzione tra le funzioni di indirizzo e di governo attribuite al Rettore, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico e le funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa attribuite al Direttore Generale e ai Dirigenti, ad esclusione della gestione della ricerca e dell'insegnamento in conformità al comma 2 dell'art. 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Il Direttore Generale ed i Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
3. **Il Direttore Generale per migliorare l'efficacia organizzativa dell'Ateneo può individuare, per quei processi ritenuti strategici, il responsabile del procedimento, attribuendo specifici compiti e responsabilità.**

Art. 42 Reclutamento del personale tecnico amministrativo e bibliotecario

~~Le assunzioni del personale tecnico amministrativo e bibliotecario devono avvenire nel rispetto dei principi affermati dall'art. 97 della Costituzione e dagli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e in base al programmazione del fabbisogno del personale, effettuata in conformità alla normativa in vigore~~

1. **Il personale tecnico amministrativo e bibliotecario è assunto in base alla pianificazione strategica di Ateneo, alla correlata programmazione del fabbisogno del personale e in conformità alla vigente normativa.**
2. Le modalità di assunzione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario sono disciplinate, ~~in conformità della~~ **dalla** legislazione vigente, **e dal** Regolamento che disciplina i procedimenti di selezione per assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico amministrativo e bibliotecario.
3. L'Amministrazione, in relazione alle professionalità da reclutare e alle attitudini da accertare, determina la tipologia di procedimento concorsuale da utilizzare e i titoli di studio richiesti per l'accesso alle categorie individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto

Art. 45 Modalità per l'istituzione ~~delle strutture~~ dei Centri di servizio di Ateneo

1. ~~Le strutture di servizio dell'Università si articolano in strutture centrali, e periferiche decentralizzate e dipartimentali.~~
1. Fatte salve le disposizioni di legge, su proposta del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione può costituire, **ai sensi dell'art. 45 dello Statuto**, nuove strutture di servizio, **a supporto delle attività istituzionali di Didattica e di Ricerca denominate centri di servizio**, in casi in cui si dimostri, con specifica motivazione, che le attività e finalità previste non possono essere attuate dalle strutture già esistenti.
2. **I Centri possono essere dotati di autonomia gestionale, nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche necessarie alla costituzione e alla conduzione**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ordinaria e straordinaria del Centro sono determinate dal Consiglio di Amministrazione al momento della costituzione del Centro.

3. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della ~~costituzione~~ istituzione del Centro, ne individua gli organi di gestione ~~sulla base della proposta pervenuta~~ ed approva il relativo Regolamento.

Art. 48 46 Criteri di gestione del patrimonio immobiliare

1. Il Consiglio di Amministrazione ~~provvede~~ **formula indirizzi**, relativamente al patrimonio immobiliare dell'Ateneo **e in ordine ai** seguenti compiti:
 - censimento e catalogazione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo;
 - diffusione agli organismi accademici dell'Ateneo di dati sulla consistenza, destinazione e stato d'uso del patrimonio immobiliare dell'Ateneo;
 - vigilanza sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo, con particolare riferimento alla verifica periodica dello stato di conservazione e di manutenzione;
 - formulazione del piano annuale di interventi, in armonia con il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale di cui al successivo comma 5.
1. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, programma le modalità di gestione delle risorse immobiliari necessarie allo sviluppo dell'attività istituzionale dell'Ateneo, anche su proposta del Senato Accademico.
2. Tale programmazione è informata a criteri e **risponde a** priorità di imputazione delle risorse finanziarie e di messa a disposizione delle risorse immobiliari alle strutture dell'Ateneo secondo parametri non discrezionali e comunque finalizzati all'equa e funzionale ripartizione tra le strutture, al pieno utilizzo delle risorse immobiliari esistenti ed al completamento definitivo di quelle non ancora completate.
3. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposite deliberazioni contenenti i parametri indicatori e i criteri generali di priorità.
4. Il Senato Accademico ~~propone il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, contenente l'ordine di priorità generale di intervento e quello di ciascun settore di intervento~~ **formula proposte ed esprime pareri sul piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale e sull'ordine di priorità degli interventi in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca** con riferimento a:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) restauro e riqualificazione del patrimonio immobiliare;
 - d) ristrutturazioni;
 - e) ampliamenti e nuove costruzioni;
 - f) acquisizione ed alienazione di beni.
5. Il piano **di sviluppo edilizio e infrastrutturale**, approvato dal Consiglio di Amministrazione, costituisce il quadro di riferimento per la formulazione di istanze volte alla concessione di finanziamenti pubblici e privati per gli interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo.
6. L'Università realizza tutti gli interventi relativi al patrimonio immobiliare dell'Ateneo, sia con fondi propri sia con finanziamenti esterni, nel rigoroso rispetto del contenuto e delle priorità sia generali sia di settore degli interventi del piano di sviluppo edilizio e



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

infrastrutturale, salvo i casi in cui gli interventi siano imposti da eventi imprevedibili e calamitosi nonché da nuove disposizioni legislative.

7. ~~Alla scadenza del piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, il Senato Accademico, con motivata deliberazione, può proporre le modifiche delle progresse previsioni e priorità, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. esso viene il piano vigente può anche essere aggiornato, con analoga procedura e deliberazione del Consiglio di Amministrazione, solo in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto che ne rendano opportuna e/o non differibile l'effettuazione, in accordo ai criteri fissati dal comma precedente.~~
8. **Prima della sua scadenza il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale può essere aggiornato in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto che ne rendano opportuno e/o non differibile l'adeguamento.**

ART. 47 Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo

1. L'Ateneo riconosce il valore strategico del Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo (SBA) per il conseguimento dei propri fini istituzionali e la promozione della cultura e della ricerca scientifica all'interno e all'esterno dell'Ateneo, fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.
2. ~~Il Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo è costituito, da un insieme coordinato di strutture di servizio, attraverso il quale, l'Università assicura l'acquisizione, la conservazione, la gestione e la fruizione del patrimonio librario e documentale ed il più ampio accesso alle risorse informative on-line. Alle SBA afferiscono le biblioteche di Struttura di raccordo e di Dipartimento, l'archivio storico di Ateneo, i centri di documentazione e le altre biblioteche di Ateneo.~~
3. Lo SBA si compone di un Comitato di Coordinamento, del servizio speciale del Sistema Bibliotecario ed Archivistico di Ateneo ~~e correlati Settori bibliotecari centrali, delle biblioteche di Dipartimento, di quelle delle Strutture di raccordo e delle altre biblioteche di Ateneo, le cui funzioni sono definite dal Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo.~~
4. Il medesimo Regolamento contiene le norme relative alle tipologie delle biblioteche e dei servizi da esse resi agli utenti istituzionali e fissa, inoltre, le prestazioni di base che ogni biblioteca deve fornire.

Art. 48 Sistema Museale e Orto Botanico

1. L'Ateneo promuove la conservazione, l'arricchimento, la valorizzazione e la fruizione del proprio patrimonio culturale e scientifico, tramite l'istituzione del Sistema Museale e Orto Botanico (SiMuA), il cui obiettivo è l'integrazione e il coordinamento delle attività dei musei universitari, nel rispetto dell'autonomia scientifica e organizzativa delle singole strutture.
2. Il SiMuA si articola in:
 - a) Musei tematici, Orto Botanico ed *Herbarium Mediterraneum*;
 - b) collezioni di interesse scientifico e/o didattico custodite presso ~~i Dipartimenti o le Facoltà~~ **le strutture** dell'Ateneo;
 - c) siti di particolare interesse archeologico, naturalistico, storico dell'Ateneo.Le attività del SiMuA sono coordinate dal Rettore tramite un suo delegato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Le attività e le competenze del SiMuA sono disciplinate da un apposito regolamento.

Art. 53 51 Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo

1 Il Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo (COT) assicura: l'informazione e la promozione sull'offerta didattica dell'Ateneo presso le agenzie educative presenti nel territorio; l'orientamento alla scelta del corso di laurea; l'accoglienza e il disbrigo della formalità di ingresso per gli studenti stranieri; il sostegno allo studio e il tutorato per tutti gli studenti iscritti; il supporto psicologico; il Job Placement e la facilitazione nell'interfaccia laureato-mondo del lavoro.

2 Il COT opera in stretta partnership con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio (ERSU).

3 A supporto delle attività del COT viene costituito un Comitato Direttivo, presieduto dal Delegato del Rettore al Coordinamento delle attività di orientamento e tutorato

4 Le attività e le competenze del COT, la composizione, e le funzioni del Comitato Direttivo, sono disciplinate da un apposito regolamento

Art. 55 53 Rapporti e convenzioni con enti esterni

1. ~~I rapporti e le convenzioni con enti esterni,~~ **Nell'ambito dell'autonomia e delle finalità istituzionali dell'Ateneo, possono essere costituiti rapporti e convenzioni con enti esterni nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, nei limiti delle previsioni dell'art. 9 dello Statuto d'Ateneo, nonché nel rispetto del metodo contabile economico-patrimoniale e delle disposizioni relative al bilancio unico d'Ateneo ed al bilancio consolidato.**
2. La stipulazione di un contratto, di una convenzione, di un accordo o di un protocollo, la costituzione, la partecipazione o l'adesione a Centri di Ricerca e Centri di Servizi interuniversitari e consorzi interuniversitari, a consorzi, società di capitali, fondazioni, associazioni e altri enti associativi non commerciali, di diritto pubblico e privato, e' sono subordinati alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) gli scopi da perseguire siano congrui alle finalità istituzionali dell'Università;
 - b) l'oggetto dei contratti e degli altri atti di cui al comma 1, sia tale da contribuire allo sviluppo e al potenziamento dell'Ateneo e al suo ruolo di promozione culturale, professionale, economica e sociale del territorio;
 - c) sia stata verificata l'esistenza nell'Ateneo di una o più strutture idonee e disponibili ad adempiere gli obblighi contrattuali;
 - d) i contratti e gli altri atti di cui al comma 1 siano approvati dagli organi collegiali delle strutture interessate;
 - e) l'esecuzione dei contratti e degli atti di cui al comma 1 e lo svolgimento delle attività degli enti previsti dal medesimo comma 1 consentano di promuovere l'utilizzazione e la valorizzazione delle capacità professionali degli addetti alla/e struttura/e.
3. Le proposte relative ai rapporti cui al comma 2 vanno indirizzate al Magnifico Rettore presso l'Ufficio competente ~~ratione materiae~~ unitamente ad una relazione, a cura della struttura e/o soggetto proponente, che evidenzia i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e) del precedente comma, nonché di adeguata documentazione di presentazione degli altri contraenti e degli atti da cui si evince la volontà di quest'ultimi a porre in essere il rapporto contrattuale o associativo.
4. La proposta di stipula di un atto convenzionale, fatti salvi i rapporti di cui all'art. 28, comma 2 lettera e), dello Statuto d'Ateneo, dopo l'istruttoria a cura dell'Ufficio



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

competente, ~~ratione materiae~~ viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, previo parere del Senato Accademico nelle materie relative alla didattica ed alla ricerca, all'orientamento e ai servizi agli studenti.

5. I contratti, le convenzioni, gli accordi e i protocolli possono essere stipulati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 1 lettera d) dello Statuto, anche dai Presidenti delle Strutture di raccordo, dai Direttori di Dipartimento, dal Direttore Generale, dai Dirigenti e da altri soggetti appositamente individuati, secondo quanto previsto dagli appositi Regolamenti di Ateneo.
6. La partecipazione a società di capitali e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere dei Revisori dei Conti e del Senato Accademico ex art. 9, comma 7, dello Statuto.
7. La partecipazione a società di capitali e' comunque subordinata, ai sensi dell'art. 9, comma 6 dello Statuto, alle seguenti condizioni:
 - i. partecipazione ad una quota di capitale nei limiti predeterminati da apposito regolamento;
 - ii. stipulazione di patti parasociali che salvaguardino l'Università nei casi di variazione del capitale sociale o di ripiano di eventuali perdite.
 - iii. che l'Ateneo possa esercitare il recesso libero e senza oneri;
8. La costituzione di organismi in house nella forma di società a responsabilità limitata avviene in conformità dell'art. 9, comma 3, dello Statuto.
9. Con appositi regolamenti verranno definite le modalità, i criteri e le procedure per lo svolgimento di quanto previsto dal presente articolo e dall'art. 9 dello Statuto d' Ateneo

Art. 56 54 Internazionalizzazione

1. L' Ateneo, al fine di accrescere il processo di internazionalizzazione ~~dell'Ateneo~~, promuove ed incentiva attività e progetti di collaborazione internazionale con Università e Istituti di ricerca e di formazione stranieri che prevedano la mobilità di docenti, **studenti** e ricercatori.
2. Per il raggiungimento di tale finalità **l'Ateneo promuove le seguenti le azioni che intende promuovere sono:**
 - a) l'incentivazione della realizzazione di corsi di studio internazionali;
 - b) l'incentivazione del rilascio di titoli di studio congiunti in collaborazione con Atenei stranieri;
 - c) l'incentivazione della mobilità di docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, titolari di borsa di studio di durata almeno annuale e specializzandi, dottorandi italiani e stranieri in progetti congiunti di ricerca con Università straniere;
 - d) la facilitazione dell'accesso di docenti, ricercatori e studenti stranieri alle proprie strutture e della loro partecipazione ad ogni forma di selezione per il conferimento di titoli o altre opportunità di ricerca o di formazione;
 - e) l'incentivazione della partecipazione a programmi ~~europei~~ **comunitari e internazionali** di istruzione, di formazione, di ricerca ~~e~~ cooperazione
 - f) il perseguimento del carattere internazionale dell'insegnamento e della propria offerta formativa, anche tramite l'adozione di lingue straniere della comunità scientifica di riferimento come lingua di insegnamento nei propri corsi di studio.
3. ~~Le attività ed i progetti trovano sostegno finanziario in apposito capitolo di bilancio.~~



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. L'Ateneo adotta un Piano strategico per l'internazionalizzazione e istituisce la Commissione per le Relazioni Internazionali di Ateneo di cui al successivo art. ~~59~~ **56**, che svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito delle linee strategiche stabilite dagli organi accademici. Tale Commissione esercita, inoltre, le funzioni ad essa delegate da tali organi.
4. **La Commissione per le Relazioni Internazionali d'Ateneo, denominata CoRI, è istituita con delibera del Senato Accademico; presieduta dal Rettore o dal delegato alle Relazioni Internazionali, è composta da due rappresentanti per ogni Struttura di raccordo.**
5. **La Commissione dura in carica tre anni.**

Art. 57-55 Il quadro delle azioni per l'internazionalizzazione

1. ~~Le azioni previste nell'ambito delle attività di cui all'articolo 55 precedente consistono in:~~
 - a) ~~progettazione e realizzazione congiunte, su base di reciprocità, di corsi di studio di cui all'art. 3 del DM 3.11.1999 n. 509 alla normativa vigente, e di quanto previsto nel regolamento "Scuola Internazionale di Studi Avanzati", previa istituzione di apposita convenzione firmata dai Rettori, in regola con i regolamenti didattici dell'Ateneo.~~
 - b) ~~iniziative finalizzate alla realizzazione di progetti congiunti di ricerca o cooperazione previa stipula di apposita convenzione firmata dai Rettori, che prevedano la mobilità dei docenti, ricercatori, dottorandi ed assegnisti di ricerca italiani e stranieri.~~
 - e) ~~contributo per la copertura di spese collegate alla partecipazione a programmi comunitari di ricerca.~~
 - d) ~~mobilità di studiosi stranieri presso le strutture dell'Ateneo per la elaborazioni di progetti di cooperazione o di docenti dell'Ateneo presso strutture estere per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca.~~
2. ~~Il bando annuale, predisposto dall'Area ricerca e sviluppo, indica il finanziamento complessivo destinato a ciascuna delle azioni previste, che sarà in regime di cofinanziamento per le azioni A e B e di contributo per le azioni C e D.~~
3. ~~Su proposta della Commissione per le Relazioni Internazionali d'Ateneo, sulla base dei risultati raggiunti e in conformità agli indirizzi di programmazione del Senato Accademico, tali azioni possono essere modificate con decreto rettorale.~~

Art. 58-56 Commissione per le relazioni internazionali

1. ~~La Commissione per le Relazioni Internazionali d'Ateneo, denominata CoRI, è istituita con delibera del Senato Accademico; presieduta dal Rettore o dal delegato alle Relazioni Internazionali, è composta da un rappresentante indicato da ciascun Dipartimento.~~
2. ~~La Commissione dura in carica tre anni.~~
3. ~~La Commissione svolge i seguenti compiti:~~
 - a) ~~promuove azioni finalizzate all'internazionalizzazione dell'Ateneo;~~
 - b) ~~promuove e coordina i programmi europei di istruzione e formazione;~~
 - e) ~~coordina e svolge funzioni di indirizzo nell'ambito delle linee strategiche stabilite dagli organi accademici;~~
 - d) ~~stabilisce quali delle azioni previste di cui all'articolo 56 debbono essere inserite nel bando annuale, e delibera in merito.~~
 - e) ~~coordina e svolge funzioni di indirizzo nell'ambito della mobilità studentesca in entrata ed in uscita e in particolare:~~



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- ~~- propone, ove necessario, modifiche al regolamento per la disciplina delle procedure di attuazione della mobilità degli studenti e dei docenti (LLP/ERasmus);~~
- ~~- svolge azione di indirizzo nell'ambito del riconoscimento e della conversione delle votazioni degli esami di profitto e trasferimento crediti ottenuti presso Università straniere;~~
- ~~- svolge azione di indirizzo nell'ambito della applicazione del Diploma Supplement;~~
- f) ~~propone e/o modifica la procedura di attivazione delle convenzioni internazionali e lo schema da seguire come modello.~~

Art. 59-57 Modalità di partecipazione

~~Le modalità di presentazione delle richieste, l'utilizzo dei fondi e la disciplina specifica di ogni azione (requisiti soggettivi, obiettivi, voci di spesa ammissibili, criteri di ammissibilità e priorità, limitazioni ed esclusioni, etc.) sono contenute nel bando annuale che viene opportunamente pubblicizzato.~~

Il Prof. Mazzola illustra nel dettaglio le suddette proposte formulate dalla Commissione. Segue un dibattito nel corso del quale il Rettore propone le seguenti modifiche:

Art. 25 Norme relative al funzionamento del Nucleo di Valutazione

1. **Il Nucleo di Valutazione è composto da nove componenti in prevalenza esterni all'Ateneo.**
2. Sei **Cinque** dei componenti devono essere scelti tra esperti dei settori culturali di cui ~~all'articolo 22 comma 4~~ **al comma 3 dell'art. 15** dello Statuto di Ateneo (uno per ~~settore macroarea~~) ~~sono così individuate:~~
3. Il Nucleo opera in piena autonomia e con modalità organizzative proprie e, tramite il suo Presidente relaziona, annualmente, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, in seduta congiunta, sui risultati della propria attività di verifica e valutazione. La relazione viene esposta dal Rettore in occasione della cerimonia di apertura dell'Anno Accademico.
4. Per l'espletamento dell'attività del Nucleo di valutazione, i suoi componenti hanno accesso a tutti i documenti in possesso dell'Amministrazione centrale e delle strutture periferiche didattiche e di ricerca dell'Ateneo, previa richiesta ai responsabili delle strutture interessate.
5. Qualora fosse necessario sostituire un componente del Nucleo, il Senato Accademico provvede alla nomina. In questo caso la durata del mandato corrisponde a quella residua del componente del Nucleo sostituito.
6. Nell'ambito delle somme appositamente stanziare in bilancio, il Consiglio di Amministrazione fissa l'entità dei compensi da corrispondere ai componenti del Nucleo di Valutazione fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per l'espletamento dei compiti assegnati e/o in occasione delle riunioni del Nucleo.

Art. 27 Istituzione e disattivazione delle Strutture di Raccordo

1. L'istituzione di una Struttura di Raccordo avviene, ai sensi dell'art. 32, comma 7, dello Statuto, con decreto del Rettore ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere ~~favorevole~~ del Senato Accademico, su iniziativa di almeno due dipartimenti.
2. Nella proposta di istituzione devono essere indicati il progetto didattico, le risorse culturali e didattiche e i corsi di ~~Laurea, di Laurea Magistrale, laurea Magistrale a Ciclo Unico, di~~



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

~~Dottorato di ricerca, i Corsi di Specializzazione e i Master afferenti studio.~~

Il Senato Accademico all'unanimità dei presenti approva tale proposta.

Il Senato Accademico

Visto lo Statuto ed in particolare l'art. 18, comma III lettera f;
Vista la delibera di Senato Accademico n. 13 del 18/04/2013 in cui si dà mandato al Direttore Generale di effettuare una revisione formale del testo, per semplificare alcune procedure amministrative e prevedere l'applicazione della normativa comunitaria per la gestione dei Fondi di provenienza dell'UE;
Vista la delibera n. 5 del 17 giugno 2013 del Consiglio d'Amministrazione;
Sentito il parere del Coordinatore della Commissione Regolamenti e procedure di semplificazione d'Ateneo;
udito il Rettore;
all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il Regolamento Generale di Ateneo nella seguente stesura:

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione dello Statuto e le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Università degli Studi di Palermo, di seguito detta Università.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano in tutti i casi in cui non sia prevista una disciplina specifica. Nello specifico, nel quadro dello sviluppo dei programmi d'insegnamento e di ricerca europei e internazionali, l'Università esercita la propria autonomia programmatica e gestionale nell'utilizzazione dei contributi finanziari dell'Unione Europea e di altre istituzioni internazionali, nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale, anche in deroga alle norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Il Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168, entrerà in vigore quindici giorni dopo l'emanazione del relativo decreto da parte del Rettore.

Art. 2 Informazione, comunicazione, diritto di accesso e sicurezza dei dati

1. In attuazione dei principi di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa e in applicazione dell'art. 6 dello Statuto, l'Università promuove sia la comunicazione esterna, rivolta ai cittadini, alla collettività e agli altri enti, sia la comunicazione interna rivolta agli studenti, al personale tecnico amministrativo e bibliotecario, docente e ai collaboratori di ricerca dell'Ateneo.
2. L'Università provvede alla pubblicazione degli atti regolamentari e delle deliberazioni degli organi di governo sul proprio sito WEB e cura l'informazione attraverso la pubblicazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

sul proprio sito internet di notizie in merito alle proprie attività, in ottemperanza alle previsioni normative in materia di trasparenza.

3. L'Università riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi in proprio possesso con le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente. L'Università organizza, inoltre, le informazioni ed i dati in suo possesso mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne la diffusione nei limiti della normativa vigente e dai regolamenti d'Ateneo in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.

TITOLO II

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 3 Principi generali

1. L'Università adotta, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, tutte le iniziative idonee a rendere effettivo il diritto allo studio in ottemperanza ai principi di uguaglianza e di libero accesso all'istruzione superiore sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione.
2. L'Università degli Studi di Palermo contribuisce a garantire agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti degli studi e di rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale che di fatto impediscono la piena realizzazione del diritto allo studio.
3. Per gli studenti che, in attesa dell'accoglimento della domanda di cambiamento di sesso da parte del tribunale e di conseguenza della rettifica dello stesso da parte dell'ufficio anagrafe, richiedono l'aggiornamento dei loro dati, è previsto, previa presentazione di apposita certificazione e consegna del precedente libretto, il rilascio da parte della competente segreteria studenti di un nuovo libretto universitario, recante il nome scelto dallo studente, per uso esclusivamente interno che, sotto la personale responsabilità dello stesso, non potrà essere utilizzato al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 4 Ambiti di intervento

1. L'Università in conformità alla normativa vigente:
 - a) concede l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi;
 - b) organizza i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi;
 - c) promuove le attività di servizio, di orientamento e di tutorato delle associazioni, delle cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
 - d) agevola la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche, laboratori e sale studio;
 - e) promuove corsi per studenti part time, disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento;
 - f) promuove, sostiene e pubblicizza attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali avvalendosi, altresì, delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attività di servizio svolte da quest'ultime;
 - g) cura l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione, con particolare attenzione ai programmi dell'Unione europea e internazionali e pubblicizza gli interventi in materia di diritto agli studi universitari;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- h) promuove la mobilità degli studenti ed i programmi di interscambio che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con altre università e con istituzioni assimilate sia italiane sia estere, anche nell'ambito di programmi europei e internazionali, in conformità delle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;
- i) sostiene le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative;
- j) promuove la formazione post-laurea e permanente;
- k) assicura forme di assistenza agli studenti con disabilità iscritti all' Ateneo, a norma della L. 17/1999.

Art. 5 Esonero dal pagamento delle tasse universitarie

1. L'Università prevede forme di esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi e/o tasse universitarie a favore di studenti che possiedono specifici requisiti di reddito e merito ma che non hanno le risorse finanziarie indispensabili alla prosecuzione degli studi.
2. Per lo studente che si iscriva dopo un periodo di interruzione degli studi è previsto il pagamento, per gli anni accademici in cui non sia risultato iscritto, di un diritto omnnicomprensivo in misura fissa, oltre alle tasse ed ai contributi previsti per l'anno accademico in corso, al fine di incentivare il conseguimento del titolo di studio.
3. Gli organi di governo potranno prevedere ulteriori benefici, in conformità alle disposizioni vigenti, a favore di studenti che si trovino in particolari condizioni.

Art. 6 Contributi

1. L'Università può prevedere, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio, interventi finanziari a favore degli studenti diretti a:
 - a) sostenere i nuclei familiari meno abbienti nelle spese relative agli studi universitari;
 - b) attenuare la disuguaglianza economica tra studenti in sede, da una parte e studenti pendolari e fuori sede dall'altra.
 - c) incentivare gli studenti pendolari e fuori sede alla frequenza delle lezioni
2. Le modalità di erogazione e l'entità dei contributi sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 7 Agevolazioni alla frequenza ai corsi

1. Per promuovere l'iscrizione e l'accesso alle istituzioni universitarie di studenti part time l'Università demanda ai Regolamenti didattici di ogni Corso di studio la possibilità di prevedere specifiche forme di attribuzione di crediti formativi universitari a studenti che non possano frequentare per qualsiasi ragione nonché apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti impediti alla frequenza.
2. La frequenza è comunque obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti didattici.

Art. 8 Mobilità studentesca e riconoscimento periodi di studio compiuti all'estero

1. Nel rispetto della normativa vigente, l'Università aderisce a programmi di mobilità studentesca, nell'ottica della promozione dell'interscambio culturale tra studenti appartenenti ad atenei italiani e stranieri.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Con appositi Regolamenti sono disciplinate le modalità di svolgimento dei suddetti programmi, nel rispetto dei principi enunciati nel Regolamento didattico di Ateneo

Art. 9 Orientamento e tutorato

1. L'Università organizza attività di orientamento e tutorato secondo le modalità dettate dai relativi regolamenti cui si fa espresso rinvio, al fine di assicurare assistenza e sostegno agli studenti, prevenendo la dispersione ed il ritardo nel compimento degli studi.

Art. 10 Attività a tempo parziale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, l'Università, con propri regolamenti, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione economica, può disciplinare forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.
2. Un apposito Regolamento disciplina le modalità di espletamento dell'attività e di selezione degli studenti, in conformità alla normativa vigente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ELETTORALI GENERALI

Art. 11 Norme generali e comuni

1. In tutte le elezioni, laddove non sia diversamente disciplinato, nel caso in cui vi sia parità di voti conseguiti dai candidati, prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Nelle elezioni delle componenti studentesche, in caso di parità di voti la prevalenza è accordata sulla base della data di iscrizione al corso di studio e, in subordine, della maggiore età.
2. Le funzioni di Decano, per ogni organo di riferimento, sono assunte dal professore di prima fascia che ha maggiore anzianità di nomina in ruolo. Qualora il Decano sia candidato oppure impedito per altra causa, le funzioni vengono assunte dal professore di prima fascia che segue in ordine di anzianità.
3. Nessun candidato può far parte delle Commissioni elettorali e dei seggi.
4. Sono eleggibili gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio dell'Ateneo, ad esclusione degli iscritti ai Master di I e II livello. Il mandato è di durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Art. 12 Indizione e svolgimento delle elezioni

1. Ferme restando le disposizioni in materia di elezioni previste dallo Statuto e dai singoli Regolamenti elettorali, le elezioni degli organi e delle rappresentanze vengono indette almeno trenta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento.
2. La presentazione delle candidature deve avvenire nei tempi e nelle modalità previste dal Regolamento elettorale. Lo svolgimento delle elezioni deve precedere di almeno trenta giorni la scadenza del mandato, salvo che non sia previsto diversamente dal bando.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 13 Sostituzione

1. Nei casi di decadenza dell'eletto, conseguente alla sopravvenuta carenza dei requisiti di eleggibilità o a qualsiasi altra causa, si procede alla sostituzione secondo le modalità indicate nei relativi regolamenti.
2. Ove non vi sia alcuna disposizione in materia si provvede alla nomina del primo dei non eletti. Se l'elezione è avvenuta col sistema delle liste si provvede alla nomina del primo dei non eletti appartenente alla stessa lista.
3. Laddove non vi siano altri candidati, ovvero altri candidati appartenenti alla stessa lista, si procede ad indire nuove elezioni.
4. Nella prima adunanza successiva, l'organo collegiale prende atto della sostituzione e della nuova composizione.
5. I soggetti subentrati svolgono le funzioni per il periodo di mandato che ancora residua, nel caso di componenti elettivi di organi collegiali.
6. Nel caso di dimissioni o di decadenza dalla carica elettiva, la sostituzione avviene a norma dell'art. 13 del presente articolo Regolamento.

Art. 14 Proroga del mandato, decadenza dalla carica

1. La proroga del mandato è disciplinata dalla Legge n. 444 del 15 luglio 1994 e s.m.i..
2. Nel caso di decadenza degli organi delle strutture didattiche e di ricerca, il Rettore assicura gli atti di competenza dell'organo.
3. La presente disposizione si applica sia agli organi collegiali sia agli organi monocratici dell'Ateneo.

TITOLO IV **ORGANI DI ATENEO**

CAPO I NORME GENERALI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 15 Deleghe

1. La delega di poteri relativi ad un organo è formalizzata in uno specifico provvedimento amministrativo, adottato nelle forme ordinarie.
2. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento può comunque compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate.

Art. 16 Provvedimenti d'urgenza e ratifiche

1. In caso di urgenza il Rettore, il Direttore di Dipartimento, il Coordinatore del Corso di Studi ed il Presidente della Struttura di raccordo possono emanare gli atti di competenza dell'organo collegiale che presiedono.
2. I provvedimenti adottati nell'esercizio di tale potere straordinario devono essere immediatamente trasmessi all'organo competente per la ratifica, che deve avvenire nella



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

prima adunanza dell'organo collegiale successiva all'emanazione dei predetti provvedimenti.

Art. 17 Organi Ausiliari del Rettore

1. Il Rettore può avvalersi della collaborazione di docenti dell'Ateneo, delegando loro funzioni che non gli siano esclusivamente riservate e dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 18 Convocazione della seduta e ordine del giorno

1. La convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno sono effettuate dal Presidente dell'organo collegiale.
2. La convocazione dell'organo può essere richiesta, indicando gli argomenti da trattare, anche da un terzo dei componenti con diritto di voto, o stabilita nei regolamenti di organizzazione di ciascun organo.
3. Con le stesse procedure di cui al comma precedente può essere richiesto, prima della convocazione della seduta, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.
4. Gli argomenti da trattare nel corso di ogni singola adunanza devono essere indicati in modo chiaro nell'avviso di convocazione e trattati secondo l'ordine progressivo ivi indicato, salvo che non sia stabilito diversamente dalla maggioranza assoluta dei presenti.
5. La convocazione in via ordinaria va effettuata mediante avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo della riunione, gli argomenti all'ordine del giorno e va spedita all'interessato almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, presso il recapito indicato all'atto dell'insediamento.
6. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche con altri mezzi di comunicazione e portata a conoscenza degli interessati entro e non oltre il termine fissato in ciascuno dei relativi regolamenti interni e, comunque, con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore precedenti alla seduta.
7. Ai sensi della vigente normativa, sono ritenute valide le comunicazioni effettuate tramite fax o altro mezzo telematico ed informatico.
8. Prima del termine di una seduta viene indicato, ove possibile, un calendario di massima per le sedute successive. Per il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico la programmazione è annuale.
9. Il Presidente può, all'apertura della seduta, per comprovati motivi di urgenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, procedere all'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti non previsti.

Art. 19 Validità delle sedute



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali, salvo che non sia diversamente stabilito, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
2. Gli assenti giustificati e coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ultimo comma del presente articolo non concorrono alla determinazione del numero legale, purché non superino un terzo dei componenti dell'organo.
3. Ferma l'ipotesi di decadenza dalla carica di cui all'art. 10, comma 6, dello Statuto, sono ritenuti motivi validi a giustificare l'assenza alle sedute, oltre l'assolvimento degli obblighi istituzionali, le condizioni di salute, la partecipazione a commissioni giudicatrici a livello nazionale, la partecipazione a concorsi ed esami quali candidati, le gravi ragioni familiari, i congedi previsti dalla legge vigente, nonché per gli altri motivi ritenuti validi dal Regolamento interno dell'organo collegiale.
4. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nella convocazione senza che la seduta sia stata validamente costituita, la stessa è aggiornata.
5. In alcun caso la seduta di organo collegiale è valida qualora non sia presente il Presidente o chi ne fa veci.
6. Nel corso delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico possono essere sentiti, solo per specifici argomenti, su invito del Presidente ed in qualità di esperti, soggetti interni o esterni.

Art. 20 Partecipazione alle attività degli Organi di Governo

1. I componenti degli Organi di Governo hanno diritto / dovere di assentarsi dal servizio per partecipare alle attività inerenti alla carica, sino al termine della loro effettiva durata.

Art. 21 Modalità di votazione e di decisione.

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale, salvi i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di regolamento non prevedano una diversa forma di votazione.
2. Le votazioni riguardanti persone possono avvenire a scrutinio segreto su richiesta di un componente del collegio, la presidenza motiva l'eventuale condizione di inammissibilità della richiesta, fatto salvo quanto specificatamente previsto dal regolamento interno dell'organo collegiale.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia prescritto un quorum. Gli astenuti valgono come voto contrario.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni sono rese pubbliche ai sensi ed agli effetti della normativa vigente anche attraverso strumenti informatici e sono pubblicate sul sito WEB.

Art. 22 Verbalizzazione delle sedute

1. Il segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione.
2. I verbali sono approvati di norma all'inizio della seduta successiva.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. In sede di approvazione i componenti hanno facoltà di prendere parola esclusivamente per chiedere la correzione di eventuali imprecisioni con esclusione degli argomenti di merito sulle proposte già approvate e respinte.
4. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente alla seconda seduta e comunque non oltre novanta giorni da quest'ultima.
5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico ed i pareri del Senato Accademico sono numerati progressivamente, sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi tempestivamente.

Art. 23 Sedute congiunte del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico

1. Per la discussione di problematiche di interesse comune e nei casi espressamente previsti, possono tenersi sedute congiunte del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
2. La seduta è presieduta dal Rettore che ne dispone la convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno. In caso di impedimento o assenza del Rettore la seduta è presieduta dal Prorettore vicario.
3. Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario, con ausilio di propri collaboratori.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti di ciascun organo.

Art. 24 Commissioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico

1. Per l'efficace ed efficiente funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico possono essere istituite al loro interno Commissioni istruttorie permanenti.
2. L'istituzione e le modalità di funzionamento vengono disciplinate dai rispettivi regolamenti interni.

CAPO III

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VALUTAZIONE

Art. 25 Norme relative al funzionamento del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da nove componenti in prevalenza esterni all'Ateneo.
2. Cinque dei componenti devono essere scelti tra esperti dei settori culturali di cui al comma 3 dell'art. 15 dello Statuto di Ateneo (uno per macroarea).
3. Il Nucleo opera in piena autonomia e con modalità organizzative proprie e, tramite il suo Presidente relaziona, annualmente, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, in seduta congiunta, sui risultati della propria attività di verifica e valutazione. La relazione viene esposta dal Rettore in occasione della cerimonia di apertura dell'Anno Accademico.
4. Per l'espletamento dell'attività del Nucleo di valutazione, i suoi componenti hanno accesso a tutti i documenti in possesso dell'Amministrazione centrale e delle strutture periferiche didattiche e di ricerca dell'Ateneo, previa richiesta ai responsabili delle strutture interessate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

5. Qualora fosse necessario sostituire un componente del Nucleo, il Senato Accademico provvede alla nomina. In questo caso la durata del mandato corrisponde a quella residua del componente del Nucleo sostituito.
6. Nell'ambito delle somme appositamente stanziare in bilancio, il Consiglio di Amministrazione fissa l'entità dei compensi da corrispondere ai componenti del Nucleo di Valutazione fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per l'espletamento dei compiti assegnati e/o in occasione delle riunioni del Nucleo.

Art. 26 Norme relative al funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Rettore.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti opera in piena autonomia e con modalità organizzative proprie.
3. Per l'espletamento dell'attività il Collegio o i suoi componenti hanno accesso a tutti i documenti in possesso dell'Amministrazione centrale e delle strutture periferiche didattiche e di ricerca dell'Ateneo, previa richiesta ai responsabili delle strutture interessate.
4. Qualora fosse necessario sostituire un componente del Collegio, il Rettore provvede alla nomina. In questo caso la durata del mandato corrisponde a quella residua del componente sostituito.
5. Nell'ambito delle somme appositamente stanziare in bilancio, il Consiglio di Amministrazione fissa l'entità dei compensi da corrispondere ai componenti del Collegio fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per l'espletamento dei compiti assegnati e/o in occasione delle riunioni.

STRUTTURE DI RACCORDO

Art. 27 Istituzione e disattivazione delle Strutture di Raccordo

1. L'istituzione di una Struttura di Raccordo avviene, ai sensi dell'art. 32, comma 7, dello Statuto, con decreto del Rettore ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su iniziativa di almeno due dipartimenti.
2. Nella proposta di istituzione devono essere indicati il progetto didattico, le risorse culturali e didattiche e i corsi di studio.

Art. 28 Regolamento delle Strutture di Raccordo

1. Il Consiglio della Struttura di Raccordo elabora ed approva il Regolamento della Struttura di Raccordo che deve contenere le norme di convocazione e di funzionamento del Consiglio e le modalità di convocazione dello stesso.
2. Per quanto non diversamente previsto valgono le disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento degli organi collegiali previste dalle norme dello Statuto dell'Università di Palermo e del presente Regolamento.

DIPARTIMENTI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 29 Istituzione dei Dipartimenti

1. Ogni proposta di nuova istituzione di un Dipartimento, formulata sulla base di un dettagliato progetto scientifico e formativo, deve contenere l'indicazione delle risorse culturali disponibili, l'indicazione dei SSD di riferimento e dei corsi di laurea incardinati o da incardinare, una previsione realistica del fabbisogno di spazi, di personale ed accertandone la sostenibilità con riguardo alla sussistenza dei requisiti di legge per almeno un triennio.
2. Un Dipartimento che alla data del 31 ottobre non soddisfa i requisiti di legge viene disattivato a far data dal 1 gennaio dell'anno seguente salvo riacquisizione dei requisiti medesimi.

Art. 30 Organizzazione

1. Il Regolamento del Dipartimento, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, disciplina, in funzione del progetto scientifico e formativo, l'organizzazione e l'eventuale articolazione in sezioni del Dipartimento, nel rispetto di quanto riportato al successivo comma 2, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento dei relativi organi.
2. I Dipartimenti possono articolarsi in Sezioni, costituite in base a condivisione di interessi e obiettivi scientifici e/o formativi coerenti con gli obiettivi culturali del Dipartimento.
Le Sezioni sono istituite su proposta motivata di almeno dodici componenti (docenti di ruolo o ricercatori a tempo determinato), con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Successivamente alla sua istituzione, alla Sezione possono afferire ulteriori docenti, previo parere favorevole dei componenti della stessa.
Ciascun docente può afferire ad una sola sezione.
Assegnisti, borsisti e dottorandi seguono la scelta di afferenza alle Sezioni dei rispettivi referenti delle tematiche e tutor.
Le Sezioni devono essere riconfermate ogni tre anni e vengono disattivate se il numero di componenti di ruolo scende al di sotto di dieci.
I Regolamenti dei Dipartimenti disciplinano le modalità di funzionamento delle Sezioni e possono prevedere la figura del Referente della Sezione. Alle Sezioni possono essere affidati compiti istruttori o esecutivi, responsabilità di locali, laboratori, attrezzature e servizi, adempimenti relativi allo svolgimento di progetti di ricerca.
Il Dipartimento resta comunque l'unico riferimento per qualsiasi relazione con altre strutture universitarie o con enti esterni.
3. Le modalità di elezione e la durata delle cariche delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento e le limitazioni delle diverse componenti alla partecipazione al Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dallo Statuto e dagli appositi regolamenti di Ateneo.

Art. 31 Gestione

1. I Dipartimenti godono di autonomia gestionale e amministrativa, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal bilancio unico di Ateneo e nel rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Responsabile amministrativo, sulla base delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, attua e coordina le attività amministrativo-contabili, assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore del Dipartimento, dei conseguenti atti ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 32 Afferenze



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. Ogni professore e ricercatore in servizio deve afferire ad un Dipartimento.
2. I professori e i ricercatori, all'atto della presa di servizio, afferiscono al Dipartimento che ha attivato la procedura di selezione o chiamata.
3. La mobilità interdipartimentale dei professori e ricercatori è disciplinata dall'apposito regolamento di Ateneo in materia.

Art. 33 Archivio degli atti

1. Il Direttore del Dipartimento e il Responsabile amministrativo sono responsabili della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali del Dipartimento e dei documenti contabili.
2. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento devono contenere i termini essenziali delle discussioni, le delibere e i risultati delle votazioni. L'originale del verbale viene conservato nell'archivio del Dipartimento e reso disponibile ai componenti il Consiglio in area riservata dei siti web dei dipartimenti.
3. I pareri e le delibere adottate dal Consiglio di Dipartimento in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono comunicati, a cura del Direttore di Dipartimento, all'organo o struttura competente allegando l'estratto del verbale. Qualora si presenti la necessità di abbreviare i tempi, gli stralci relativi possono essere approvati seduta stante dal Consiglio di Dipartimento, indipendentemente dall'approvazione delle altre parti del verbale.

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI

Art. 34 Istituzione dei Centri Interdipartimentali

1. I Centri Interdipartimentali di ricerca sono costituiti, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, su proposta di docenti e/o ricercatori a tempo determinato interessati, afferenti a dipartimenti diversi.
2. La proposta deve indicare gli ambiti di attività e gli obiettivi, contenuti in un programma di durata almeno triennale e non superiore ad anni sei.
3. I Centri interdipartimentali non possono essere sede di riferimento di corsi di studi né sede di dottorati di ricerca. Possono essere sede di master di I e di II livello. Possono richiedere l'attivazione di assegni di ricerca di tipo B (art. 22 comma 4 lettera b della L240/2010) e stipulare contratti di collaborazione.
4. La proposta di istituzione deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti di afferenza dei proponenti. La delibera di approvazione deve indicare le risorse messe a disposizione anche in forma non esclusiva.
5. I Centri interdipartimentali sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
6. La gestione amministrativa e contabile dei Centri interdipartimentali è affidata alla struttura amministrativa di uno dei Dipartimenti che contribuiscono alla loro costituzione.

Art. 35 Durata del Centro Interdipartimentale

1. Il Centro Interdipartimentale viene istituito per un periodo strettamente limitato alla durata del programma di attività, indicato nella proposta di attivazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. È possibile avanzare la proposta motivata di rinnovo. In quest'ultimo caso si applica la procedura di approvazione e istituzione di cui al precedente articolo.

CENTRI E CONSORZI INTERUNIVERSITARI

Art. 36 Adesione e partecipazione

1. L'Ateneo può perseguire le finalità e svolgere le azioni di cui all'art. 9, comma 1, dello Statuto d'Ateneo, nei limiti della vigente legislazione e delle proprie norme statutarie regolamentari, mediante la costituzione, la partecipazione e l'adesione a Centri e Consorzi interuniversitari.
2. L'Ateneo può essere sede dei Centri e Consorzi interuniversitari, le cui modalità di partecipazione e di funzionamento sono definite negli atti istitutivi.
3. La costituzione, la partecipazione e l'adesione ai Centri e ai Consorzi di cui al comma 1, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, dopo l'istruttoria a cura dell'Ufficio competente *ratione materiae*.
4. Le proposte relative alla costituzione, partecipazione e adesione ai Centri e ai Consorzi di cui al comma 1, vengono prodotte nelle forme indicate dall'art. 56, comma 3.
5. Per le modalità, i criteri e le procedure per lo svolgimento di quanto previsto dai precedenti commi si rinvia all'art. 9 dello Statuto d'Ateneo ed all'art. 56 del presente regolamento.

TITOLO-V

ORGANIZZAZIONE

STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA

CAPO I

ORGANIZZAZIONE

Art. 37 Attività di gestione e organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione dell'Ateneo si basa sulla distinzione tra le funzioni di indirizzo e di governo attribuite al Rettore, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico e le funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa attribuite al Direttore Generale e ai Dirigenti, ad esclusione della gestione della ricerca e dell'insegnamento in conformità al comma 2 dell'art. 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Il Direttore Generale ed i Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
3. Il Direttore Generale per migliorare l'efficacia organizzativa dell'Ateneo può individuare, per quei processi ritenuti strategici, il responsabile del procedimento, attribuendo specifici compiti e responsabilità.

Art. 38 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale esercita le competenze a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto e dai Regolamenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione, nel primo trimestre dell'anno, una relazione sull'attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi dell'anno precedente.

CAPO II DIRIGENTI

Art. 39 Funzioni

1. Ai responsabili di funzioni dirigenziali, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le seguenti attribuzioni:
 - a. provvedere alla gestione delle attività amministrative di competenza, dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati dal Direttore Generale, adottando gli atti amministrativi conseguenti e presentando al Direttore Generale una relazione annuale sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;
 - b. organizzare le risorse umane e strumentali loro assegnate;
 - c. verificare periodicamente i carichi di lavoro e la produttività,
 - d. individuare i responsabili del procedimento;
 - e. assumere la responsabilità della tenuta dell'archivio degli atti ufficiali dell'Area di pertinenza
 - f. esercitare ogni altra attribuzione ad essi demandata dalle disposizioni di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. I Dirigenti sono valutati annualmente, anche ai fini dell'accertamento delle responsabilità loro proprie, con le modalità previste dall'apposito regolamento.

Art. 40 Accesso alla qualifica di dirigente

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento d'Ateneo, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 41 Conferimento incarichi dirigenziali.

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore Generale con apposito e motivato provvedimento, cui accede un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Le modalità di conferimento sono disciplinate da apposito Regolamento.

CAPO III PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO

Art. 42 Reclutamento del personale tecnico amministrativo e bibliotecario

1. Il personale tecnico amministrativo e bibliotecario è assunto in base alla pianificazione strategica di Ateneo, alla correlata programmazione del fabbisogno del personale e in conformità alla vigente normativa.
2. Le modalità di assunzione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario sono disciplinate, dalla legislazione vigente e dal Regolamento che disciplina i procedimenti di selezione per assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico amministrativo e bibliotecario.
3. L'Amministrazione, in relazione alle professionalità da reclutare e alle attitudini da accertare, determina la tipologia di procedimento concorsuale da utilizzare e i titoli di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

studio richiesti per l'accesso alle categorie individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto

Art. 43 Formazione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario

1. La formazione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario riveste importanza strategica e concorre a sostenere gli indirizzi evolutivi e di sviluppo dell'organizzazione dell'Università.
2. La programmazione dell'attività formativa deve contemperare l'innalzamento qualitativo dei servizi prestati dall'Amministrazione con le esigenze di crescita professionale del personale.
3. La formazione deve concorrere, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale di comparto vigente, alla progressione economica orizzontale.
4. Le modalità di organizzazione dell'attività formativa per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario e l'individuazione delle tipologie di attività formative che possono condurre all'acquisizione di Crediti Formativi Professionali, conformemente a quanto stabilito dal vigente contratto collettivo di lavoro del comparto Università sono disciplinate dal Regolamento per l'attività formativa del personale tecnico amministrativo e bibliotecario e dal Regolamento per i crediti formativi professionali del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.

Art. 44 Mobilità del personale tecnico amministrativo e bibliotecario

1. Le procedure di mobilità del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, interna, compartimentale ed intercompartimentale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in merito, sono disciplinate con apposito Regolamento i cui principi fondamentali sono ispirati al contemperamento dell'interesse dell'Ateneo e dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.

CAPO IV

PATRIMONIO E STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 45 Modalità per l'istituzione dei Centri di servizio di Ateneo

1. Fatte salve le disposizioni di legge, su proposta del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione può costituire, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, nuove strutture di servizio, a supporto delle attività istituzionali di Didattica e di Ricerca denominate centri di servizio, in casi in cui si dimostri, con specifica motivazione, che le attività e finalità previste non possono essere attuate dalle strutture già esistenti.
2. I Centri possono essere dotati di autonomia gestionale, nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Le risorse di personale, finanziarie e logistiche necessarie alla costituzione e alla conduzione ordinaria e straordinaria del Centro sono determinate dal Consiglio di Amministrazione al momento della costituzione del Centro.
3. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della istituzione del Centro, ne individua gli organi di gestione ed approva il relativo Regolamento.

Art. 46 Criteri di gestione del patrimonio immobiliare



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. Il Consiglio di Amministrazione formula indirizzi, relativamente al patrimonio immobiliare dell'Ateneo ai seguenti compiti:
 - censimento e catalogazione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo;
 - diffusione agli organismi accademici dell'Ateneo di dati sulla consistenza, destinazione e stato d'uso del patrimonio immobiliare dell'Ateneo;
 - vigilanza sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo, con particolare riferimento alla verifica periodica dello stato di conservazione e di manutenzione;
 - formulazione del piano annuale di interventi, in armonia con il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale di cui al successivo comma 5.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, programma le modalità di gestione delle risorse immobiliari necessarie allo sviluppo dell'attività istituzionale dell'Ateneo, anche su proposta del Senato Accademico.
3. Tale programmazione è informata a criteri e priorità di imputazione delle risorse finanziarie e di messa a disposizione delle risorse immobiliari alle strutture dell'Ateneo secondo parametri non discrezionali e comunque finalizzati all'equa e funzionale ripartizione tra le strutture, al pieno utilizzo delle risorse immobiliari esistenti ed al completamento definitivo di quelle non ancora completate.
4. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposite deliberazioni contenenti i parametri indicatori e i criteri generali di priorità.
5. Il Senato Accademico formula proposte ed esprime pareri sul piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale e sull'ordine di priorità degli interventi in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca con riferimento a:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) restauro e riqualificazione del patrimonio immobiliare;
 - d) ristrutturazioni;
 - e) ampliamenti e nuove costruzioni;
 - f) acquisizione ed alienazione di beni.
6. Il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, costituisce il quadro di riferimento per la formulazione di istanze volte alla concessione di finanziamenti pubblici e privati per gli interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo.
7. L'Università realizza tutti gli interventi relativi al patrimonio immobiliare dell'Ateneo, sia con fondi propri sia con finanziamenti esterni, nel rigoroso rispetto del contenuto e delle priorità sia generali sia di settore degli interventi del piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, salvo i casi in cui gli interventi siano imposti da eventi imprevedibili e calamitosi nonché da nuove disposizioni legislative.
8. Alla scadenza del piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, esso viene aggiornato, con analoga procedura e deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
9. Prima della sua scadenza il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale può essere aggiornato in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto che ne rendano opportuno e/o non differibile l'adeguamento.

Art. 47 Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. L'Ateneo riconosce il valore strategico del Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo (SBA) per il conseguimento dei propri fini istituzionali e la promozione della cultura e della ricerca scientifica all'interno e all'esterno dell'Ateneo, fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.
2. Il Sistema Bibliotecario e Archivistico di Ateneo è costituito, da un insieme coordinato di strutture di servizio, attraverso il quale, l'Università assicura l'acquisizione, la conservazione, la gestione e la fruizione del patrimonio librario e documentale ed il più ampio accesso alle risorse informative *on-line*.
3. Lo SBA si compone di un Comitato di Coordinamento, del servizio speciale del Sistema Bibliotecario ed Archivistico di Ateneo
4. Il medesimo Regolamento contiene le norme relative alle tipologie delle biblioteche e dei servizi da esse resi agli utenti istituzionali e fissa, inoltre, le prestazioni di base che ogni biblioteca deve fornire.

Art. 48 Sistema Museale e Orto Botanico

1. L'Ateneo promuove la conservazione, l'arricchimento, la valorizzazione e la fruizione del proprio patrimonio culturale e scientifico, tramite l'istituzione del Sistema Museale e Orto Botanico (SiMuA), il cui obiettivo è l'integrazione e il coordinamento delle attività dei musei universitari, nel rispetto dell'autonomia scientifica e organizzativa delle singole strutture.
2. Il SiMuA si articola in:
 - a) Musei tematici, Orto Botanico ed *Herbarium Mediterraneum*;
 - b) collezioni di interesse scientifico e/o didattico custodite presso le strutture dell'Ateneo;
 - c) siti di particolare interesse archeologico, naturalistico, storico dell'Ateneo.
3. Le attività del SiMuA sono coordinate dal Rettore tramite un suo delegato.
4. Le attività e le competenze del SiMuA sono disciplinate da un apposito regolamento.

Art. 49 Sistema Informativo di Ateneo

1. Il Sistema Informativo di Ateneo (SIA) svolge attività sistemiche e applicative in ambito ICT (Information & Communication Technology) a supporto dell'attività didattica, di ricerca e amministrativa dell'Ateneo
2. Il SIA è articolato in Settori.
3. Il SIA svolge anche attività di supporto progettuale, sistemistico e gestionale per conto dell'AOUP ed è in grado di poter estendere l'offerta ICT anche ad enti e/o aziende esterni.
4. Il SIA è gestito da un Comitato di indirizzo presieduto dal delegato del Rettore.
5. A supporto delle attività del SIA viene costituito un comitato di indirizzo presieduto da un delegato del Rettore.
6. Le attività e le competenze del SIA, le competenze e le funzioni del comitato di indirizzo, sono disciplinate da un apposito regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 50 Centro Linguistico di Ateneo

1. Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) opera quale centro per i servizi linguistici rivolti ai corsi di studio dell'Ateneo, ai singoli studenti, alle strutture interne dell'Ateneo, alle istituzioni universitarie e di ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché ad altri Enti pubblici e soggetti privati.
2. A supporto delle attività del CLA viene costituito un Comitato Tecnico Scientifico, presieduto da un professore dell'Ateneo appartenente ad un SSD di ambito culturale coerente con le finalità del CLA, designato dal Rettore sentito il parere del Senato Accademico.
3. Le attività e le competenze del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) sono stabilite da un apposito Regolamento.

Art. 51 Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo

1. Il Centro Orientamento e Tutorato di Ateneo (COT) assicura: l'informazione e la promozione sull'offerta didattica dell'Ateneo presso le agenzie educative presenti nel territorio; l'orientamento alla scelta del corso di laurea; l'accoglienza e il disbrigo della formalità di ingresso per gli studenti stranieri; il sostegno allo studio e il tutorato per tutti gli studenti iscritti; il supporto psicologico; il Job Placement e la facilitazione nell'interfaccia laureato-mondo del lavoro.
2. Il COT opera in stretta partnership con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio (ERSU).
3. A supporto delle attività del COT viene costituito un Comitato Direttivo, presieduto dal Delegato del Rettore al Coordinamento delle attività di orientamento e tutorato
4. Le attività e le competenze del COT, la composizione, e le funzioni del Comitato Direttivo, sono disciplinate da un apposito regolamento

Art. 52 Comitato per lo Sport Universitario

1. L'Ateneo istituisce, in conformità alla legge 28.06.1977 n.394, il Comitato per lo Sport Universitario (CSU) che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.
2. Rientrano nei programmi di sviluppo delle attività sportive:
 - a) la promozione e l'incremento della pratica sportiva per favorire la partecipazione del maggior numero di studenti;
 - b) la organizzazione di attività sportiva, di corsi e di perfezionamento nelle varie discipline sportive;
 - c) la partecipazione ad attività agonistiche in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale.
3. Il CSU definisce, inoltre, di intesa con gli Enti locali, le modalità di utilizzazione degli impianti sportivi di cui i predetti Enti hanno la disponibilità, predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

La composizione e le funzioni del CSU sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO VI **RELAZIONI ESTERNE**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 53 Rapporti e convenzioni con enti esterni

1. Nell'ambito dell'autonomia e delle finalità istituzionali dell'Ateneo, possono essere costituiti rapporti e convenzioni con enti esterni nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, nei limiti delle previsioni dell'art. 9 dello Statuto d'Ateneo, nonché nel rispetto del metodo contabile economico-patrimoniale e delle disposizioni relative al bilancio unico d'Ateneo ed al bilancio consolidato.
2. La stipulazione di un contratto, di una convenzione, di un accordo o di un protocollo, la costituzione, la partecipazione o l'adesione a Centri di Ricerca e Centri di Servizi interuniversitari e consorzi interuniversitari, a consorzi, società di capitali, fondazioni, associazioni e altri enti associativi non commerciali, di diritto pubblico e privato, sono subordinati alla sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) gli scopi da perseguire siano congrui alle finalità istituzionali dell'Università;
 - b) l'oggetto dei contratti e degli altri atti di cui al comma 1, sia tale da contribuire allo sviluppo e al potenziamento dell'Ateneo e al suo ruolo di promozione culturale, professionale, economica e sociale del territorio;
 - c) sia stata verificata l'esistenza nell'Ateneo di una o più strutture idonee e disponibili ad adempiere gli obblighi contrattuali;
 - d) i contratti e gli altri atti di cui al comma 1 siano approvati dagli organi collegiali delle strutture interessate;
 - e) l'esecuzione dei contratti e degli atti di cui al comma 1 e lo svolgimento delle attività degli enti previsti dal medesimo comma 1 consentano di promuovere l'utilizzazione e la valorizzazione delle capacità professionali degli addetti alla/e struttura/e.
3. Le proposte relative ai rapporti cui al comma 2 vanno indirizzate al Magnifico Rettore presso l'Ufficio competente unitamente ad una relazione, a cura della struttura e/o soggetto proponente, che evidenzia i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e) del precedente comma, nonché di adeguata documentazione di presentazione degli altri contraenti e degli atti da cui si evince la volontà di quest'ultimi a porre in essere il rapporto contrattuale o associativo.
4. La proposta di stipula di un atto convenzionale, fatti salvi i rapporti di cui all'art. 28, comma 2 lettera e), dello Statuto d'Ateneo, dopo l'istruttoria a cura dell'Ufficio competente, viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, previo parere del Senato Accademico nelle materie relative alla didattica ed alla ricerca, all'orientamento e ai servizi agli studenti.
5. I contratti, le convenzioni, gli accordi e i protocolli possono essere stipulati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 1 lettera d) dello Statuto, anche dai Presidenti delle Strutture di raccordo, dai Direttori di Dipartimento, dal Direttore Generale, dai Dirigenti e da altri soggetti appositamente individuati, secondo quanto previsto dagli appositi Regolamenti di Ateneo.
6. La partecipazione a società di capitali e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere dei Revisori dei Conti e del Senato Accademico ex art. 9, comma 7, dello Statuto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

7. La partecipazione a società di capitali e' comunque subordinata, ai sensi dell'art. 9, comma 6 dello Statuto, alle seguenti condizioni:
 - i. partecipazione ad una quota di capitale nei limiti predeterminati da apposito regolamento;
 - ii. stipulazione di patti parasociali che salvaguardino l'Università nei casi di variazione del capitale sociale o di ripiano di eventuali perdite.
 - iii. che l'Ateneo possa esercitare il recesso libero e senza oneri;
8. La costituzione di organismi in house nella forma di società a responsabilità limitata avviene in conformità dell'art. 9, comma 3, dello Statuto.
9. Con appositi regolamenti verranno definite le modalità, i criteri e le procedure per lo svolgimento di quanto previsto dal presente articolo e dall'art. 9 dello Statuto d'Ateneo

CAPO II ACCORDI CON UNIVERSITÀ STRANIERE

Art. 54 Internazionalizzazione

1. L' Ateneo, al fine di accrescere il processo di internazionalizzazione, promuove ed incentiva attività e progetti di collaborazione internazionale con Università e Istituti di ricerca e di formazione stranieri che prevedano la mobilità di docenti, studenti e ricercatori.
2. Per il raggiungimento di tale finalità l'Ateneo promuove le seguenti azioni:
 - a) l'incentivazione della realizzazione di corsi di studio internazionali;
 - b) l'incentivazione del rilascio di titoli di studio congiunti in collaborazione con Atenei stranieri;
 - c) l'incentivazione della mobilità di docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, titolari di borsa di studio di durata almeno annuale e specializzandi, dottorandi italiani e stranieri in progetti congiunti di ricerca con Università straniere;
 - d) la facilitazione dell'accesso di docenti, ricercatori e studenti stranieri alle proprie strutture e della loro partecipazione ad ogni forma di selezione per il conferimento di titoli o altre opportunità di ricerca o di formazione;
 - e) l'incentivazione della partecipazione a programmi comunitari e internazionali di istruzione, di formazione, di ricerca e cooperazione
 - f) il perseguimento del carattere internazionale dell'insegnamento e della propria offerta formativa, anche tramite l'adozione di lingue straniere della comunità scientifica di riferimento come lingua di insegnamento nei propri corsi di studio.
3. L'Ateneo adotta un Piano strategico per l'internazionalizzazione e istituisce la Commissione per le Relazioni Internazionali di Ateneo, che svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito delle linee strategiche stabilite dagli organi accademici. Tale Commissione esercita, inoltre, le funzioni ad essa delegate da tali organi.
4. La Commissione per le Relazioni Internazionali d'Ateneo, denominata CoRI, è istituita con delibera del Senato Accademico; presieduta dal Rettore o dal delegato alle Relazioni Internazionali, è composta da due rappresentanti per ogni Struttura di raccordo.
5. La Commissione dura in carica tre anni.

CAPO III



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

VISITING PROFESSOR

Art. 55 Attività di collaborazioni scientifiche esterne

1. A personalità accademiche, a ricercatori ed a scienziati di chiara fama provenienti dall'estero che svolgono attività di collaborazione con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo di Palermo può essere conferito il titolo di "Visiting Professor".
2. Tale collaborazione scientifico-didattica si realizza mediante lo svolgimento di:
 - cicli di lezioni
 - attività seminariali
 - attività di ricerca nei laboratori dell'Ateneo
 - iniziative di cooperazione didattica e scientifica.
3. La qualifica di Visiting Professor non conferisce diritto a retribuzione e/o a rimborso spese, a meno che non lo prevedano apposite convenzioni o altre forme di collaborazione.
4. La proposta di attribuzione del titolo è disciplinata da apposito regolamento.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 Norme transitorie

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento a far data dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie.

Letto ed approvato seduta stante.

9) **Regolamento del Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo**

Il presente argomento non viene trattato nella presente seduta del Senato Accademico.

- 10) **Mobilità Erasmus A.A. 2011/2012 – Richiesta dello studente Andrea La Mantia di rettifica parziale del verbale del CCL in Scienze Politiche del 19 dicembre 2012, relativamente alla convalida di una disciplina sostenuta presso l'Università della Coruña**

SI E' DELIBERATO POSITIVAMENTE

11) **Varie ed eventuali**

Nessun argomento viene trattato al presente punto dell'o.d.g.

- 12) **Maurizio Leone – Riduzione del carico didattico per nomina a Direttore di Dipartimento**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si comunica che il prof. Maurizio Leone, nominato con D.R. n. 5001/2012 direttore del Dipartimento di Fisica e Chimica per il triennio accademico 2012/15, in considerazione della complessità dell'attività che è chiamato a svolgere nella attuale fase di riorganizzazione delle attività dipartimentali, anche alla luce delle nuove competenze assegnate ai dipartimenti in



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

materia didattica, ha chiesto, con nota del 9/07/2013, di usufruire, a partire dall'a.a.2013/14 e per l'intera durata della carica, della parziale riduzione del carico didattico previsto dall'art.13 del D.P.R. 11/7/1980 n.382.

In merito a tale istanza si fa presente che l'art.13 del D.P.R.11/7/1980 n. 382 prevede, al 2° comma, quanto segue: " Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprono la carica di Rettore, Pro Rettore, Preside di Facoltà e Direttore di Dipartimento, di presidente di Consiglio di Corso di laurea, di componente del Consiglio Universitario Nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della Pubblica Istruzione (ora del Rettore) e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale".

E' necessario, pertanto, che il Senato Accademico, competente in merito alle attività didattiche dei docenti in base all'art.18 dello Statuto di Ateneo ed all'art. 2 (1° comma lettera e) della legge 30/12/2010 n. 240 pubblicata su G.U.R.I. n. 10 del 14/01/2011, esamini l'istanza del prof. Maurizio Leone in cui lo stesso chiede di limitare il proprio carico didattico all' insegnamento di "Fisica applicata " pari a 6 CFU che identifica il suo impegno didattico istituzionale, in base all'articolazione delle attività didattiche prevista dal 2° comma dell'art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo ed al già citato art. 13(2° comma) del D.P.R. 11/7/1980 n. 382, e

DELIBERI

Di accogliere l'istanza del Prof. Maurizio Leone e concedergli, ai sensi dell'art.13 (2° comma) del D.P.R. 11/7/1980 n. 382, la possibilità di usufruire, per l'intera durata del mandato di Direttore del Dipartimento di Fisica e Chimica di questo Ateneo, dell'esonero parziale dall'attività didattica, ed in particolare di limitare il suo carico didattico all' insegnamento di " Fisica applicata " che identifica il suo carico didattico istituzionale.

F.to Il Responsabile del procedimento
(Dott. Massimo Albeggiani)

F.to La Dirigente
(Dott. Giuseppa Lenzo)

Il Coordinatore della Commissione Didattico Scientifica del Senato Accademico legge ai presenti il seguente parere formulato da tale Commissione, in merito all'oggetto, nella seduta del 29/07/2013.

A conclusione del dibattito che segue, a cui prendono parte tutti i presenti e nel corso del quale vengono discussi sia l'istanza del Prof. Leone che il parere espresso in merito dalla Commissione Didattico Scientifica del Senato Accademico.

Il Senato Accademico

VISTO il D.P.R. 11/7/1980 n. 382, ed in particolare l'art. 13 (2° comma) che prevede la riduzione del carico didattico totale per chi ricopra tra le altre la carica di Direttore di Dipartimento;

VISTA la richiesta di esonero parziale dall'attività didattica, presentata, per l'intera durata della propria carica, dal Prof. Maurizio Leone, nominato Direttore del Dipartimento di Fisica e Chimica di questo Ateneo per il triennio 2012/2015;

CONSIDERATO che, ai sensi del 2° comma del citato art. 13 del D.P.R. 11/7/1980 n. 382, la limitazione, concessa con provvedimento del Ministro della Pubblica Istruzione (ora del Rettore), non dispensa il docente dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale;

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;

SENTITA la relazione del Coordinatore della Commissione senatoriale competente; all'unanimità,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO DELIBERA

Di approvare in conformità alla proposta sopra riportata e concedere, quindi, al Prof. Maurizio Leone, ai sensi dell'art.13 (2° comma) del D.P.R. 11/7/1980 n. 382, la possibilità di usufruire, per l'intera durata della carica di Direttore del Dipartimento di Fisica e Chimica di questo Ateneo, dell'esonero parziale dall'attività didattica, ed in particolare di limitare il suo carico didattico a 60 ore.

Letto ed approvato seduta stante.

13) Modifiche all'art. 2 del “regolamento per l'attivazione di borse di studio post lauream”

Il presente argomento non viene trattato nella presente seduta del Senato Accademico.

La seduta è tolta alle ore 13,00.

IL DELEGATO DEL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Giuseppe LENZO

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA